

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**Deliberazione n. 893 del
31/05/2010.**

Integrazioni e modifiche alla DGR n. 1312/2007 relativa alle caratteristiche nonché ai livelli, alle procedure e ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta - LR n. 9/2006

pag. 12161

**Deliberazione n. 894 del
31/05/2010.**

Integrazione delle linee guida per la progettazione e la realizzazione di interventi di formazione professionale per "Responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore" di cui alla DGR n. 610/2005

pag. 12161

**Deliberazione n. 908 del
31/05/2010.**

Recepimento dell'accordo del 17.12.2009 n. 253, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale"

pag. 12163

**Deliberazione n. 909 del
31/05/2010.**

Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale - Modifiche ai servizi di TPL extraurbano ed urbano nei Bacini di Pesaro - Urbino ed Ancona

pag. 12173

**Deliberazione n. 910 del
31/05/2010.**

DPR n. 616/77 art. 81 - DPR n. 383/94 - Accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici e edilizi, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 383/94, per l'immobile sito in comune di Pesaro, Piazzale G. Matteotti 32, viale A. Gramsci 1

pag. 12176

**Deliberazione n. 911 del
31/05/2010.**

Art. 25 della L. n. 210/1985 - Trenitalia SpA Gruppo Ferrovie dello Stato - Officina manutenzione di Ancona Progetto per il prolungamento di mt. 54 di un capannone e tettoia adiacente - Costruzione di un nuovo magazzino - Nuova tettoia in carpenteria metallica e regolarizzazione di conformità urbanistica per un magazzino costruito in via Einaudi n. 1, nel Comune di Ancona - Accertamento della conformità urbanistica ed edilizia

pag. 12176

**Deliberazione n. 912 del
31/05/2010.**

Art. 22 LR n. 20/2001 Segreteria

Il Bollettino della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce una volta alla settimana, il **giovedì**.

La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche

Segreteria della Giunta regionale - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (071) 8061

POSTE ITALIANE S.p.A. SPEDIZIONE IN A.P. 70% DCB ANCONA

dell'Assessore Almerino Mezzolani - Modifica deliberazione n. 762/2010 per la tipologia del rapporto di lavoro della responsabile sig.ra Fulvi Rosetta

pag. 12176

Deliberazione n. 913 del 31/05/2010.

Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Modifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 251/10

pag. 12176

Deliberazione n. 914 del 31/05/2010.

LR n. 7/2004, art. 21, comma 6 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale" - Modifica e aggiornamento allegato B2

pag. 12177

Deliberazione n. 915 del 31/05/2010.

Tribunale di Ancona - Atto di citazione notificato in data 8.2.2010 - Prot. reg.le n. 80146/2010 in materia di revoca contributo ex sisma 1997 - Affidamento incarico avv. Marco Maria Fesce

pag. 12178

Deliberazione n. 916 del 31/05/2010.

TAR Marche - Ricorso notificato in data 19.5.2010 - Prot. regionale n. 313498 in materia di rimborso spese legali - Costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Maria Grazia Moretti

pag. 12178

Deliberazione n. 917 del 31/05/2010.

Tribunale civile di Camerino - Atto di citazione notificato in data 22.3.2010 - Prot. reg.le n. 174568/2010 in materia di contributi per danni a beni immobili causati dal sisma del settembre 97 - Costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Paolo Costanzi

pag. 12178

Deliberazione n. 918 del 31/05/2010.

Tribunale civile di Ancona sez. lavoro - Procedimento RG n. 372/2010 - Ricorso per risarcimento danni in materia di conferimento incarichi sub-dirigenziali - Costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Maria Grazia Moretti

pag. 12178

Deliberazione n. 919 del 31/05/2010.

Corte di Appello di Ancona - Atto di citazione notificato in data 12.3.2010

- Prot. reg.le n. 153415 Sentenza del Tribunale di Ancona n. 88/09 emessa sulla causa civile RG n. 1506/2001 - Costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Paolo Costanzi

pag. 12179

Deliberazione n. 920 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti - INRCA di Ancona - Determina del direttore generale dell'INRCA di Ancona n. 295/2010 concernente: "Protocollo d'intesa con l'Università Politecnica delle Marche - Modifica art. 14, comma 1, convenzione approvata con atto n. 814/2009" Approvazione

pag. 12179

Deliberazione n. 921 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 Controllo atti - INRCA di Ancona - Determina del direttore generale dell'INRCA di Ancona n. 294/2010 concernente: "Protocollo d'intesa con l'Università Politecnica delle Marche - Approvazione atto integrativo relativo al periodo 20.12.2009 26.2.2010" - Approvazione

pag. 12179

Deliberazione n. 922 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 Controllo atti - INRCA di Ancona - Determina del direttore generale n. 283/2010 concernente: "Affidamento in appalto del servizio di noleggio di n. 17 tritapadelle, comprensivo della manutenzione e fornitura del relativo materiale di consumo per un periodo di quattro anni" - Approvazione parziale

pag. 12179

Deliberazione n. 923 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti - INRCA di Ancona - Determine del direttore generale dell'INRCA di Ancona n. 158/2010 concernente "Presidi ospedalieri di ricerca di Ancona e di Fermo - Modifica dotazione organica personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria" e n. 301/2010 "Chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio" - Approvazione

pag. 12179

Deliberazione n. 924 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 Controllo atti - Deter-

mina del direttore generale dell'INRCA n. 289/2010 concernente programmazione di spesa per la fornitura mediante noleggio quadriennale di una TAC da destinare alla UO diagnostica per immagini del presidio di Ancona - Importo totale euro 600.000,00 IVA esclusa - Approvazione

pag. 12180

Deliberazione n. 925 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti ASUR - Determina del direttore generale n. 437/2010 concernente: "Convenzione con l'Associazione Opere caritative francescane per l'erogazione di prestazioni nel 1° dei n. 4 alloggi protetti riservati ai malati di AIDS e patologie correlate - Periodo 1.12.2009 - 31.12.2010" - Approvazione

pag. 12180

Deliberazione n. 926 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti - INRCA di Ancona - Determina del commissario liquidatore n. 4/2010 concernente: "Bilancio di esercizio 2009 - INRCA gestione liquidatoria" - Approvazione

pag. 12180

Deliberazione n. 927 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti - ASUR - Determina adottata dal direttore generale n. 438/2010 concernente: "Approvazione accordo per il servizio ADI con la casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia per il periodo 1.1.2010 - 31.12.2011" - Approvazione

pag. 12180

Deliberazione n. 928 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR 11. 26/96 art. 28 - Controllo atti - ASUR - Determina adottata dal direttore generale n. 440/2010 concernente: "Convenzione tra la zona territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto e l'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.R.I.FO.R.) per prestazioni sanitarie di riabilitazione dirette al recupero sociale dei soggetti minorati della vista - Anno 2010" - Approvazione

pag. 12181

Deliberazione n. 929 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n.

26/96 art. 28 - Controllo atti - Determina del direttore generale dell'ASUR n. 439/2010 concernente accordo con il Comune di San Benedetto del Tronto per l'erogazione delle prestazioni specialistiche e sanitarie a rilevanza sociale presso il "Centro diurno integrato per anziani" nell'anno 2009 - Approvazione

pag. 12181

Deliberazione n. 930 del 31/05/2010.

L. n. 23/1996 art. 7 - Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica - Approvazione schema di convenzione fra Regione Marche e Regione Toscana per il riuso della soluzione tecnologica relativa alla costruzione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica

pag. 12181

Deliberazione n. 931 del 31/05/2010.

LR n. 27/09 "Testo unico sul commercio" art. 6 - Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di Assistenza Tecnica alle imprese (CAT)

pag. 12187

Deliberazione n. 932 del 31/05/2010.

D.M. n. 2295/2008 "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" - Approvazione schema di accordo di programma

pag. 12194

Deliberazione n. 933 del 07/06/2010.

Integrazione della DGR n. 224/2010 recante "Attuazione piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con delibera amministrativa del Consiglio regionale n. 284/99, a sostegno della DGR 986/2009 tramite l'utilizzo dei fondi regionali di investimento, di cui al cap. n. 42302209 del bil. 2010"

pag. 12203

Deliberazione n. 934 del 07/06/2010.

Fondo europeo della pesca PO Italia 2007/2013 - reg. CE n. 1198/2006 - Modifica DGR n. 2171/2009 limitatamente all'annullamento e sostituzione dell'allegato "A" concernente "Criteri e modalità attuative Asse 4, Sviluppo sostenibile delle zone di pesca"

pag. 12203

Deliberazione n. 935 del 07/06/2010.

Integrazione DGR n. 2238/2009 avente oggetto: "Programmazione co-

munitaria 2007-2013 del fondo europeo per la pesca - Attivazione nell'ambito della misura 3.1 azioni collettive della tipologia di intervento prevista dall'art. 37 lett. m) del regolamento CE n. 1198/2006"

pag. 12245

Deliberazione n. 939 del 07/06/2010.

LR n. 20/01 art. 4, comma 1, lett. a) e b) - Linee interpretative e di indirizzo in materia di applicazione della tassa automobilistica

pag. 12245

Deliberazione n. 940 del 07/06/2010.

Legge n. 296/2006 - Presentazione dei progetti per l'accesso al fondo di cofinanziamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2009 dei progetti attuativi del piano sanitario nazionale .

pag. 12248

Deliberazione n. 941 del 07/06/2010.

TAR Marche - Ricorso notificato in data 24.5.2010 - Prot. avvocatura regionale n. 323495 - Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianto per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Pasquale De Bellis

pag. 12283

Deliberazione n. 942 del 07/06/2010.

Assistenza legale - Assunzione a carico della Regione Marche degli oneri relativi alla difesa del dipendente - Proc. pen. RG n. 6925/2006 sentenza del GUP del tribunale di Ancona n. 1617/2009

pag. 12283

Deliberazione n. 943 del 07/06/2010.

Missione estera del presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca dell'8 giugno 2010: riunione presso il Parlamento Europeo sul tema "Macro Regione Adriatico-Ionica" - Importo euro 400,00 - UPB 1.02.01 cap. 10201102 bil. 2010

pag. 12283

Deliberazione n. 944 del 07/06/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti - Determina del direttore generale dell'INRCA di Ancona n. 303/2010 concernente: "Stipula convenzione tra l'INRCA ed il dipartimento di scienze biomediche dell'Università degli studi di Teramo" - Approvazione

pag. 12283

Deliberazione n. 945 del 07/06/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti - ASUR - Determine del direttore generale dell'ASUR n. 143/2010 concernente la fornitura in service, per la U.O. patologia clinica della zona territoriale n. 6 di Fabriano, di un sistema analitico integrato per diagnostica di biochimica clinica ed immunometria, e n. 458/2010 "Chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio" - Approvazione

pag. 12283

Deliberazione n. 946 del 07/06/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti - ASUR - Determina del direttore generale n. 460/2010, concernente la convenzione con l'associazione opere caritative francescane per l'erogazione di prestazioni nel 4° alloggio protetto, situato in via Cialdini, n. 86 di Ancona, riservato ai malati di AIDS e patologie correlate - Approvazione

pag. 12284

ATTI DELLA REGIONE**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE****Deliberazione n. 893 del 31/05/2010.**

Integrazioni e modifiche alla DGR n. 1312/2007 relativa alle caratteristiche nonché ai livelli, alle procedure e ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta - LR n. 9/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare le seguenti integrazioni e modifiche all'allegato "A3" della deliberazione della Giunta regionale n. 1312 del 19/11/2007, relativa a "Determinazione delle caratteristiche nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta. Articolo 11, comma 7 e articolo 13, comma 2 della L.R. n. 9/2006":

a) Il penultimo e l'ultimo capoverso della lettera c) del punto 3 dell'allegato A3 della deliberazione della Giunta regionale n. 1312 del 19 novembre 2007 è così modificato:

"È consentita l'installazione di pre-ingressi, intesi come strutture coperte chiuse, per i mezzi mobili di pernottamento quali roulotte, caravan e simili, in materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, che coprano una superficie di terreno non superiore a metri quadrati sedici. In aggiunta al pre-ingresso è consentita la realizzazione di un portico aperto e libero su tre lati, in materiale leggero, comunque smontabile, trasportabile e non stabilmente infisso al suolo che copra una superficie di terreno non superiore a metri quadrati sedici. La installazione delle suddette strutture non è soggetta a permesso di costruire o D.I.A.".

b) Alla lettera f) del punto 3 dell'allegato A3 della deliberazione della Giunta regionale n. 1312 del 19 novembre 2007 è aggiunto il seguente capoverso:

"È consentito, in via eccezionale e per il solo periodo dal 10 al 20 agosto, un aumento fino ad un massimo del 15% della capacità ricettiva, purché sia prevista una pulizia supplementare delle installazioni igienico-sanitarie comuni rispetto a quanto previsto al punto 3.07 dell'allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 1312/2007".

2. di modificare il punto 5.4 dell'allegato "A" della deliberazione della Giunta regionale n. 1312 del 19/11/2007 come segue:

"5.4 Entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del quinquennio di classificazione, il titolare o il gestore della struttura ricettiva invia alla Provincia competente per territorio documentazione di cui ai punti 5.1 e 5.2. Qualora non siano intervenute modifiche a carattere strutturale o nell'offerta dei servizi, rispetto alla classificazione e alla capacità ricettiva precedentemente assegnata, è sufficiente una dichiarazione del titolare o del gestore".

3. di modificare il punto 7.1 dell'allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale 1312 del 19/11/2007 come segue:

"7.1 La classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta ha efficacia per il quinquennio e viene rinnovata per periodi della stessa durata. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente la fine di ciascun quinquennio.

Nell'ultimo anno del quinquennio, i procedimenti di revisione di classifica, a domanda, sono presentati entro il primo trimestre e sono conclusi nel termine massimo di sessanta giorni.".

Deliberazione n. 894 del 31/05/2010.

Integrazione delle linee guida per la progettazione e la realizzazione di interventi di formazione professionale per "Responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore" di cui alla DGR n. 610/2005.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

• che le disposizioni di cui all'allegato A, punto 1 della D.G.R. n. 610 del 16/05/2005 sono integrate come di seguito:

1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E DESTINATARI
Trattasi di un percorso formativo unificato per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore; all'intervento, della durata di 36 ore, possono accedere soggetti in possesso del diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero di diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria ovvero di diploma di maturità rilasciato da istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Alla medesima attività formativa possono, altresì, accedere il/i soggetto/i che, in caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, lo sostituiscono per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno;

• che ai soggetti formati per svolgere la funzione di sostituto del responsabile tecnico venga rilasciato un attestato di frequenza secondo il modello, riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

• che la frequenza al corso potrà essere valutata come credito formativo qualora l'interessato maturi i requisiti necessari a ricoprire in futuro il ruolo di Responsabile Tecnico;

• di confermare integralmente le restanti disposizioni recate dalla D.G.R. n. 610 del 16/05/2005 e dai relativi allegati.

ALLEGATO 1

*Logo dell'Ente Gestore**Logo della Provincia**Logo della Regione Marche*

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N° 894 DEL 31 MAG 2010

REGIONE MARCHE – PROVINCIA DI

Attestato di frequenza e superamento del corso

di cui all'art. 240, comma 1, lettera h) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e D.G.R. n. _____ del _____ (riportare atto di approvazione)

Autorizzato con (riportare tipologia atto) n. del

Codice regionale TE 1.5.1.1

Conseguito il con la votazione di/100 nella prova scritta e la votazione di/100 nella prova orale

Conferito al candidato

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nato a _____ il _____

L'ORGANISMO ATTUATORE

IL PRESIDENTE DELLA G.P.)

REGISTRATO AL N° _____ IL _____



Deliberazione n. 908 del 31/05/2010.

Recepimento dell'accordo del 17.12.2009 n. 253, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale".

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di recepire l'Accordo del 17 dicembre 2009, n. 253, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale" così come indicato nell'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare ad atti del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Servizio Salute l'eventuale adeguamento delle vigenti procedure e modalità previste in materia sul territorio regionale ai contenuti della suddetta intesa, apportando, se necessario, modifiche e/o integrazioni operative maggiormente aderenti alle specifiche realtà locali;
- 3) di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

ALLEGATI**Allegato A****LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO N. 853/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'IGIENE DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE**

A partire dal 1° gennaio 2006 si applicano, su tutto il territorio comunitario, i regolamenti sulla produzione e sulla commercializzazione degli alimenti nonché quelli relativi alle modalità di controllo da parte delle Autorità Competenti al fine di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari.

Le presenti Linee-guida, predisposte in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, sentite le Associazioni di categoria, sono state redatte al fine di dare attuazione al Regolamento 853/2004 CE del 29 aprile 2004 che stabilisce *"norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale"* e successive modifiche.

Scopo del documento stesso è quello di fornire agli operatori del settore alimentare ed agli Organi di controllo del S.S.N un utile strumento operativo in considerazione anche della possibilità, concessa dal Regolamento stesso, di mantenere o adottare, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare, disposizioni particolari per adattare alle singole realtà nazionali gli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria.

Le disposizioni del Regolamento n. 853/2004/CE "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale" si rivolgono agli operatori del settore alimentare che dovranno garantire il pieno rispetto di quanto previsto al fine di offrire garanzie sulla sicurezza alimentare relativamente ai prodotti di origine animale trasformati e non trasformati e devono essere considerate come integranti quelle previste dal Regolamento n. 852/2004 *"Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"*.

Il Regolamento n. 853/2004/CE, insieme agli altri regolamenti costituenti il cosiddetto "Pacchetto Igiene", individua negli Operatori del settore alimentare gli attori principali nella responsabilità di dare piena attuazione alle prescrizioni in esso contenute e spetta ai Servizi veterinari territoriali, delle Regioni e Province Autonome e del Ministero della Salute, ciascuno per la parte di propria competenza, verificare il rispetto di tale norma.

Le presenti Linee guida, pertanto, vogliono rappresentare un ausilio per i diversi soggetti coinvolti, anche se è necessario precisare che, al fine dei controlli ufficiali, si applicano le disposizioni previste dai Regolamenti n. 882/2004 e n. 854/2004/CE.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 2 del Regolamento CE 178/2002 che definisce: "Alimento" (o *"prodotto alimentare"* o *"derrata alimentare"*) *qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani*, al fine di chiarire quali alimenti ricadono nel campo di applicazione del Regolamento 853/2004 è importante richiamare le seguenti definizioni:

□ "Prodotti di origine animale":

- Alimenti di origine animale compresi il miele e sangue
- Molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi intesi per consumo umano
- Altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale e trattati conformemente a tale utilizzo

(Allegato I, punto 8.1 del Regolamento n. 853/2004)

6x

- **“Prodotti non trasformati”:**
“Prodotti alimentari che non sono stati sottoposti a trattamento, compresi i prodotti che sono stati separati, sezionati, divisi, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati”.
(Art. 2, paragrafo 1, lettera n, del Regolamento n. 852/2004)
- **“Prodotti trasformati”:**
“Prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione (cioè sottoposti a un trattamento) di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche”.
(Art. 2, paragrafo 1, lettera o, del Regolamento n. 852/04)
Si sottolinea a tale proposito che gli ingredienti includono, tra gli altri, gli additivi, i coloranti e tutte quelle sostanze in grado di determinare particolari caratteristiche del prodotto (es. frutta, spezie, erbe ecc.).
- **“Prodotti composti”:**
Prodotti alimentari contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale
(definizione desumibile da art. 1, c. 2, Regolamento n. 853/2004)
- **“Trattamento”:**
“Qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, comprendente il trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di questi procedimenti”
(Art. 2, paragrafo 1, lettera m, Reg. 852/04)

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in allegato I si riporta l'elenco di prodotti di origine animale non trasformati (parte A), trasformati (parte B) e composti (parte C).

È opportuno chiarire che, mentre per altri prodotti primari i requisiti igienici sono fissati dal solo Reg. n. 852/2004, per i prodotti primari di origine animale il Reg. 853/2004 detta alcune norme specifiche aggiuntive che di seguito vengono riportate:

- **Molluschi bivalvi vivi: Reg. 853/2004, Allegato III, Sezione VII, punto 4 (a)**
Per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, la produzione primaria copre le operazioni effettuate su questi prodotti prima dell'arrivo degli stessi a un centro di spedizione o ad un centro di depurazione.
- **Prodotti della pesca: Reg. 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, punto 4 ed allegato III, Sezione VIII, punto 3, lettere a) e b).**
In questo caso la produzione primaria riguarda:
 - L'Allevamento, la pesca, la raccolta di prodotti della pesca vivi in vista dell'immissione sul mercato.
 - Le seguenti operazioni associate: macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, depinnamento, refrigerazione e confezionamento, lavaggio effettuati a bordo della nave officina; il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti della pesca che non hanno subito modificazioni sostanziali, inclusi i prodotti della pesca vivi nell'ambito dell'allevamento a terra, e il trasporto dei prodotti della pesca che non hanno subito modificazioni sostanziali, inclusi i prodotti della pesca vivi, dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione. Altri stabilimenti, incluse le navi officina e frigorifero, non rientrano nella produzione primaria ma devono essere riconosciuti in quanto non sono coinvolti nelle sole operazioni di trasporto e stoccano prodotti in regime di temperatura controllata.

✓

➤ **Latte crudo: Reg. 853/2004, Allegato III, Sezione IX, Capitolo 1**

Il Regolamento copre gli aspetti attinenti la produzione in allevamento, in particolare la salute degli animali, l'igiene della produzione del latte in allevamento ed i criteri relativi alle caratteristiche del latte crudo.

➤ **Uova: Reg. 853/2004, Allegato III, Sezione X, Capitolo 1**

Il Regolamento copre gli aspetti relativi alla manipolazione delle uova nell'allevamento di produzione e stabilisce che le uova siano mantenute pulite, asciutte, libere da odori estranei, efficacemente protette dagli urti e al riparo della luce solare diretta.

Entrando nel merito del campo di applicazione del Regolamento, l'art. 1, paragrafo 2, lettera c, esclude dal campo di applicazione la *"fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale"*.

Rientrano, ad esempio, in questo contesto le attività di commercio al dettaglio dirette effettuate nelle aziende agrituristiche, per le quali i vincoli di mercato sono quelli previsti dalla normativa di settore.

È pertanto necessario definire cosa si intenda per:

- "fornitura diretta"
- "commercio al dettaglio"
- "piccolo quantitativo"
- "livello locale".

Per quanto riguarda la **fornitura diretta**, nel testo italiano dei Regolamenti n. 852 ed 853/2004 è presente una differenza che necessita una precisazione. Infatti, nel Regolamento n. 852 si parla di *"... fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale"* (Articolo 1, paragrafo 2, lettera c). Il regolamento n. 853 invece, riporta: *"fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale"* (Articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

Nel testo inglese viene utilizzata esclusivamente la dizione *"esercizi commerciali al dettaglio"*.

Per quanto sopra, in entrambi i casi, è possibile destinare direttamente i prodotti alla vendita presso un esercizio commerciale, compresi gli esercizi di somministrazione, anche se questo non rielabora i prodotti stessi.

Per quanto riguarda la definizione di **"commercio al dettaglio"** si rimanda a quanto previsto dal Reg. 178/2002CE, art.3, punto 7: *"la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso"*.

In conformità ai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004 e successive modifiche, per **fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari** si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale o dell'esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa.

Il concetto di **"livello locale"** deve essere definito, come specificato a livello comunitario, in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l'Azienda di origine e il consumatore (11° considerando del Regolamento CE/853/2004).

E' opportuno precisare che quanto sopra esclude il trasporto sulle lunghe distanze e quindi non può in alcun modo, come precedentemente avveniva, essere inteso come *"ambito nazionale"*.

✓

Pertanto, il "livello locale" viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.

Lo stesso paragrafo 3 dell'articolo 1, alle lettere d) ed e), prevede l'esclusione dal campo di applicazione:

"d) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche.

Ai sensi di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 2 della deliberazione di giunta n.1366 del 26 novembre 2007, "Recepimento dell'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, n. 115/CSR del 31 maggio 2007 concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione" il piccolo quantitativo di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore viene stabilito in un massimo di 50 UBE/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata (1 UBE = 200 polli o 125 conigli) nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato II, cap. 1, 2 e 5, punto 1 del Regolamento CE/852/2004, per la fornitura da parte del produttore, direttamente:

- al consumatore finale;
- a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche, posti nell'ambito del territorio della Provincia in cui insiste l'azienda agricola o nel territorio delle Province contermini.

Questa attività ricade comunque nel campo di applicazione del Reg. CE/852/2004 ed è soggetta ad obbligo di notifica all'autorità competente ai fini della registrazione. Continuano inoltre ad applicarsi le altre disposizioni previste dal suddetto comma 8.

La stessa delibera regola le modalità per la fornitura al consumatore finale, solo su sua diretta richiesta occasionale ed estemporanea, di piccoli quantitativi di carni di pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore, fino ad un massimo di 500 capi/anno complessivi tra pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

"e) ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale."

In questo caso valgono le indicazioni sopra espresse per quanto attiene al mercato locale e alla definizione di un rapporto diretto tra allevatore e richiedente per la cessione diretta ed occasionale. Per quanto riguarda la selvaggina di grossa taglia, fatte salve le pertinenti norme in materia venatoria, il limite è stabilito in un capo/cacciatore/anno.

In ogni caso rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 la cessione dei capi di selvaggina di grossa taglia abbattuti nell'ambito dei piani selettivi di diradamento della fauna selvatica o comunque nel corso di programmi di abbattimento preventivamente autorizzati o battute di caccia organizzate. In tale contesto le carcasse devono essere trasferite in un centro di lavorazione della selvaggina, come definito al punto 1.18, Sezione 1 dell'allegato I del Regolamento n. 853/2004/CE, per essere sottoposte a visita ispettiva veterinaria ed esitate al consumo solo dopo avere superato con esito favorevole il controllo veterinario ed essere state sottoposte a bollatura sanitaria.

Nel caso della selvaggina il cacciatore deve comunicare in forma scritta all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione la zona di provenienza degli animali cacciati.

Le carni dei suidi e degli altri animali selvatici soggetti alla trichinellosi restano soggette ai provvedimenti sanitari relativi alla *Trichinella* ai fini del rispetto dei principi di sicurezza alimentare.

64

Il commerciante al dettaglio, in ambito locale, ha comunque sempre l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti e delle carni cedutigli dal produttore primario o dal cacciatore secondo le disposizioni del Reg. 178/2002CE relative alla rintracciabilità. La rintracciabilità dei prodotti alimentari primari o delle carni di pollame, lagomorfi o selvaggina ceduti direttamente al commerciante al dettaglio dal produttore primario o dal cacciatore è oggetto di verifica da parte delle Autorità Sanitarie insieme agli altri aspetti pertinenti, ai sensi e con le procedure previste dal Reg. 882/2004 e dell'Accordo Stato-Regioni sul documento recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio", pubblicato nella G.U. n° 294 del 19 dicembre 2005 (DGRM n.189 del 27/02/2006) e recepito nell'ordinamento regionale con la DGRM n.189/2006.

Il Regolamento n. 853/2004, (articolo 1, paragrafo 5, lettere a) e b) non si applica al commercio al dettaglio, tuttavia lo stesso si applica "al commercio al dettaglio quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, salvo:

- *quando le operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti nell'allegato III;*

oppure

- *quando la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un'attività marginale, localizzata e ristretta.*

Il Regolamento 853/2002/CE non si applica, pertanto, alle attività di commercio al dettaglio quando tali attività sono finalizzate alla preparazione di alimenti per la vendita diretta al consumatore finale. In questo caso i requisiti cui devono rispondere gli operatori sono quelli del Reg. 852/2004.

Ancora, non rientra nel campo di applicazione del Reg (CE) n. 853/2004 la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione nell'ambito della stessa Provincia e delle Province contermini, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi. Pertanto le attività commerciali tipo "Cash and Carry" e i laboratori centralizzati di catene della grande e media distribuzione rientrano nell'ambito del campo di applicazione e sono soggette all'obbligo di riconoscimento. Vengono invece esclusi dal riconoscimento i depositi frigorifero ed i cash and carry che stoccano o commercializzano esclusivamente prodotti di origine animale confezionati o imballati all'origine e che non svolgono attività di commercializzazione con altri Paesi comunitari o con Paesi Terzi.

2. REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO STABILIMENTI

Tutti gli operatori del settore alimentare che producono, trasformano e commercializzano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dell'allegato III del Regolamento 853/2004 devono essere riconosciuti dall'Autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 4 dello stesso Regolamento.

Ai fini del riconoscimento, gli operatori che svolgono la loro attività nel settore alimentare dei prodotti di origine animale dovranno presentare domanda corredata da un'idonea documentazione, all'Autorità Competente, comprovante il rispetto dei requisiti igienico-strutturali dei locali e delle attrezzature previsti dai Regolamenti n. 852-853/2004/CE, nonché la predisposizione delle procedure HACCP. L'Autorità Competente procederà al riconoscimento secondo quanto fissato all'art. 4, comma 3, fermo restando l'obbligatorietà della visita preventiva e del rilascio del numero di riconoscimento secondo le modalità di cui

LA

all'art. 3 del Reg.854/2004. La regione marche ha disciplinato le modalità per il riconoscimento degli stabilimenti in questione con il DDPF Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 15 gennaio 2009, n.4.

Se del caso, l'operatore attuerà quanto stabilito dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 4 del Reg. CE/853/2004.

Agli stabilimenti per i quali i Regolamenti 852 e 853 e le pertinenti norme nazionali applicative non prevedono l'obbligo di riconoscimento e che siano in possesso di un riconoscimento provvisorio o definitivo rilasciato ai sensi della normativa vigente prima dell'applicazione dei Regolamenti 852, 853 e 854, vengono revocati i pertinenti riconoscimenti previa specifica richiesta della competente Zona Territoriale dell'ASUR.

Gli stessi stabilimenti verranno registrati dall'Autorità competente.

Per le modalità di registrazione si rinvia a quanto previsto per l'applicazione del Regolamento 852/2004/CE.

Gli stabilimenti che, appartenenti a una categoria per la quale non era previsto il riconoscimento prima dell'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 853, 854 e 882/2004, dovevano essere riconosciuti ai sensi degli stessi Regolamenti entro il 31/12/2007, con l'eccezione degli ex stabilimenti a capacità limitata (macelli e sezionamenti), per i quali il termine ultimo è scaduto il 31/12/2009 (i pertinenti requisiti minimi sono esplicitati nella nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DSPVNSA/DGSAN - Ufficio III - prot. n. 0020757 del 10/07/2008). Indicazioni per il riconoscimento di quest'ultime tipologie di stabilimenti sono state fornite con la DGRM n.1366 del 26 novembre 2007.

Nel riconoscere gli stabilimenti già in possesso di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della L. 283/62, l'autorità competente terrà conto delle informazioni e dei dati già in suo possesso.

Si riporta, a titolo esemplificativo, in Allegato II una lista degli stabilimenti soggetti a riconoscimento.

3. MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE E BOLLO SANITARIO

Gli operatori del settore alimentare potranno immettere sul mercato un prodotto di origine animale manipolato in uno stabilimento soggetto al riconoscimento a norma dell'art. 4, paragrafo 2, solo se lo stesso prodotto è stato contrassegnato, per quanto riguarda le carni fresche, da un bollo sanitario apposto ai sensi e secondo le procedure previste dall'Allegato I, Sezione I, Capo III, del Regolamento n. 854/2004/CE o, ove non previsto, da un marchio di identificazione apposto ai sensi dell'Allegato II, Sezione I, del Regolamento n. 853/2004/CE.

Nel caso in cui uno stabilimento produca sia prodotti a cui si applica il Regolamento CE/853/2004, sia prodotti a cui questo Regolamento non si applica (prodotti composti), l'operatore può utilizzare il marchio d'identificazione anche per gli altri prodotti (Allegato II, Sezione I, Capitolo B, punto 7).

4. DEROGHE

Con l'entrata in applicazione del "pacchetto igiene" e cioè dal 01/01/2006 ed a seguito dell'applicazione della Direttiva 2004/41/CE, sono decadute le deroghe concesse in base alla normativa comunitaria preesistente.

Da un punto di vista generale, è da notare che le misure nazionali da adottare eventualmente in conformità all'articolo 10, paragrafo 3 del Regolamento n. 853/2004, riguardano solo l'adattamento dei requisiti specifici di cui all'allegato III dello stesso regolamento 853, mentre per quanto riguarda le modifiche ai requisiti generali degli stabilimenti, degli impianti e delle attrezzature, è necessario fare riferimento alle misure nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento 852.

Di seguito sarà pertanto fatto riferimento a entrambi i Regolamenti.

E' opportuno sottolineare che i requisiti strutturali e funzionali fissati dai due regolamenti sono, nel loro complesso, molto meno stringenti di quelli fissati dalla precedente normativa, per cui appare necessario che i soggetti che intendono fare richiesta di deroga esaminino attentamente i regolamenti stessi e facciano richiesta solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria. Alla luce di quanto detto il numero e la qualità

4

delle deroghe che verranno concesse per consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali nelle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti sicuramente rispecchierà la "nuova filosofia" dei regolamenti.

5. FORMAZIONE

E' opportuno richiamare l'attenzione degli operatori del settore alimentare sulla idonea formazione del personale che opera all'interno della propria impresa alimentare.

L'operatore deve assicurare che il personale sia adeguatamente informato su:

- rischi identificati
- punti critici di controllo relativi alle fasi della produzione, stoccaggio, trasporto e/o distribuzione
- misure correttive
- misure di prevenzione
- documentazione relativa alle procedure.

Le associazioni del settore alimentare possono diramare linee guida di settore relative all'HACCP e provvedere opportunamente alla formazione dei lavoratori.

L'Autorità competente, nell'ambito delle procedure di controllo e verifica dell'applicazione della normativa alimentare da parte dell'operatore nell'impresa alimentare, dovrà verificare la documentazione relativa alle iniziative intraprese per l'opportuna formazione del personale.

A tale proposito, infatti, è necessario tener sempre presente che qualsiasi miglioramento delle condizioni di produzione igienica delle carni e derivati deve essere suffragato necessariamente da un coinvolgimento diretto del personale addetto alle varie fasi delle lavorazioni attraverso una costante educazione sanitaria.

Questa ha la duplice finalità di garantire una produzione igienica degli alimenti a tutela dei consumatori nonché di salvaguardare gli stessi lavoratori dai rischi connessi con talune malattie a carattere zoonosico.

La formazione del personale precede qualsiasi impiego nelle attività produttive e richiede un continuo aggiornamento mediante corsi e seminari specifici per il personale che opera nei diversi impianti e settori.



ALLEGATO I**A) PRODOTTI NON TRASFORMATI**

- Carni fresche - carni macinate - Carni separate meccanicamente (definizione)
- Preparazioni di carne
- Sangue
- Prodotti della pesca freschi
- Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi
- Latte crudo
- Uova e uova liquide
- Cosce di rana
- Lumache
- Miele
- Altri

Prodotti non trasformati contenenti prodotti di origine vegetale

B) PRODOTTI TRASFORMATI

- Prodotti a base di carne (salame, prosciutto)
- Prodotti a base di pesce (pesce affumicato, pesce marinato)
- Prodotti a base di latte (latte trattato, formaggi, yogurt)
- Ovoprodotti
- Grassi animali trasformati
- Ciccioni
- Gelatina
- Collagene
- Stomaci e budella trattate

I prodotti trasformati includono anche:

- La combinazione di prodotti trasformati: prosciutto e formaggio
- Prodotti ottenuti con particolari tecniche (es. formaggio con latte pastorizzato)

Sostanze che potrebbe essere aggiunte all'elenco (salse con carne, yogurt alla frutta, formaggio alle erbe).

C) PRODOTTI COMPOSTI

- Pizza
- Paste contenenti prodotti di origine animale trasformati
- Piatti pronti
- Prodotti da forno/biscotti con creme, con burro
- Panini con prosciutto/formaggio
- Cioccolato al latte
- Prodotti trasformati in cui un componente è stato sostituito con un ingrediente di origine vegetale (es. prodotti a base di latte dove la componente grassa è stata sostituita con grassi o oli vegetali)
- Preparazioni di uovo come maionese

ALLEGATO II

Lista non esaustiva degli stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento n. 853/2004/CE**• CARNI:**

- Macelli
- Sezionamenti
- Macellazione in allevamento (pollame e lagomorfi)
- Centri di lavorazione di selvaggina
- Stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente
- Stabilimenti che producono prodotti a base di carni

• MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

- Centri di spedizione
- Centri di depurazione

• PRODOTTI DELLA PESCA

- Navi frigorifero e navi officina
- Stabilimenti a terra (inclusi i mercati all'ingrosso e le aste in cui i prodotti della pesca vengono venduti; stabilimenti frigorifero, stabilimenti che producono carne di pesce separata meccanicamente; stabilimenti di trasformazione)

• LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE

- Stabilimenti che trattano latte crudo sia per la produzione di latte fresco trasformato sia che producano prodotti a base di latte a partire da latte crudo.
- Stabilimenti che producono prodotti del latte a partire da prodotti a base di latte già lavorati (es. burro, formaggi da latte in polvere)

• UOVA

- Stabilimenti che trasformano le uova
- Centri di imballaggio

• COSCE DI RANA E LUMACHE

- Stabilimenti che preparano cosce di rana e lumache

• GRASSI ANIMALI TRASFORMATI

- Stabilimenti che raccolgono, stoccano o trasformano materia prima grezza

• STOMACI E VESCICHE

- Stabilimenti che trattano vesciche, stomaci ed intestini

• GELATINE

- Stabilimenti che trasformano la materia prima

• COLLAGENE

- Stabilimenti che trasformano materia prima

STABILIMENTI CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI ESCLUSIVAMENTE DI RICONFEZIONAMENTO OPPURE ASSOCIATE AD ALTRE OPERAZIONI COME PORZIONATURA E/O TAGLIO.

Deliberazione n. 909 del 31/05/2010.

Programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale - Modifiche ai servizi di TPL extraurbano ed urbano nei Bacini di Pesaro - Urbino ed Ancona.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- **DI APPROVARE** l'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che prevede l'integrazione, a far data dal 01/06/2010 o dalla successiva attivazione dei servizi dei chilometri di TPL extraurbano nel Bacino di Pesaro - Urbino per km. 40.031 per un corrispettivo annuo di € 59.200,00 e dei chilometri di TPL urbano del Comune di Fabriano per km. 30.000 per un corrispettivo annuo di € 42.322,50, nonché la modifica per il solo esercizio 2010 della destinazione di alcuni chilometri di servizi del TPL extraurbano nel Bacino di Ancona, già destinati all'attivazione una linea per l'aeroporto, nell'ambito del Programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale 2004-2006, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;

- **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo della spesa derivante dall'adeguamento delle suddette percorrenze chilometriche ammesse a contributo è di € 101.522,50= e trova copertura finanziaria sul capitolo n. 42701153 del Bilancio 2010.

ALLEGATO 1

TPL URBANO

COMUNE	Km.	€/Km.	€	int. km.	int. €	Tot. Km.	Tot. €
Orciano	1.399	1,06	1.478,30	0	-	1.399	1.478,30
Fossombrone	2.779	1,00	2.785,23	0	-	2.779	2.785,23
Fano	780.113	1,43	1.112.101,49	0	-	780.113	1.112.101,49
Pesaro	991.115	1,62	1.609.942,24	0	-	991.115	1.609.942,24
Urbino	1.206.404	1,41	1.701.933,75	0	-	1.206.404	1.701.933,75
Urbania	12.444	1,09	13.608,56	0	-	12.444	13.608,56
PROV. PESARO URBINO	2.994.254		4.441.849,57	0	-	2.994.254	4.441.849,57

COMUNE	Km.	€/Km.	€	int. km.	int. €	Tot. Km.	Tot. €
Senigallia	268.712	1,55	415.378,40	0	-	268.712	415.378,40
Sassoferrato	157.611	2,35	370.430,01	0	-	157.611	370.430,01
Jesi	570.266	1,48	843.414,44	0	-	570.266	843.414,44
Fabriano	354.293	1,41	499.818,86	30.000	42.322,50	384.293	542.141,36
Castelfidardo	77.932	1,41	109.942,57	0	-	77.932	109.942,57
Ancona 1	3.498.441	2,15	7.538.078,79	0	-	3.498.441	7.538.078,79
Ancona 2 (ospedale regionale)	33.520	1,87	62.700,00	0	-	33.520	62.700,00
Ancona 2 (porto)	21.824	2,15	47.025,00	0	-	21.824	47.025,00
Totale Comune Ancona	3.553.785		7.647.803,79	0	-	3.553.785	7.647.803,79
Falconara Marittima	36.553	1,62	59.136,61	0	-	36.553	59.136,61
Osimo	124.180	1,62	200.898,63	0	-	124.180	200.898,63
PROV. ANCONA	5.143.332		10.146.823,31	30.000	42.322,50	5.173.332	10.189.145,81

COMUNE	Km.	€/Km.	€	int. km.	int. €	Tot. Km.	Tot. €
Matelica	48.886	1,47	71.887,14	0	-	48.886	71.887,14
Civitanova Marche	466.951	1,65	772.414,56	0	-	466.951	772.414,56
Recanati	125.758	1,41	177.413,10	0	-	125.758	177.413,10
Tolentino	334.132	1,41	471.376,72	0	-	334.132	471.376,72
Macerata	893.234	1,41	1.260.129,87	0	-	893.234	1.260.129,87
Sarnano	9.173	1,59	14.590,71	0	-	9.173	14.590,71
Camerino	66.008	1,84	121.435,66	0	-	66.008	121.435,66
San Severino Marche	64.239	1,84	118.181,40	0	-	64.239	118.181,40
PROV. MACERATA	2.008.381		3.007.429,16	0	-	2.008.381	3.007.429,16

COMUNE	Km.	€/Km.	€	int. km.	int. €	Tot. Km.	Tot. €
Fermo	667.092	1,56	1.042.174,31	0	-	667.092	1.042.174,31
Porto San Giorgio	59.051	1,56	92.253,30	0	-	59.051	92.253,30
Porto Sant'Elpidio	55.786	1,56	87.152,50	0	-	55.786	87.152,50
Montebranaro	8.742	1,79	15.652,44	0	-	8.742	15.652,44
PROV. FERMO	790.671		1.237.232,55	0	-	790.671	1.237.232,55

COMUNE	Km.	€/Km.	€	int. km.	int. €	Tot. Km.	Tot. €
Acquasanta Terme	17.954	1,25	22.487,37	0	-	17.954	22.487,37
Montefiore dell'Aso	28.389	1,05	29.668,73	0	-	28.389	29.668,73
San.Benedetto del Tronto	448.102	1,69	757.252,09	0	-	448.102	757.252,09
Ascoli Piceno	1.117.581	1,56	1.748.329,42	0	-	1.117.581	1.748.329,42
Folignano	14.700	1,98	29.176,07	0	-	14.700	29.176,07
PROV. ASCOLI PICENO	1.626.726		2.586.913,68	0	-	1.626.726	2.586.913,68

TOTALE URBANI	12.563.364		21.420.248,27	30.000	42.322,50	12.593.364	21.462.570,78
----------------------	-------------------	--	----------------------	---------------	------------------	-------------------	----------------------

TPL EXTRAURBANO

PROVINCIA	Km.	€/Km.	€	int. km.	int. €	Tot. Km.	Tot. €
PESARO-URBINO	8.188.712	1,48	12.109.917,67	40.031	59.200,00	8.228.743	12.169.117,67
ANCONA	8.406.965	1,30	10.960.265,78	0	-	8.406.965	10.960.265,78
MACERATA	7.292.325	1,48	10.790.637,38	0	-	7.292.325	10.790.637,38
FERMO	2.506.252	1,35	3.392.905,88	0	-	2.506.252	3.392.905,88
ASCOLI PICENO	4.591.893	1,44	6.603.802,23	0	-	4.591.893	6.603.802,23

TOTALE EXTRAURBANI	30.986.147		43.857.528,94	40.031	59.200,00	31.026.178	43.916.728,94
---------------------------	-------------------	--	----------------------	---------------	------------------	-------------------	----------------------

TOTALE REGIONE	Km.	€	int. km.	int. €	Tot. Km.	Tot. €
TOTALE URBANI	12.563.364	21.420.248,27	30.000	42.322,50	12.563.364	21.420.248,27
TOTALE EXTRAURBANI	30.986.147	43.857.528,94	40.031	59.200,00	31.026.178	43.916.728,94
TOTALE	43.549.511	65.277.777,21	70.031	101.522,50	43.589.542	65.336.977,21

Deliberazione n. 910 del 31/05/2010.

DPR n. 616/77 art. 81 - DPR n. 383/94 - Accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici e edilizi, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 383/94, per l'immobile sito in comune di Pesaro, Piazzale G. Matteotti 32, viale A. Gramsci 1.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1 - Di dichiarare, ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 616/77 e del DPR n. 383/94, art. 2 e 3, la non conformità dell'immobile sito a Pesaro, piazzale G. Matteotti civico n. 32, viale A. Gramsci civico 1 - COD: PSB0475C01 e al Catasto Terreni del comune di Pesaro al foglio 28, particella 387 e al catasto fabbricati del comune di Pesaro al foglio 28 particella 387 subalterno 17, compreso fra gli immobili, trasferiti al Fondo Immobili Pubblici, con le disposizioni dello strumento urbanistico generale nel comune di Pesaro.
- 2 - Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro per quanto di sua competenza.

Deliberazione n. 911 del 31/05/2010.

Art. 25 della L. n. 210/1985 - Trenitalia SpA Gruppo Ferrovie dello Stato - Officina manutenzione di Ancona Progetto per il prolungamento di mt. 54 di un capannone e tettoia adiacente - Costruzione di un nuovo magazzino - Nuova tettoia in carpenteria metallica e regolarizzazione di conformità urbanistica per un magazzino costruito in via Einaudi n. 1, nel Comune di Ancona - Accertamento della conformità urbanistica ed edilizia.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1 - La conformità con le previsioni del PRG e con il PPE del Porto;
- 2 - La conformità con gli indici urbanistici ed edilizi del PRG e del PPE del Porto;
- 3 - La compatibilità con il parametro urbanistico / edilizio della distanza dalla strada.
- 4 - l'accertamento di conformità / compatibilità urbanistica / edilizia, ora per allora, del magazzino realizzato.
- 5 - di revocare la DGR n. 1639 del 12.10.2009.
- 6 - di fare carico alla PF Pianificazione Urbanistica di trasmettere la presente DGR ed i relativi elaborati del progetto, debitamente timbrati e firmati, al Comune di Ancona e a Trenitalia.

Deliberazione n. 912 del 31/05/2010.

Art. 22 LR n. 20/2001 Segreteria dell'Assessore Almerino Mezzolani - Modifica deliberazione n. 762/2010 per la tipologia del rapporto di lavoro della responsabile sig.ra Fulvi Rosetta.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- la modifica della deliberazione n. 762 del 05.05.2010 di costituzione, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 20/2001, della Segreteria dell'Assessore Mezzolani Almerino nella parte riguardante la nomina della signora Fulvi Rosetta, unità esterna all'amministrazione regionale che in qualità di responsabile passa dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a quello di natura subordinata a tempo determinato di diritto privato, come richiesto dal medesimo Assessore, a decorrere dal 01.06.2010;
 - di instaurare con la signora Fulvi Rosetta, quale responsabile della Segreteria dell'Assessore Mezzolani Almerino dalla decorrenza di cui al punto che precede, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato mediante sottoscrizione di specifico contratto da stipularsi tra le parti a ciò legittimate;
 - di stabilire che alla signora Fulvi Rosetta spetta il corrispettivo economico su base annua, onnicomprensivo delle indennità ex L.R. 54/1997, come stabilito all'allegato "D" della deliberazione n. 1889 del 22.12.2008 per i rapporti di natura privatistica, incrementato degli importi economici di cui al CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 31.07.2009 - biennio economico 2008 - 2009, di €. 30.735,34=, comprensivo dell'importo della citata indennità che per i responsabili delle segreterie degli Assessori è attualmente di annui lordi €. 9.110,40= per dodici mensilità;
 - di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano ulteriori oneri rispetto a quelli precedentemente assunti con la deliberazione n. 762 del 05.05.2010 in quanto il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato comporta a carico del bilancio regionale una minore spesa rispetto a quella derivante dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
 - di confermare quanto altro stabilito con la deliberazione n. 762 del 05.05.2010;
 - di comunicare il presente provvedimento al soggetto interessato.
- Il presente atto è pubblicato, per estratto, sul bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Deliberazione n. 913 del 31/05/2010.

Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Modifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 251/10.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare le modifiche alle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 251 del 9 febbraio 2010 per le parti di seguito indicate;

Modifica delle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 251/10

A pagina 18 e 19 dell'allegato 1, nel capitolo 3.1. "Definizioni generali" modificare la definizione di "Filiera Locali di prodotti agroalimentari di qualità (Filiera Locali di qualità)", sostituendo le frasi di seguito riportate:

• **Filiera Locali di prodotti agroalimentari di qualità (Filiera Locali di qualità)**

.....

- Prodotto unico di riferimento:

• partecipino alla filiera di qualità almeno 20 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera;

.....

- Paniere di prodotti:

• partecipino alla filiera di qualità almeno 50 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera;

.....

- Prodotti biologici delle aree montane:

• partecipino alla filiera di qualità almeno 30 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera;

.....

L'area interessata dalla filiera locale, indicata nel Business Pian, deve essere costituita da intere superfici territoriali di Comuni contigui. Non devono pertanto esserci soluzioni di continuità tra le superfici territoriali dei diversi Comuni prescelti.

Con le frasi:

• **Filiera Locali di prodotti agroalimentari di qualità (Filiera Locali di qualità)**

.....

- Prodotto unico di riferimento:

• partecipino alla filiera di qualità almeno 20 produttori agricoli regionali *locali*, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera;

.....

- Paniere di prodotti:

• partecipino alla filiera di qualità almeno 50 produttori agricoli regionali *locali*, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera;

.....

- Prodotti biologici delle aree montane:

• partecipino alla filiera di qualità almeno 30 produttori agricoli regionali *locali*, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera;

.....

L'area interessata dalla filiera locale, indicata nel Business Pian, deve essere costituita da intere superfici territoriali di Comuni contigui. Non devono pertanto esserci soluzioni di continuità tra le superfici territoriali dei diversi Comuni prescelti.

I prodotti che transitano nella filiera locale e che sono pertanto oggetto del contratto di filiera, debbono essere esclusivamente prodotti ottenuti nell'area così delimitata. Nel caso specifico di animali, questi debbono essere allevati dalla nascita alla macellazione da agricoltori locali aderenti alla filiera.

Deliberazione n. 914 del 31/05/2010.

LR n. 7/2004, art. 21, comma 6 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale" - Modifica e aggiornamento allegato B2.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di integrare l'Allegato B2 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione d'impatto ambientale", con quanto stabilito dall'articolo 57 della L.R. n. 31/2009, introducendo dopo la lettera n duodecies) del punto 6, il seguente:

"n terdecies)

Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse con potenza superiore a 250 KW elettrici da autorizzare nel territorio regionale che devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) capacità di generazione non superiore a 5 MW termici;*
- b) autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale;*
- c) utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell'ambiente (fatta eccezione per gli impianti alimentati a biogas).*

n quattordices)

Impianti che riguardano i progetti di riconversione industriale di cui all'articolo 2 del decreto legge 10 gen-

naio 2006, n. 2 (*Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa*), convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, ferme restando le caratteristiche stabilite dall'art. 57, comma 3 della L.R. n. 31/2009:

a) *esistenza del piano industriale che preveda una dimensione dell'impianto coerente con le esigenze della riconversione;*

b) *preminente interesse di carattere generale sul piano occupazionale;*

c) *utilizzo di nuove tecnologie ecosostenibili;*

d) *valorizzazione delle produzioni in una organizzazione di filiera corta.*”.

Deliberazione n. 915 del 31/05/2010.

Tribunale di Ancona - Atto di citazione notificato in data 8.2.2010 - Prot. reg.le n. 80146/2010 in materia di revoca contributo ex sisma 1997 - Affidamento incarico avv. Marco Maria Fesce.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di costituirsi e resistere nel giudizio promosso, avanti il Tribunale Civile di ANCONA, dal soggetto indicato nel documento istruttorio, con atto di citazione notificato in data 8/02/2010, acquisito al n. 80146 del Prot. dell'Avvocatura regionale del 9/02/2010;

di affidare l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Marche all'Avv. Marco Maria FESCE dell'Avvocatura regionale, conferendogli ogni più ampia facoltà al riguardo, ivi compresa la proposizione di domande nuove, riconvenzionali e di provvedere alla chiamata in causa di terzi;

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio presso la sede dell'Avvocatura della Regione Marche in Ancona, Via Giannelli n. 36.

Deliberazione n. 916 del 31/05/2010.

TAR Marche - Ricorso notificato in data 19.5.2010 - Prot. regionale n. 313498 in materia di rimborso spese legali - Costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Maria Grazia Moretti.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di costituirsi e resistere nel giudizio promosso, avanti il T.A.R. Marche, dai soggetti indicati nel documento istruttorio, con ricorso notificato in data 19/05/2010, acquisito al n. 313498 del protocollo dell'Avvocatura regionale;

di affidare l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Marche all'Avv. Maria Grazia MORETTI dell'Avvocatura regionale, conferendole ogni più opportuna facoltà al riguardo, ivi compresa quella della costituzione nell'eventualità di proposizione di motivi aggiunti;

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in Ancona presso la sede dell'Avvocatura della Regione Marche sita in Via Giannelli, n. 36.

Deliberazione n. 917 del 31/05/2010.

Tribunale civile di Camerino - Atto di citazione notificato in data 22.3.2010 - Prot. reg.le n. 174568/2010 in materia di contributi per danni a beni immobili causati dal sisma del settembre 97 - Costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Paolo Costanzi.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso, avanti il Tribunale Civile di CAMERINO, dal soggetto indicato nel documento istruttorio, con atto di citazione notificato in data 22/03/2010, acquisito al n. 174568 del Prot. dell'Avvocatura regionale del 23/03/2010;

- di affidare l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Marche all'Avv. Paolo COSTANZI dell'Avvocatura regionale, conferendogli ogni più ampia facoltà al riguardo, ivi compresa la proposizione di domande nuove, riconvenzionali e di provvedere alla chiamata in causa di terzi;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in San Severino Marche, presso lo Studio legale dell'Avv. Stefano PACIARONI, Viale Eustachio, n. 11.

L'onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell'Avv. Stefano Paciaroni fa carico al capitolo 10313101 del Bilancio 2010, approvato con L.R. n. 32 del 22/12/2009, vista la D.G.R. n. 2191 del 21/12/09 di adozione del P.O.A./2010.

L'impegno sarà assunto all'atto della liquidazione poiché non è preventivamente quantificabile l'esatto ammontare, determinabile soltanto al termine del giudizio dietro presentazione da parte del professionista di nota spese che verrà liquidata con apposito decreto dirigenziale.

Deliberazione n. 918 del 31/05/2010.

Tribunale civile di Ancona sez. lavoro - Procedimento RG n. 372/2010 - Ricorso per risarcimento danni in materia di conferimento incarichi sub-dirigenziali - Costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Maria Grazia Moretti.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di costituirsi e resistere nel giudizio promosso, avanti il Tribunale di Ancona - Sez. Lavoro, dal soggetto indicato nel documento istruttorio, con atto notificato in data 8/04/2010, iscritto al num. di R.G. 372/2010; di affidare l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Marche all'Avv. Maria Grazia MORETTI dell'Avvocatura regionale, conferendole ogni più opportuna facoltà al riguardo, ivi compresa la proposizione di domande nuove, riconvenzionali e di provvedere alla chiamata in causa di terzi; di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a rilasciare procura speciale al predetto legale, eleggendo domicilio in Ancona, presso la sede dell'Avvocatura regionale in Via Giannelli, n. 36;

Deliberazione n. 919 del 31/05/2010.

Corte di Appello di Ancona - Atto di citazione notificato in data 12.3.2010 - Prot. reg.le n. 153415 Sentenza del Tribunale di Ancona n. 88/09 emessa sulla causa civile RG n. 1506/2001 - Costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Paolo Costanzi.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di costituirsi e resistere nel giudizio promosso, avanti la Corte di Appello di Ancona, dalla società indicata nel documento istruttorio, con atto di citazione in appello notificato in data 12/03/2010, acquisito al num. 153415 del prot. regionale, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 88/09 emessa sulla causa civile R.G. n. 1506/2002; di affidare l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Marche all'Avv. Paolo COSTANZI dell'Avvocatura regionale, conferendogli ogni più opportuna facoltà al riguardo, ivi compresa quella di proporre appello incidentale; di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a rilasciare procura speciale ai predetti legali eleggendo domicilio presso la sede dell'Avvocatura della Regione Marche in Ancona, Via Giannelli n. 36.

Deliberazione n. 920 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti - INRCA di Ancona - Determina del direttore generale dell'INRCA di Ancona n. 295/2010 concernente: "Protocollo d'intesa con l'Università Politecnica delle Marche - Modifica art. 14, comma 1, convenzione ap-

provata con atto n. 814/2009" Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare la determina n. 295 del 30.04.2010, adottata dal Direttore Generale dell'INRCA di Ancona.

Deliberazione n. 921 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 Controllo atti - INRCA di Ancona - Determina del direttore generale dell'INRCA di Ancona n. 294/2010 concernente: "Protocollo d'intesa con l'Università Politecnica delle Marche - Approvazione atto integrativo relativo al periodo 20.12.2009 26.2.2010" - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare la determina n. 294 del 30.04.2010, adottata dal Direttore Generale dell'INRCA di Ancona.

Deliberazione n. 922 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 Controllo atti - INRCA di Ancona - Determina del direttore generale n. 283/2010 concernente: "Affidamento in appalto del servizio di noleggio di n. 17 tritapadelle, comprensivo della manutenzione e fornitura del relativo materiale di consumo per un periodo di quattro anni" - Approvazione parziale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare parzialmente la determina n. 283 del 22.04.2010, adottata dal Direttore Generale dell'INRCA di Ancona, limitatamente alla spesa relativa ai Presidi Ospedalieri di Ricerca dell'Istituto che sono ubicati nel territorio della Regione Marche, e cioè: 1) Por di Ancona; 2) Por di Fermo; 3) Por di Appignano.

Si prescrive, inoltre, che l'Istituto monitori costantemente il rispetto complessivo dei vincoli economici assegnati.

Deliberazione n. 923 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n.

26/96 art. 28 - *Controllo atti - INRCA di Ancona - Determine del direttore generale dell'INRCA di Ancona n. 158/2010 concernente "Presidi ospedalieri di ricerca di Ancona e di Fermo - Modifica dotazione organica personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria" e n. 301/2010 "Chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio" - Approvazione.*

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare la determina n. 158 del 19.02.2010, adottata dal Direttore Generale dell'INRCA di Ancona, a seguito dei chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio forniti dal medesimo con l'atto deliberativo n. 301 del 30.04.2010.

Deliberazione n. 924 del 31/05/2010.
L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 Controllo atti - Determina del direttore generale dell'INRCA n. 289/2010 concernente programmazione di spesa per la fornitura mediante noleggio quadriennale di una TAC da destinare alla UO diagnostica per immagini del presidio di Ancona - Importo totale euro 600.000,00 IVA esclusa - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare, la determina n. 289 del 23.04.2010 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con la prescrizione che il costo sia contenuto nei vincoli economici assegnati, fermo restando che, ai sensi di quanto stabilito con deliberazioni di Giunta regionale n. 213 del 30.01.2001 e n. 943 del 09.05.2001, non costituiscono oggetto della presente attività di controllo, gli aspetti relativi alle procedure finalizzate alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di cui trattasi.

Deliberazione n. 925 del 31/05/2010.
L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti ASUR - Determina del direttore generale n. 437/2010 concernente: "Convenzione con l'Associazione Opere caritative francescane per l'erogazione di prestazioni nel 1° dei n. 4 alloggi protetti riservati ai malati di AIDS e patologie correlate - Periodo 1.12.2009 - 31.12.2010" - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare la determina n. 437 del 29.04.2010, adottata dal Direttore Generale dell'ASUR, con le seguenti prescrizioni:

1) In merito al punto 7) del dispositivo dell'atto n. 437/2010, si evidenzia che, ad oggi, non sono disponibili le risorse nazionali per il finanziamento di tali attività. Si prescrive, pertanto, quanto segue:

a) La Zona Territoriale n. 7 di Ancona dovrà far fronte ai costi di Euro 21.522,40, per l'anno 2010, con le risorse disponibili nel proprio budget 2010 e, nel caso in cui saranno disponibili i finanziamenti nazionali vincolati, sarà possibile, una volta rendicontati i costi, accedere a tale finanziamento;

b) La Zona Territoriale n. 7 di Ancona dovrà garantire tali attività, con risorse proprie, in attesa dell'eventuale finanziamento vincolato, ritenute giuste le disposizioni del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche, indicate nella nota prot. n. 158954/S04/NS del 16.03.2010 "Settore Hiv/Aids - Attuazione D.A. n. 138/2004: continuità assistenziale nel corso del 2010".

Deliberazione n. 926 del 31/05/2010.
L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti - INRCA di Ancona - Determina del commissario liquidatore n. 4/2010 concernente: "Bilancio di esercizio 2009 - INRCA gestione liquidatoria" - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare la determina n. 4 del 30.04.2010, adottata dal Direttore Generale dell'INRCA di Ancona.

Deliberazione n. 927 del 31/05/2010.
L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti - ASUR - Determina adottata dal direttore generale n. 438/2010 concernente: "Approvazione accordo per il servizio ADI con la casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia per il periodo 1.1.2010 - 31.12.2011" - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare la determina n. 438 del 29.04.2010, adottata dal Direttore Generale dell'ASUR.

Deliberazione n. 928 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR 11.26/96 art. 28 - Controllo atti - ASUR - Determina adottata dal direttore generale n. 440/2010 concernente: "Convenzione tra la zona territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto e l'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) per prestazioni sanitarie di riabilitazione dirette al recupero sociale dei soggetti minorati della vista - Anno 2010" - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

approvare la determina n. 440 del 29.04.2010, adottata dal Direttore Generale dell'ASUR.

Deliberazione n. 929 del 31/05/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti - Determina del direttore generale dell'ASUR n. 439/2010 concernente accordo con il Comune di San Benedetto del Tronto per l'erogazione delle prestazioni specialistiche e sanitarie a rilevanza sociale presso il "Centro diurno integrato per anziani" nell'anno 2009 - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare, la determina n. 439 del 29.04.2010 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, prescrivendo, tuttavia, la sottoscrizione di tali atti in tempi utili alla programmazione economica e delle attività della Zona Territoriale.

Deliberazione n. 930 del 31/05/2010.

L. n. 23/1996 art. 7 - Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica - Approvazione schema di convenzione fra Regione Marche e Regione Toscana per il riuso della soluzione tecnologica relativa alla costruzione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione, di cui all'allegato A, concordato tra la Regione Marche e Re-

gione Toscana, relativamente al riuso della soluzione tecnologica sviluppata dalla Regione Toscana nell'ambito dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia scolastica, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato ai Dirigenti delle strutture regionali competenti, nello specifico P.F. "Edilizia scolastica ed Universitaria, Espropriazione, Sicurezza" e P.F. "Sistemi informativi e telematici", alla sottoscrizione della Convenzione autorizzandoli ad apportare tutte le integrazioni e le variazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie ai fini della stipula.

ALLEGATO A

Schema di Convenzione fra la Regione Marche e la Regione Toscana per il riuso della soluzione tecnologica relativa alla costruzione dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica.

PREMESSO CHE:

- l'art. 69 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82, prevede che le Pubbliche Amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, possano fornirli in uso gratuito ad altre Pubbliche Amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze;
- in base al suddetto presupposto, nell'ambito delle attività di cooperazione interregionale, la Regione Marche e la Regione Toscana hanno identificato la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'Edilizia Scolastica, prevista dall'art. 7 della Legge n. 23/96, quale ambito di collaborazione in cui applicare il riuso del sistema informatico in quanto le attività svolte dai competenti uffici regionali presentano significative similitudini e possibilità di cooperazione;
- ai fini del riuso tra la Regione Marche e la Regione Toscana si stabiliscono le modalità per collaborare nell'interscambio d'esperienze e di apporti conoscitivi anche sotto il profilo organizzativo, applicativo e tecnico per la realizzazione dei comuni obiettivi di innovazione del ruolo della Pubblica Amministrazione nel quadro del processo di organizzazione e decentramento amministrativo;
- la Regione Toscana, come previsto dal Piano di Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.) 2006/2010 approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 93/2006, ha individuato la Provincia di Pisa quale struttura di interesse regionale a cui è stato affidato il compito di sviluppare e mantenere i prodotti software, tra cui l'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- la Provincia di Pisa ha aderito come Provincia cedente al progetto "Modelli per Innovare i Servizi per l'Istruzione" (di seguito M.I.S.I.), finanziato dal CNIPA e finalizzato al riuso delle soluzioni tecnologiche sviluppate nel settore dell'istruzione, mettendo a disposizione delle Province richiedenti anche la soluzione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- tra la Regione Marche e la Regione Toscana, sentita anche la Provincia di Pisa, è stato concordato il testo della presente convenzione, che definisce gli accordi operativi per il riuso delle soluzioni tecnologiche relative all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;

TUTTO CIO' PREMESSO**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo.

Articolo 2 - Finalità e oggetto della Convenzione

1. La finalità della presente Convenzione è il trasferimento della piattaforma regionale per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica sviluppata dalla Regione Toscana alla Regione Marche. Tale piattaforma dà la possibilità di poter implementare e gestire i seguenti oggetti:
 - Scheda nazionale relativa all'Anagrafe degli Edifici Scolastici;
 - Scheda dell'intesa istituzionale concernente "indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici scolastici";
 - Localizzazione geo-referenzata degli edifici e dei punti di erogazione del servizio scolastico
 - Gestione delle planimetrie CAD riferite agli edifici scolastici;
 - Gestione delle planimetrie degli edifici scolastici in formato PDF;
 - Gestione delle mappe degli edifici scolastici in formato PDF contenenti l'identificazione delle tipologie e della destinazione d'uso degli spazi;
 - Gestione e profilazione degli utenti;

- Reportistica predefinita relativa ai dati contenuti nella scheda dell'anagrafe degli edifici scolastici.
2. La Regione Marche, valutato che la piattaforma regionale per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica sviluppato dalla Regione Toscana meglio si adatta alle esigenze della programmazione di settore, si impegna a utilizzare tale sistema secondo quanto concordato con la presente Convenzione.

Articolo 3 – Modalità d'attuazione

1. La Regione Toscana autorizza la Provincia di Pisa - in virtù di quanto previsto dal P.I.G.I. 2006/2010 (deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 93/2006) che individua l'Osservatorio Scolastico della Provincia di Pisa quale struttura di interesse regionale a cui è stato affidato il compito di sviluppare e mantenere i prodotti software di gestione delle banche dati dell'istruzione - a trasferire in uso i prodotti dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica alla Regione Marche.
2. Le modalità e la tempistica del trasferimento sono stabilite nel "Prospetto tecnico economico" allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale.
3. Nel "Prospetto tecnico economico" allegato alla presente Convenzione è definito l'importo che la Regione Marche trasferirà alla Provincia di Pisa quale rimborso per le spese di installazione, di prima assistenza per l'utilizzo dei pacchetti software e di formazione iniziale a tutti gli operatori adibiti al controllo e aggiornamento dell'Anagrafe, pari a euro 12.000,00, e i criteri di quantificazione dei costi per l'eventuale successiva assistenza.

Articolo 4 - Doveri e obblighi delle parti

1. La Regione Marche si impegna ad utilizzare i prodotti oggetto della presente Convenzione nel proprio ambito territoriale e per i fini previsti dal presente accordo.
2. I prodotti non potranno essere ceduti a terzi né utilizzati a fini commerciali.
3. La Regione Toscana si impegna affinché la tempistica del trasferimento delle tecnologie e le giornate di formazione, concordate con la Provincia di Pisa, si concludano entro tre (3) mesi dalla firma della presente Convenzione.
4. La Regione Marche e la Regione Toscana concordano che non potranno essere apportate modifiche alla struttura del data base e alle funzioni software dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica concessa in riuso se non quelle che verranno di volta in volta concordate da entrambe le Amministrazioni e successivamente sviluppate dalla Regione Toscana.

Articolo 5 - Diritti delle parti

1. La Regione Toscana affida in uso gratuito e senza scadenza temporale alla Regione Marche i prodotti oggetto della presente convenzione.
2. I referenti per l'Edilizia Scolastica delle due Regioni valuteranno periodicamente gli eventuali nuovi servizi da implementare concordando le risorse necessarie.

Articolo 6 – Durata

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, la presente Convenzione ha durata di tre (3) anni e potrà essere rinnovata con l'accordo delle Parti.

Per la Regione Marche

- Il Dirigente della P.F. "Edilizia scolastica ed Universitaria, Espropriazione, Sicurezza" – Arch. Massimiliano Marchesini
- Il Dirigente della P.F. "Sistemi informativi e telematici" – Dott.ssa Serenella Carota

Per la Regione Toscana - Il Dirigente del Settore Istruzione e educazione - Elio Satti



ALLEGATO allo schema di Convenzione fra Regione Marche e Regione Toscana per il riuso della soluzione tecnologica relativa alla costruzione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica

PROSPETTO TECNICO

Riuso con assistenza specialistica e supporto operativo per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica (AES)

A) Quadro generale

La fornitura è relativa alle attività di riuso con installazione e assistenza specialistica e supporto operativo agli utenti dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, in esercizio per la Regione Toscana (Amministrazione cedente) e la Regione Marche (Amministrazione riusante).

Al fine di sfruttare quanto più possibile le "sinergie produttive" tra le due Regioni, riducendo tempi e costi degli interventi sul sistema, le Regioni concordano sull'opportunità di costituire un nucleo unitario di personale tecnico ed operativo dedicato alla manutenzione, all'assistenza specialistica ed al supporto agli utenti per l'utilizzo del sistema di gestione dell'Anagrafe Edilizia Scolastica.

I Settori delle Amministrazioni coinvolti nella presente Azione sono:

- per quanto concerne la gestione dei dati relativi all'AES il Servizio Governo del Territorio - P.F. "Edilizia scolastica ed Universitaria, Espropriazione, Sicurezza" della Regione Marche ed il Settore Istruzione ed Educazione della Regione Toscana;
- per quanto riguarda gli aspetti tecnico-informatici la Regione Marche e la Provincia di Pisa per la Regione Toscana.

Entrambe le Amministrazioni regionali provvederanno ad indicare, al momento della sottoscrizione della Convenzione, un proprio referente per le comunicazioni eventualmente necessarie durante lo svolgimento delle attività della presente Azione.

B) Descrizione dell'Azione

B1) Elenco e descrizione dei servizi che verranno erogati

B1.1. Messa a disposizione del sistema

I servizi di seguito elencati hanno lo scopo di trasferire alla Regione Marche il sistema dell'AES e di fornire la necessaria assistenza tecnica per rendere operativa la Regione Marche nell'utilizzo dell'applicativo.

In questa fase, la Regione Toscana, attraverso l'attività operativa di cui si farà carico, forma ed assiste i tecnici della Regione Marche affinché questi possano raggiungere la necessaria autonomia nella gestione del sistema.

I servizi previsti sono:

- supporto preliminare al riuso dell'AES presso gli Uffici della Regione Marche ed analisi dell'impatto tecnologico ed applicativo;
- configurazione su SQL 2005 e messa a disposizione dell'applicativo;
- trasferimento di tutta l'anagrafe presente nel data base regionale del MIUR nel data base fornito dalla Regione Toscana;
- supporto all'individuazione delle anomalie nei dati presenti nel data base del MIUR;
- fornitura della tabella scuole regionale così come risulta dai dati del MIUR 2009/2010;
- individuazione degli edifici scolastici non censiti tramite procedure automatiche di incrocio tra lo stato attuale degli edifici censiti e le scuole attualmente presenti sul territorio;
- formazione degli utenti regionali;
- assistenza tecnica ed applicativa durante la messa in esercizio del sistema.



B1.2. Assistenza continuativa all'avviamento durante il periodo stabilito

Successivamente alla messa in esercizio del sistema, per un periodo di 6 mesi dalla firma della Convenzione, verrà svolta attività di assistenza specialistica agli utenti della Regione Marche (help-desk, assistenza applicativa di 2° livello- finalizzata al progetto) per l'utilizzo delle procedure e dei sistemi oggetto del trasferimento.

C) Piano di Lavoro

I servizi oggetto della presente Azione verranno erogati, in conformità ad una pianificazione periodica delle attività e delle priorità e tenendo conto delle risorse disponibili da concordarsi tra le competenti Strutture regionali, nel periodo di sei (6) mesi dalla firma della Convenzione.

Le attività di cui al punto B.1.1. saranno predisposte ed erogate presso la sede della Regione Marche con le procedure precedentemente indicate.

Le attività di cui al punto B.1.2 saranno eseguite tramite assistenza remota, telefonica e telematica.

Qualora la Regione Marche ritenesse necessario un'ulteriore assistenza, formazione, supporto, che vada oltre il periodo individuato, concorderà direttamente con la Provincia di Pisa le procedure e le risorse.

D) Vincoli

La Regione Marche predispone l'ambiente tecnologico, che consiste nella creazione di un dominio regionale su cui far puntare l'applicativo e nell'invio della struttura e dei dati presenti nel data base ministeriale, conformemente alle indicazioni che saranno contenute nel piano di installazione.

E) Svolgimento delle attività

L'avanzamento dei lavori verrà monitorato da entrambe le Amministrazioni regionali periodicamente tramite appositi verbali e collaudi sottoscritti dai referenti regionali.

Il piano di lavoro di cui al punto C) dovrà prevedere le necessarie attività propedeutiche al collaudo per l'accettazione dei prodotti sviluppati.

Alla conclusione delle attività il Settore Istruzione ed Educazione della Regione Toscana ne darà comunicazione scritta al Servizio Governo del Territorio - P.F. "Edilizia scolastica ed Universitaria, Espropriazione, Sicurezza" della Regione Marche.

PROSPETTO ECONOMICO

Riuso con assistenza specialistica e supporto operativo per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica (AES)

A) Costi e riparto tra Amministrazioni

I costi per il trasferimento dell'AES e per l'assistenza all'utilizzo delle procedure sono determinati in modo forfetario ed evidenziati nella seguente tabella, sulla base di una previsione di impegno del personale della Regione Toscana e della Provincia di Pisa che potrà variare nella fase di attuazione del presente accordo.




REGIONE TOSCANA	REGIONE MARCHE
La Regione Toscana si impegna affinché la Provincia di Pisa fornisca la disponibilità del proprio personale per le attività previste ai punti B 1.1 e B 1.2, per le quali si stima un impegno da parte del personale tecnico toscano di almeno 40 giornate lavorative per 2 operatori (un analista programmatore e DBA e una seconda figura per lo sviluppo e l'assistenza), di cui 2-3 giornate dedicata alla formazione degli operatori regionali.	Per la realizzazione delle attività descritte ai punti B 1.1 e B 1.2 la Regione Marche trasferirà alla Provincia di Pisa, ente incaricato dalla Regione Toscana per il trasferimento dell'AES, un contributo di euro 12.000,00 che verrà erogato in un'unica soluzione al termine dell'attività prevista dalla presente convenzione

B) Servizi aggiuntivi

Per le attività e i servizi relativi alla gestione dell'AES che verranno richiesti dalla Regione Marche successivamente al periodo di trasferimento e di supporto all'utilizzo dei programmi (6 mesi), la Regione Marche potrà accordarsi direttamente con la Provincia di Pisa, previa comunicazione alla Regione Toscana, sulla base dei seguenti costi/giornata uomo, al netto di IVA e dei costi di trasferta, viaggio, vitto, alloggio:

	tipologia personale	costo/giornata
figura 1	analista programmatore e DBA	euro 320
figura 2	personale tecnico per lo sviluppo e l'assistenza	euro 260




Deliberazione n. 931 del 31/05/2010.

*LR n. 27/09 "Testo unico sul commercio"
art. 6 - Criteri e modalità per il rilascio
dell'autorizzazione ai Centri di Assistenza
Tecnica alle imprese (CAT).*

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di approvare i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni dei Centri di Assistenza Tecnica nella Regione Marche, come da allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di pubblicare la presente deliberazione sul BUR Marche in forma integrale, compresi gli allegati;
- in attesa delle nuove autorizzazioni a Centri di Assistenza Tecnica alle imprese sono prorogate le autorizzazioni ai CAT di cui alla l.r. n. 26/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Allegato "A"

**CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA
(ART. 6 DELLA LR 27/09)**

CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE REGIONALE

1) DEFINIZIONE ATTIVITA' DEI C.A.T.

Si definiscono Centri di Assistenza Tecnica alle imprese, di seguito denominati C.A.T., le società costituite ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 27/09 "Testo unico sul commercio" e del comma 2 dell'art. 19 della l.r. n. 31/09 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (legge finanziaria 2010)" che forniscono servizi alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

2) SOGGETTI PROMOTORI

I Centri di Assistenza Tecnica alle imprese del settore Commercio, Turismo e Servizi di mercato possono essere promossi dai seguenti soggetti:

- a) associazioni di categoria del settore commercio, turismo e servizi, rappresentate nei consigli delle CCIAA che dimostrino di avere svolto negli ultimi 8 anni dalla data di presentazione della domanda attività inerenti le finalità dei C.A.T.;
- b) almeno tre soggetti privati che dimostrino di avere svolto negli ultimi 8 anni dalla data di presentazione della domanda attività inerenti le finalità dei C.A.T..

Possono partecipare alla costituzione dei CAT di cui alla lettera a) e b) anche i soggetti pubblici interessati.

3) REQUISITI DEI C.A.T.

Sono autorizzabili i C.A.T. che abbiano i seguenti requisiti, il cui complessivo possesso è condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione:

Requisiti giuridici ed impegni formali:

- a) *Forma giuridica:* i CAT sono costituiti nella forma di società di capitale
- b) *Presenza sul territorio:* i CAT dispongono di almeno quattro sportelli dislocati in comuni diversi sul territorio provinciale.

Relativamente alle province di Ascoli Piceno e Fermo, in questa fase di transizione, ed esclusivamente per il quinquennio, gli sportelli possono essere localizzati nei due territori provinciali.

- c) I CAT nominano il Direttore e/o Amministratore e designano, per ogni sportello abilitato, uno o più responsabili dell'assistenza alle imprese.
- d) Impegno a rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente;
- e) Impegno ad accettare il controllo della Regione Marche, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine all'accertamento dei requisiti.

Requisiti di risorsa:

- f) le sedi operative dei CAT devono rispondere alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) Le sedi dei CAT devono essere nella disponibilità degli stessi (titolo di proprietà o contratto pluriennale di locazione o altro titolo di godimento).
- h) Operatività della sede garantita per almeno 5 giorni a settimana.
- i) Per i soggetti di cui al punto 2 lettera a):
al 31/12/2009 il 75% degli iscritti devono appartenere al settore commercio, turismo e servizi.
Per i soggetti di cui al punto 2 lettera b):
al 31/12/2009 il 75% delle procedure amministrative devono appartenere al settore commercio, turismo e servizi.

Requisiti di risultato:

- j) I CAT devono tenere un registro di tutte le pratiche effettuate con l'indicazione del relativo risultato (accolta-respinta-chiarimenti-esiti).
- k) Per il raggiungimento del migliore livello di assistenza e lo svolgimento di specifici servizi i CAT possono convenzionarsi con enti pubblici e con privati, compresi i Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio e con società di consulenza o assistenza.

4) ATTIVITA' DEI C.A.T.

I Centri di Assistenza Tecnica alle imprese svolgono attività di assistenza per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, associate o meno alle organizzazioni di categoria, e in particolare in materia di:

- a) Assistenza tecnica generale;
- b) formazione e aggiornamento professionale;
- c) innovazione tecnologica ed organizzativa;
- d) gestione economica e finanziaria dell'impresa;
- e) accesso ai finanziamenti comunitari, statali e regionali;
- f) sicurezza e tutela del consumatore;
- g) tutela dell'ambiente;

- h) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;
- i) rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- j) certificazione di qualità secondo gli standard internazionali.

5) VALIDITA DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni hanno validità quinquennale.

La P.F. Commercio e tutela del consumatore provvederà ad esaminare ed autorizzare tutte le domande pervenute entro i termini previsti con successivo decreto del dirigente competente.

6) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEI C.A.T.

I C.A.T. debbono essere costituiti a norma di legge, ed in particolare lo Statuto deve contenere:

- ✓ denominazione, che preveda specificatamente il termine "Centro di Assistenza Tecnica per le imprese";
- ✓ oggetto sociale contenente tutte le attività indicate al punto 4);
- ✓ Nello statuto, ovvero in altro atto ufficiale della Società, deve essere espressamente dichiarata la disponibilità a svolgere le attività a favore di tutte le imprese del commercio, del turismo e dei servizi richiedenti i servizi previsti, a prescindere dalla loro eventuale appartenenza ad associazioni imprenditoriali o sindacali.

7) PRESENTAZIONE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Per l'anno in corso i soggetti interessati devono presentare o spedire tramite lettera raccomandata le domande a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche fino al 30 giugno 2010 al seguente indirizzo: Regione Marche – Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio - P.F. Commercio e Tutela del Consumatore – Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona – riferimento: l.r. 27/09 autorizzazione cat.

Il dirigente competente, provvederà, con decreto, ad autorizzare i Centri di Assistenza Tecnica alle imprese, il cui elenco verrà aggiornato annualmente;

Per gli anni successivi i soggetti interessati devono presentare o spedire tramite lettera raccomandata le domande dal 1 al 31 gennaio di ogni anno.

Per la data di invio delle domande e delle integrazioni e di ogni altra comunicazione fa fede il timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 44/94.

La Regione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'interessato oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

La Regione non assume inoltre responsabilità per ritardi conseguenti ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

8) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modello che sarà predisposto con successivo decreto del dirigente competente e corredata dalla seguente documentazione:

- Copia dell'atto costitutivo del C.A.T.;
- Copia dello statuto del C.A.T.;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione di categoria, ed eventualmente da ciascun altro soggetto costituente del C.A.T., che dichiara:
 - a) il numero di aziende commerciali, turistiche e di servizi associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione del C.A.T.;
 - b) di avere svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali, turistiche e di servizi nei 8 anni precedenti la costituzione del C.A.T.;
 - c) di non avere partecipato alla costituzione di altri C.A.T.;
 - d) quanto previsto al punto 3 dalla lettera a) alla lettera k).
- Relazione sulla articolazione strutturale, funzionale e territoriale del C.A.T..
- Curriculum dell'attività di cui al precedente punto b) per ogni soggetto costituente del C.A.T.;

La P.F. Commercio e Tutela del Consumatore si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'espletamento dell'istruttoria e dei relativi controlli.

9) CONTROLLI

I controlli sono effettuati dalla P.F. Commercio e Tutela del Consumatore della Regione Marche, e riguardano la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei C.A.T. e dei soggetti costituenti.

10) REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Nel caso in cui dagli esiti delle verifiche o da altra causa avente valore legale si manifesti la perdita di uno dei requisiti di autorizzazione, il Dirigente della P.F. procede alla notifica della sospensione della struttura dell'elenco dei soggetti autorizzati motivandone le cause e fissando un termine di adeguamento.

Nel caso in cui il soggetto non provveda in detto termine, l'autorizzazione è revocata.

11) MODELLO DI DOMANDA**DOMANDA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI
CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA - C.A.T.**

Al Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio

P.F. Commercio e Tutela del Consumatore

Via Tiziano n.44 – 60125 Ancona

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: COGNOME _____ NOME _____

NATO A _____ IL ____ / ____ / ____

RESIDENTE A _____ VIA _____

CODICE FISCALE _____ IN QUALITÀ DI _____

del C.A.T. sotto indicato:

DENOMINAZIONE _____

COMUNE DI _____ PROV. _____ CAP _____

VIA _____ N. _____ P. IVA _____

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE N. _____ DEL _____

PRESSO LA C.C.I.A.A. DI _____

RIENTRANTE TRA I SOGGETTI COSTITUTORI DI CUI AL (barrare la casella interessata):

☐ PUNTO 2) – LETTERA a) – ALLEGATO “A” – ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

☐ PUNTO 2) – LETTERA b) – ALLEGATO “A” – ALTRI SOGGETTI

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione per il C.A.T. sopra indicato, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 27/09 e del comma 2 dell'art 19 della Legge regionale n. 31/09

All'uopo allega la seguente documentazione:

- Copia dell'atto costitutivo del C.A.T.;
- Copia dello statuto del C.A.T.;
 - a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al punto 8) dei criteri – Allegato "A" del presente atto;
 - b) Curriculum dell'attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali, turistiche e di servizi svolta negli 8 anni precedenti la costituzione del C.A.T., per ogni soggetto costituente del C.A.T.;
- Relazione sulla articolazione strutturale, funzionale e territoriale del C.A.T..

DATA

FIRMA

Deliberazione n. 932 del 31/05/2010.

D.M. n. 2295/2008 "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" - Approvazione schema di accordo di programma.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di accordo di programma per la realizzazione del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", ai sensi del DM 26 marzo 2008 n. 2295", così come riportato nel documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare mandato al Dirigente della P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale di sottoscrivere il suddetto accordo di programma, autorizzandolo ad apportare al testo allegato le integrazioni e le variazioni non sostanziali che si renderanno necessarie ai fini della stipula.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

Divisione V



REGIONE MARCHE

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE "

L'anno duemila..... il giorno del mese di, in Roma, nella sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative

tra

la Regione Marche (C.F. 80008630420) nella persona diin qualità di Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia privata, Edilizia residenziale pubblica e sociale, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.....del

e

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative (C.F. 97439910585) rappresentato dal..... in qualità di Direttore generale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data....., registrato alla Corte dei conti il

\\ORMA2002\dati1\giunta\utenti\Edilizia\EZ01.DIRIG P.F. EDIL\PROGRAMMA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE\dgr approvazione schema accordo.doc

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano;
- con decreto ministeriale 26 marzo 2008, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 2008, registro n. 4, foglio n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 2008, n. 115 è stato attivato un programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri con presenza di condizioni di forte disagio abitativo;
- con il citato decreto 26 marzo 2008 è stato altresì effettuato, per le finalità sopraindicate, il riparto tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano della disponibilità di euro 280.309.500,00 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 e determinata, altresì, la quota di cofinanziamento regionale in misura pari al trenta per cento delle risorse statali attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma e determinata nella misura pari al 14 per cento del finanziamento complessivo Stato-regione la quota di finanziamento comunale in relazione a ciascuna proposta di intervento;
- la Regione Marche con decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia privata, Edilizia residenziale pubblica e sociale n.39 del 9.9.2008 ha approvato il bando di gara di cui all'articolo 8 del richiamato decreto 26 marzo 2008;
- con decreto ministeriale n.727 del 3.9.2009, è stata nominata la Commissione di cui all'articolo 9 del decreto 26 marzo 2008, successivamente modificata nella sua composizione con decreto n.151 del 15.2.2010, per la selezione delle proposte presentate dai comuni da ammettere a finanziamento formata da rappresentanti designati regionali, ministeriali e dell'Anci;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 26 marzo 2008 ha messo a disposizione della Regione Marche, per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", la somma di euro 5.324.759,26;
- la Regione Marche con deliberazione di Giunta n. 804 del 16.6.2008 ha messo a disposizione ai sensi dell'articolo 4 del decreto 26 marzo 2008 la quota di cofinanziamento richiesto pari ad euro 1.597.427,78;
- la Commissione selezionatrice delle proposte da ammettere a finanziamento di cui al citato decreto ministeriale n.727 del 3.9.2009, modificata nella sua composizione con successivo decreto n.151 del 15.2.201, ha inoltrato, a conclusione dei propri lavori, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per le politiche abitative e alla Regione Marche la graduatoria delle proposte pervenute riportante, per ciascuna proposta, il punteggio attribuito ed il

\\ORMA2002\dati\1\giunta\utenti\Edilizia\EZ01.DIRIG P.F. EDIL\PROGRAMMA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE\dir approvazione schema accordo.doc

finanziamento richiesto e con evidenziazione delle proposte ammissibili a finanziamento nei limiti delle risorse a disposizione;

- con nota in data 29 maggio 2009, prot. 6769 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per le politiche abitative ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, di provvedere al versamento sul cap. 3570 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" dello stato di previsione dell'entrata, dell'importo complessivo di euro 280.309.500,00 ai fini della successiva riassegnazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 7438 (p.g.2) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su un apposito piano gestionale denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile";

- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data è stata riassegnata la somma di eurosul capitolo 7438 (p.g.2) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2008;

- con decreto direttoriale n. prot., del, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il, registro n., foglio n., è stata ratificata la graduatoria delle proposte di "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" presentate dai comuni della Regione Marche ritenute ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione Marche medesima e già approvata dalla Regione Marche con del.....;

- con decreto direttoriale n. del sono state impegnate le risorse di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2008 destinate al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile";

- occorre individuare le procedure attuative del programma in argomento anche al fine di definire tempi e modalità di accreditamento alla Regione Marche per il successivo trasferimento ai Comuni interessati del finanziamento a carico dello Stato;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Disposizioni generali)

1. Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo di programma.

\\ORMA2002\dati\1giunta\utenti\Edilizia\EZ01.DIRIG P.F. EDIL\PROGRAMMA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE\dgr approvazione schema accordo.doc



Articolo 2
(Oggetto dell'Accordo di programma)

1. Oggetto del presente Accordo sono i programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ricadenti nella Regione Marche oggetto di finanziamento statale e regionale riportati nella seguente tabella:

COMUNE	Finanziamento statale	Finanziamento regionale	Importo complessivo finanziamento Stato - Regione
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
TOTALE

Articolo 3
(Concorso finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana a canone sostenibile" ricadente nella Regione Marche, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Marche contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

- a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, con euro attribuite alla Regione Marche ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2008;

b) Regione Marche con euro, come quota di finanziamento richiesta ai fini dell'accesso alle risorse statali, sulla base dell'impegno assunto con delibera di Giunta adottata ai sensi dell'articolo 4 del richiamato decreto ministeriale 26 marzo 2008.

2. La Regione Marche entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di programma conferma, con idoneo atto amministrativo, la disponibilità finanziaria del cofinanziamento richiesto ai fini dell'accesso alle risorse statali di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2008 con indicazione dei relativi capitoli di bilancio.

3. In mancanza del provvedimento di cui al precedente punto 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative non procederà agli adempimenti previsti dal presente Accordo di programma e, in particolare, al trasferimento dei fondi statali di cui al comma 1, lett. a), alla Regione Marche.

Articolo 4

(Accordi, intese o convenzioni con i Comuni beneficiari del finanziamento pubblico)

1. Entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di programma la Regione Marche procede, con ciascun Comune ammesso a finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l'altro, le modalità attuative dei singoli programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche statali e regionali.

2. Gli accordi, le intese ovvero le convenzioni di cui al comma 1 sono sottoscritti solo a seguito della avvenuta verifica di coerenza, da effettuare da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma di cui all'articolo 6, dei progetti definitivi e del relativo quadro economico generale con la proposta di "Programma di riqualificazione urbana a canone sostenibile" ammessa a finanziamento a seguito delle procedure di selezione approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data prot Copie conformi di detti accordi, intese o convenzioni sono trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di richiesta di erogazione della quota di finanziamento di cui al successivo articolo 5, lettera b) del presente accordo di programma.

3. Al fine di consentire le verifiche di cui al comma 2, il progetto definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti, dovrà essere trasmesso al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, da ciascun Comune ammesso a finanziamento, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di programma.

4. La Regione Marche, sulla base delle modalità indicate nei singoli accordi, intese o convenzioni, provvederà al trasferimento al soggetto attuatore beneficiario del cofinanziamento statale e regionale delle risorse spettanti. I trasferimenti di risorse ai singoli comuni dovranno essere effettuati a valere sulle risorse statali e regionali secondo le rispettive percentuali di cofinanziamento.

5. La Regione Marche si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun programma stabiliti negli accordi, intese o convenzioni nonché a recuperare i finanziamenti statali e

\\ORMA2002\dati1\giunta\utenti\Edilizia\EZ01.DIRIG P.F. EDIL\PROGRAMMA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE\ldgr approvazione schema accordo.doc



regionali, nel caso inadempienza da parte del Comune secondo quanto stabilito nei singoli accordi, intese o convenzioni dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Agli accordi, intese o convenzioni di cui al comma 1 è allegato il presente Accordo di programma che ne costituisce parte integrante.

Articolo 5

(Modalità di trasferimento delle risorse statali)

1. Le risorse statali in conto capitale indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Accordo di programma, pari complessivamente a euro sono trasferite alla Regione Marche su apposito conto corrente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato vincolato all'attuazione del "Programma di riqualificazione per alloggi a canone sostenibile" oggetto del presente Accordo di programma secondo le seguenti modalità:

- a) 40% del finanziamento spettante (pari a €) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo di programma;
- b) 30% del finanziamento spettante (pari a €) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 35% del finanziamento complessivo Stato-Regione;
- c) 30% del finanziamento spettante (pari a €) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 70%. La quota finale di finanziamento sarà decurtata della quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati.

Articolo 6

(Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma)

1. La Regione Marche individua quale Responsabile del presente Accordo di programma il Dirigente della P.F. Edilizia privata, Edilizia residenziale pubblica e sociale della medesima Regione.

2. Il Responsabile dell'attuazione dell' Accordo ha il compito di:

\\ORMA2002\dati\1\giunta\utenti\Edilizia\EZ01.DIRIG P.F. EDIL\PROGRAMMA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE\edgr approvazione schema accordo.doc



- a) effettuare le verifiche necessarie alla sottoscrizione degli accordi, intese o convenzioni di cui all'articolo 4 ;
- b) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori, mediante il presente Accordo e le singole convenzioni di cui all'articolo 4;
- c) concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione dei singoli programmi;
- d) proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative ai fini della successiva approvazione d'intesa con il Ministero:
 - modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che alterino la coerenza dei programmi ammessi a finanziamento;
 - motivate ipotesi di modifiche concernenti: rimodulazioni dei programmi costruttivi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
 - riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
 - iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma;
- e) predisporre, fino alla conclusione dei programmi di cui all'articolo 2, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento del presente Accordo di programma da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative.
- f) effettuare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Direzione generale per le politiche abitative, le comunicazioni di cui all'articolo 5 per il trasferimento delle quote di finanziamento previste;

Articolo 7

(Revoche ed economie)

1. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli programmi costruttivi in ciascun Comune, dovrà essere, qualora non riprogrammata, riaccreditata dalla Regione Marche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 8

(Collaudo degli interventi)

1. Ciascun Comune ammesso al finanziamento pubblico statale e regionale provvede, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, alla nomina di una Commissione di collaudo in corso d'opera composta da tre membri – di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative, uno su designazione della Regione Marche ed uno su individuazione del Comune medesimo.

\\ORMA2002\dati\1\giunta\utenti\Edilizia\EZ01.DIRIG P.F. EDIL\PROGRAMMA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE\edgr approvazione schema accordo.doc



2. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con riferimento a quanto indicato all'articolo 7, lettera d) del decreto ministeriale 26 marzo 2008, nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra la Regione Marche e il Comune beneficiario del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l' effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento.

3. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento.

Articolo 9 **(Disposizioni finali)**

1. Il presente Accordo di programma, redatto in tre esemplari, diviene esecutivo dalla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del relativo decreto direttoriale di approvazione.

2. Copia del presente Accordo di programma e del relativo decreto approvativo è trasmesso, a cura della Regione Marche a ciascun Comune ammesso a finanziamento, ai fini degli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti :
il Direttore Generale per le politiche abitative

.....

Per la Regione Marche:

il Dirigente della P.F. Edilizia privata, Edilizia residenziale pubblica e sociale

.....



Deliberazione n. 933 del 07/06/2010.

Integrazione della DGR n. 224/2010 recante "Attuazione piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con delibera amministrativa del Consiglio regionale n. 284/99, a sostegno della DGR 986/2009 tramite l'utilizzo dei fondi regionali di investimento, di cui al cap. n. 42302209 del bil. 2010".

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di integrare il dispositivo della DGR n. 224/2010 con un ulteriore punto così formulato:

- *"di sostenere le Amministrazioni provinciali che, tramite accordi interprovinciali, si sono impegnate nella collaborazione per la gestione dei rifiuti urbani."*

Deliberazione n. 934 del 07/06/2010.

Fondo europeo della pesca PO Italia 2007/2013 - reg. CE n. 1198/2006 - Modifica DGR n. 2171/2009 limitatamente all'annullamento e sostituzione dell'allegato "A" concernente "Criteri e modalità attuative Asse 4, Sviluppo sostenibile delle zone di pesca".

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- con riferimento alla programmazione comunitaria 2007-2013 del Fondo europeo per la pesca, di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, nel cui ambito di operatività la Regione Marche agisce in qualità di Organismo Intermedio, cui è delegata l'attuazione di alcune delle misure del Programma Operativo Italia di riferimento:

- di modificare la propria precedente delibera n. 2171 del 21/12/2009 avente ad oggetto "implementazione a livello regionale del Fondo Europeo per la Pesca di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006 - approvazione criteri e modalità attuative dell'Asse 4, *Sviluppo sostenibile delle zone costiere* del FEP", limitatamente all'allegato "A", che viene annullato e sostituito con l'allegato "A" al presente atto, in quanto superato a seguito della ulteriore definizione delle modalità applicative riferite all'asse 4 del programma di che trattasi;
- di ridefinire pertanto i criteri e le modalità attuative dell'Asse 4, Misura 4.1. *"Sviluppo delle zone di pesca"*, secondo quanto riportato nell'Allegato "A" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;
- di rinviare al dirigente della struttura regionale competente per materia quanto all'emanazione dell'avviso

pubblico necessario alla selezione dei GAC, in linea con il disposto della D.G.R. n. 1285/2008;

- di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto nel BUR Marche, ai sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17.

ALLEGATO A

REGIONE MARCHE
FEP – Fondo Europeo per la Pesca
Programmazione 2007-2013

**CRITERI E MODALITA’
ATTUATIVE ASSE 4,
Misura 4.1
*SVILUPPO
DELLE ZONE DI PESCA***

*Premessa***I PARTE GENERALE**

- 1.1 Obiettivi e finalità dell'Asse 4
- 1.2 Articolazione dell'Asse 4
- 1.3 Riferimenti normativi

II MODALITA' DI ATTUAZIONE REGIONALE

- 2.1 Le zone ammissibili
- 2.2 Criteri di eleggibilità dell'area
- 2.3 Criteri di eleggibilità del partenariato e modalità costitutive
- 2.4 Caratteristiche e contenuti della strategia integrata di sviluppo locale
 - 2.4.1 misure e azioni ammissibili
 - 2.4.2 spese ammissibili, dotazione finanziaria complessiva e finanziamenti aggiuntivi
- 2.5 Procedure, calendario per la selezione dei gruppi e circuito finanziario
- 2.6 Criteri di valutazione
- 2.7 Sistema di gestione e controllo

Premessa

L'Asse 4 del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 costituisce la prima opportunità e sfida per la regione Marche di mettere in opera un programma di sviluppo territoriale locale nelle zone costiere.

Come il programma Leader (*Liaisons entre actions de développement de l'économie rurale*)¹ in agricoltura è stato il volano nell'ultimo ventennio dello sviluppo territoriale delle aree rurali, attraverso un maggior coinvolgimento degli operatori locali e della collettività e attraverso l'integrazione degli strumenti di intervento e l'attuazione di iniziative multisettoriali, così l'Asse 4 del FEP si applica con le stesse modalità alle aree costiere.

Se nei principi ispiratori e nella struttura generale l'Asse 4 del FEP e il Leader possono considerarsi sovrapponibili, esistono sostanziali differenze rispetto al contesto di applicazione ed alla dotazione finanziaria dei due programmi.

A seguito di una prima serie di interventi ed incontri attivati dalla Regione Marche con gli attori locali e con i potenziali promotori nella creazione dei futuri Gruppi di Azione Costiera (GAC), è stato elaborato il presente documento che si articola in due parti:

- una parte generale che descrive sinteticamente i principi dell'asse 4 così come enunciato nei regolamenti base ed attuativi del FEP, ivi incluse le indicazioni fornite dalla Commissione Europea e dallo Stato rispettivamente attraverso i documenti guida e il Programma Operativo;
- una seconda parte contenente le procedure di attuazione dell'Asse nella regione Marche ivi inclusi l'individuazione delle aree, i criteri di valutazione per la selezione dei Gruppi e delle strategie, nonché le schede delle misure ammissibili, il quadro finanziario ed il sistema di gestione e controllo.

Va, infine, ricordato che al presente documento seguirà l'uscita dell'avviso pubblico per la selezione dei Gruppi e delle loro strategie e che l'opera di sensibilizzazione della Regione Marche proseguirà sino alla costituzione effettiva degli stessi, al fine di supportare il territorio in questa delicata fase di concertazione e aggregazione.

Il referente per l'Asse 4 del Fondo Europeo per la Pesca è la *P.F. Attività ittiche e faunistico-venatorie* della Regione Marche sita in Via Tiziano, 44 - cap. 60125 Ancona - tel. 071 806 3738, Fax 071 806 3055, e-mail: funzione.attivitaittichefaunistiche@regione.marche.it.

¹ L'iniziativa Comunitaria LEADER è stato un esperimento di politica di sviluppo rurale fondato su un approccio bottom-up ed integrato particolarmente importante e di successo nell'UE. In prima istanza, viene definito un territorio rurale delimitato e costituito un Gruppo di Azione Locale (GAL) formato da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private operanti nello stesso territorio. Il GAL è incaricato di proporre e, dopo l'approvazione della Commissione europea, di realizzare un Programma di Sviluppo Locale (PSL) finanziato con i fondi dell'UE.

Leader: il termine risulta dalle iniziali delle parole francesi "Liaison entre actions de développement de l'économie rurale" che significano "Collegamento tra le azioni di sviluppo dell'economia rurale". La prima esperienza si era avuta con la riforma dei Fondi strutturali del 1988, per poi essere continuata con Leader II nella fase 1994 - 1999. Leader+: il "più" caratterizza la terza generazione di Leader ed indica che esso nel periodo 2000 - 2006 non doveva essere semplicemente una terza fase, ma qualcosa di più. Specialmente per quanto riguarda il metodo innovativo di affrontare i problemi delle zone rurali. Nella programmazione 2007-2013 il Leader è entrato nella struttura del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) all'Asse 4.

I PARTE GENERALE

1.1 Obiettivi e finalità dell'Asse 4

Nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, a complemento degli altri strumenti comunitari, il Fondo europeo per la pesca (FEP) finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle zone di pesca (CAPO IV: *Asse prioritario 4*, Reg. (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006).

Gli obiettivi della strategia di sviluppo locale delle zone di pesca si articolano in 4 ambiti di riferimento (art. 43 del Reg. (CE) n. 1198/2006) all'interno dei quali si andranno a realizzare, attraverso specifiche misure, aspetti di innovazione, sostenibilità e valorizzazione di aree legate alla pesca e all'acquacoltura (Schema n. 1).

Le misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca mirano a mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura nonché a preservare e incrementare l'occupazione sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale connesse ai mutamenti in atto nel settore ittico, promuovendo la qualità dell'ambiente costiero e la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca.

Gli interventi di sviluppo locale dovranno essere realizzati da parte di "gruppi" di rappresentanti dei vari settori socio-economici pertinenti del territorio di riferimento.

La differenza principale tra l'asse 4 e le altre misure del FEP non risiede, infatti, nel contenuto delle azioni, ma nel modo in cui queste azioni vengono attuate: sono le stesse comunità attraverso i suddetti "gruppi" ad individuare, proporre ed attuare le misure più idonee alla loro zona.

Tale metodologia, definita "bottom-up", presenta una serie di vantaggi che rendono l'Asse 4 un valido strumento per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca, tra i quali si evidenziano le seguenti potenzialità: stimolare lo sviluppo locale endogeno, incrementare la capacità organizzativa delle comunità dedite alla pesca e la rottura dei circoli viziosi del declino incoraggiando l'innovazione².

Il valore aggiunto dell'asse 4 rispetto agli altri tre assi, ovvero la possibilità che viene offerta ai partenariati di presentare Piani che attuino le azioni e gli obiettivi sulla base della specificità dell'area di riferimento è, anche, la capacità di mobilitare maggiori risorse locali per lo sviluppo. Questo accade perché gli attori locali hanno una conoscenza più profonda delle opportunità offerte dalle risorse disponibili nella loro area. E' in questo senso che tale approccio è uno strumento idoneo per innescare processi di sviluppo locale endogeno e di governance capace di accrescere e/o costruire le capacità organizzative delle comunità locali. Sotto questo aspetto i GAC giocheranno un ruolo di rilievo nell'unire le organizzazioni pubbliche, private e civili operanti in un dato territorio e nel condurre, in tal

² Commissione Europea, 29.5.2006 "SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA: GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELL'ASSE 4 DEL FEP"

modo, alla produzione dei metodi, regole, conoscenze e competenze necessarie per perseguire insieme obiettivi comuni.

L'Asse 4, inoltre, è uno strumento mirato per evitare il declino della pesca promuovendo l'innovazione nel settore nel senso che molte delle azioni dovranno essere attuate da addetti del settore della pesca (art. 44, comma 4 del regolamento di base) attraverso il trasferimento e l'adattamento di strategie anche sperimentate altrove, l'introduzione di nuovi prodotti, processi, modelli organizzativi o mercati. In questa ottica, la cooperazione (vedi Misura 4.4.1, cap. 2.4.1) fra territori inclusi nella strategia di sviluppo locale sarà cruciale per facilitare il trasferimento e l'adattamento di innovazioni sperimentate nel resto d'Europa.

Addentrando maggiormente negli elementi che compongono l'Asse, approfonditamente trattati nel capitolo successivo, è opportuno evidenziare l'importanza cruciale della qualità del partenariato alla base di un Gruppo di Azione Costiero e della sua strategia per la realizzazione dei succitati obiettivi. Esso, infatti, solo qualora realmente rappresentativo della comunità dell'area potrà rafforzare l'identità locale e creare nuove reti di relazioni sul territorio tra gli attori, pubblici e privati, e tra questi e i partenariati di altre aree.


✓

Schema 1: Obiettivi e Azioni dell'Asse 4 del FEP

Obiettivo globale

Macro Obiettivi

Azioni ammissibili



1.2 Articolazione dell'Asse 4

Gli elementi che compongono l'Asse 4 del FEP sono i seguenti (Schema 2):

a) IL TERRITORIO:

L'impostazione dell'Asse 4 è territoriale ed il territorio a cui si fa riferimento non è più visto in senso passivo, con confini amministrativi fissi e dipendente da sovvenzioni pubbliche, ma piuttosto come "territorio progetto", ovvero costituito da organizzazioni attive che collaborano verso un obiettivo comune ed il cui confine è delimitato appunto dai progetti e dai partner che li eseguiranno.

Il regolamento base del FEP dispone alcune caratteristiche che le zone di pesca devono avere per essere eleggibili nell'ambito dell'Asse 4 come ad esempio le dimensioni che dovranno essere limitate, generalmente inferiori al livello NUTS 3 e presentare caratteristiche geografiche, economiche e sociali sufficientemente coerenti. Il regolamento prevede, inoltre, che il territorio rappresenti, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.

In relazione al settore ittico, le zone prioritarie devono avere caratteristiche che comprendono una bassa densità di popolazione, un settore della pesca in declino e piccole comunità attive nel settore della pesca. E' interessante evidenziare, in linea con quanto sopra, che qualora le comunità dedite alla pesca individuate siano geograficamente disperse e troppo piccole per poter applicare autonomamente una strategia duratura, una possibilità consiste nel raggruppare aree discontinue sulla base di un tema o di una sfida comune³.

Il Programma Operativo FEP Italia affida a ciascun Organismo Intermedio, nell'ambito della propria autonomia, di individuare le zone di pesca ammissibili.

b) LA STRATEGIA E IL PIANO DI SVILUPPO LOCALE:

Fra i più importanti fattori di successo dell'Asse 4 trova posto la corretta identificazione delle principali difficoltà e delle esigenze reali delle comunità dedite alla pesca dell'area, seguita da una analisi delle potenzialità di sviluppo dell'intero territorio del GAC (Analisi SWOT⁴). La definizione di una visione complessiva per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca rappresenta indubbiamente uno dei passaggi più importanti verso l'elaborazione di una strategia di sviluppo efficace. Saranno i Gruppi a garantire la realizzazione della suddetta analisi da cui partire per elaborare e proporre una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) integrata e basata su una metodologia bottom up.

³ Commissione Europea, 29.5.2006 "SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA:GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELL'ASSE 4 DEL FEP"

⁴ L'analisi SWOT, conosciuta anche come Matrice TOWS, è uno strumento di pianificazione strategica usata per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo deve prendere una decisione per raggiungere un obiettivo.

La strategia si concretizzerà nella definizione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) in cui sono definite nel dettaglio le azioni che si andranno ad attuare. Le azioni saranno scelte tra le misure ammissibili indicate e dovranno essere coerenti con la strategia elaborata dal gruppo. Si sottolinea più volte nei documenti guida l'importanza di integrare le azioni e basare il Piano sull'interazione tra operazioni, settori ed attori del territorio al fine di non vanificare tutti i potenziali vantaggi della metodologia territoriale.


c) IL GRUPPO:

Ogni Gruppo di Azione Costiera (GAC) sarà costituito da un partenariato pubblico-privato dell'area costiera di riferimento.

Il partenariato, nei principi dello sviluppo territoriale, si basa su tre concetti chiave:

- Rappresentare: i gruppi locali devono rappresentare “partner pubblici e privati dei vari settori socioeconomici interessati, in base ad un principio di proporzionalità”. Lo scopo, in questo caso, è quello di raggiungere un equilibrio tra la composizione socioeconomica della zona e la composizione del partenariato. In genere, nessun gruppo dovrebbe avere una posizione dominante.
- Implementare una strategia: all'interno del partenariato dovranno essere presenti attori ed organizzazioni in grado di incidere sul buon esito della strategia anche attraverso il loro coinvolgimento attivo nella selezione dei progetti locali.
- Dimostrare la capacità amministrativa: i gruppi devono disporre di capacità amministrative e finanziarie sufficienti per gestire le diverse forme di intervento e portare a termine le operazioni programmate.” Alcuni gruppi locali potrebbero disporre di tali capacità all'interno della propria organizzazione, mentre in altri casi potrebbe essere necessario affidarsi ad uno dei membri del partenariato o ad un organismo esterno in grado di gestire fondi pubblici.

Schema 2: I cardini dello Sviluppo territoriale



1.3 Riferimenti normativi

Si riporta di seguito la normativa di riferimento del FEP. L'elenco rappresenta un'utile guida, ma lo stesso non è da considerarsi esaustivo.

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
- Vademecum FEP del 26/03/2007, elaborato dalla Commissione europea;
- Decisione della Commissione europea C(2007) 6792 del 19/12/2007 che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013;
- Programma Operativo FEP per il settore pesca in Italia – versione dicembre 2007;
- D.G.R. n. 906 del 07/07/2008, concernente implementazione a livello regionale del Fondo Europeo per la Pesca di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006 – presa d'atto degli strumenti di programmazione attuativi, inclusa la decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Italia 2007-2013, oltre modulazione delle risorse finanziarie di spettanza;
- D.G.R. n. 1285 del 29/09/2008 concernente implementazione a livello regionale del Fondo Europeo per la Pesca di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006 – presa d'atto documenti elaborati dalla Cabina di Regia, ivi compresa la rimodulazione delle risorse finanziarie di spettanza, con conseguente modifica ed integrazione della precedente delibera n. 1184 del 31/10/2007;
- Decreto capo dipartimento delle politiche europee e internazionali (MiPAAF) n. 576 del 25/06/2008 relativo all'istituzione della Cabina di regia e s.m.i.;
- D.M. n. 50 del 09/09/2009 del MiPAAF di approvazione delle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013;



II MODALITA' DI ATTUAZIONE REGIONALE

2.1 Le zone ammissibili

L'Asse 4 del FEP si applica al territorio della regione Marche nel rispetto dei limiti di seguito descritti e che riguardano le caratteristiche che devono possedere i territori su cui si propone di attuare la strategia integrata di sviluppo locale.

Riguardo all'individuazione delle zone ammissibili, la scelta regionale è stata quella di delimitare l'applicabilità dell'Asse 4 del FEP ad aree costiere sulla base della combinazione di alcuni parametri e nel rispetto delle caratteristiche territoriali dettate dal PO (Programma Operativo Italia).

Tale delimitazione e scelta di parametri rappresenta l'esigenza di concentrare le risorse, di consentire un avvio semplificato alla prima esperienza di approccio territoriale "bottom up" alle zone di pesca e di assicurare a ciascun gruppo un budget sufficiente a dare impulso a processi di sviluppo innovativi, evitando così la dispersione delle risorse.

I parametri fondamentali utilizzati ai fini dell'individuazione delle zone ammissibili riguardano la localizzazione geografica rispetto al mare, l'importanza amministrativa dell'area, l'attività di pesca, il numero di addetti nel settore e nell'indotto, la diversificazione delle aree rispetto ai territori ammessi all'attuazione dell'approccio Leader del PSR (Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche, Asse IV, 2007-2013).

I territori oggetto dell'applicazione dei parametri costituiscono entità geografiche omogenee composte da unità amministrative non inferiori al livello comunale; ne consegue che i gruppi che si andranno a costituire delimiteranno un territorio dato dall'insieme delle aree comunali aderenti ai gruppi stessi.

Dall'applicazione dei singoli parametri e criteri emergono rispettivamente le seguenti caratteristiche territoriali che andranno a delimitare il territorio ammissibile:

- a. La definizione ISTAT di "zona costiera" è la seguente: *"Comune con territorio che tocca il mare o con una parte del territorio entro 5 km dalla costa"*. Il criterio prescelto è stato quello di ammettere i Comuni con diretto accesso al mare, al fine di escludere le aree prive di attività di pesca professionale. Dei 246 Comuni che costituiscono la regione Marche, 35 rientrano⁵ nella definizione di Comune Costiero. Di questi ultimi, 23 sono i Comuni con diretto accesso al mare, ovvero i comuni di: Fano, Gabicce Mare, Mondolfo, Pesaro, Civitanova Marche, Porto Recanati, Potenza Picena, Altidona, Campofilone, Fermo, Pedaso, Porto San Giorgio, Porto Sant'elpidio,

⁵ Comune di: FANO, GABICCE MARE, GRADARA, MONDOLFO, PESARO, SAN COSTANZO, CIVITANOVA MARCHE, PORTO RECANATI, POTENZA PICENA, RECANATI, ALTIDONA, CAMPOFILONE, FERMO, LAPEDONA, PEDASO, PORTO SAN GIORGIO, PORTO SANTELPIDIO, SANTELPIDIO A MARE, ACQUAVIVA PICENA, CUPRA MARITTIMA, GROTTAMMARE, MASSIGNANO, MONTEPRANDONE, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ANCONA, CAMERANO, CAMERATA PICENA, CASTELFIDARDO, CHIARAVALLE, FALCONARA MARITTIMA, LORETO, MONTEMARCIANO, NUMANA, SENIGALLIA, SIROLO.

Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, San Benedetto Del Tronto, Ancona, Falconara Marittima, Montemarciano, Numana, Senigallia, Sirolo.

- b. La Regione Marche intende intervenire con l'Asse 4 del FEP nelle aree che non ricadono nel Leader (Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche, Asse IV, 2007-2013). Dei 190 comuni interessati dall'approccio Leader, 5 ricadono nella zona costiera selezionata dai precedenti parametri. Ne consegue che ai 23 Comuni vanno escluse altre 5 aeree (Altidona, Campofilone, Fermo, Cupra Marittima, Massignano) con conseguente individuazione di 18 aree potenzialmente ammissibili.
- c. Nell'ambito dei 18 comuni così identificati è stata valutata la presenza di capoluoghi di provincia al fine di ammettere le aree più marginali rispetto al sistema amministrativo del territorio di riferimento e al contempo di escludere anche aree molto popolate. L'applicazione del parametro ha determinato l'esclusione dei due capoluoghi di provincia costieri presenti, ovvero Ancona e Pesaro.
- d. Dal punto di vista delle dinamiche legate all'attività di pesca e facendo riferimento ai dati delle imbarcazioni attive nella regione, il parametro prescelto è stata la presenza nelle aree di flotta peschereccia e/o di piccola pesca (dati capitanerie e uffici marittimi, 2006). Dei 16 comuni selezionati, 3 aree non presentano imbarcazioni da pesca attive registrate (Comuni di Montemarciano, Falconara Marittima e Sirolo).
- e. Nelle 13 aree comunali così individuate dall'applicazione dei parametri al punto a, b, c e d è stato valutato il parametro socio-economico legato al settore. Nel particolare, sulla base dell'analisi degli addetti nella filiera ittica⁶ (dati INFOCAMERE al 31/12/2007) si è ritenuto opportuno ammettere aree in cui è presente almeno un numero di addetti pari o maggiore a 50. L'applicazione del parametro ha permesso di individuare 9 aree.

Pertanto, da quanto sopra, i Comuni eleggibili all'Asse 4 del FEP nella regione Marche sono i seguenti:

LOCALITA'	SIGLA PROV.	POPOLAZIONE AL 31/12/2007	ADDETTI FILIERA ITTICA AL 31/12/2007
FANO	PU	62.199	328
MONDOLFO	PU	11.760	87
SENIGALLIA	AN	44.377	101
PORTO RECANATI	MC	11.786	90
CIVITANOVA MARCHE	MC	39.935	358
PORTO SAN GIORGIO	FM	16.091	125
PEDASO	FM	2.409	84
GROTTAMMARE	AP	15.286	178
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	47.447	587

⁶ I codici delle attività economiche del settore in base alla classificazione ATECO 2002 e comprese nell'analisi sono : B; 15.2; 17.52; 33.20.3;33.20.5; 51.38.1;51.38.2;51.87.07; 52.23;52.62.12; 52.63.32.

h




Fig. 1 Visualizzazione delle aree regionali ammissibili all'Asse 4 del FEP

I territori ammissibili all'applicazione dell'Asse 4 del FEP nella regione Marche rispettano le caratteristiche territoriali definite dal PO (al punto 6.2.4.3 *Informazioni specifiche per l'attuazione dell'asse prioritario 4*) infatti, trattasi di aree con presenza di pesca ("zone di pesca"), le aree risultano "omogenee" dal punto di vista geografico in considerazione della comune accessibilità al mare delle zone ammesse, dal punto di vista economico, per l'equiparabile presenza di attività economiche legate al settore della pesca e dell'indotto nonché della possibilità di sviluppo dell'ecoturismo per l'esistenza di attività di pesca professionale. L'omogeneità in ambito sociale è stata raggiunta per la presenza nelle aree di una popolazione con una sufficiente massa critica, ma al contempo evitando aree eccessivamente popolate. Inoltre, l'esclusione delle aree Leader aggiunge un ulteriore elemento di omogeneità delle aree in termini di risorse e strumenti disponibili per l'attuazione di misure di sviluppo, senza sovrapposizione con altri programmi attivati.

All'interno dell'area selezionata, nel rispetto dell'approccio bottom up, l'aggregazione per la costituzione di un GAC è affidata alla libera adesione dei possibili soggetti aderenti, nel rispetto dei criteri costitutivi di seguito definiti. L'adesione dell'Amministrazione comunale al partenariato del GAC è condizione indispensabile per l'inclusione di un territorio comunale nel medesimo GAC.

2.2 Criteri di eleggibilità dell'area

Nel Programma Operativo FEP Italia 2007-2013 si fa riferimento a tre caratteristiche per eleggere l'area di un GAC all'attuazione dell'asse prioritario 4.

Le prime due caratteristiche considerano, rispettivamente, il parametro di popolazione in termini di numero di residenti ed il parametro socio-economico basato sugli addetti del comparto ittico. Entrambi i parametri sono stati ampiamente considerati nell'individuazione delle aree ammissibili, al fine di ammettere le aree più fortemente connesse al settore ittico.

Pertanto, la caratteristica scelta è che l'area complessiva di ciascun GAC dovrà possedere ai fini dell'ammissibilità, come stabilito dal PO (Paragrafo 6.2.4.3, punto *d*) del medesimo), è la seguente:

- a. La riduzione della flotta peschereccia in termini di GT o KW (potenza motore) di almeno il 10% nel periodo 2000-2006 (dati capitanerie e uffici marittimi, 2000-2006) nell'area;

Il territorio individuato (area GAC) dovrà poi essere inferiore al livello geografico NUTS 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti e documenti ufficiali (Cap.1.3). Si evidenzia che il livello inferiore previsto per il NUTS 3 corrisponde a 150.000 abitanti residenti.

Inoltre, nel rispetto della coesione del partenariato proponente e al fine di garantire una corretta gestione della strategia di sviluppo, si pongono le seguenti limitazioni:

1. Una stessa area comunale non può essere compresa in differenti GAC;
2. Al GAC devono partecipare almeno **2 aree** comunali tra quelle individuate;
3. I Comuni all'interno di ogni GAC dovranno essere **in sequenza territoriale** tra di loro lungo la linea di costa, intendendo con ciò che non saranno ammessi GAC i cui territori non si susseguono lungo la linea di costa.⁷

La considerevole estensione dell'area GAC (cap. 2.1), che si sviluppa dall'estremità nord a quella sud della regione, unita alla limitata disponibilità complessiva delle risorse a titolo dell'asse 4 del PO- FEP Italia applicabile nella regione Marche, determinano una situazione contrastante. Infatti, a titolo delle risorse ad ora disponibili e le indicazioni

⁷ Nella formazione del territorio del GAC, i territori comunali devono risultare in sequenza territoriale nell'ambito dell'area selezionata, ovvero è possibile associarsi solamente ai territori ammissibili immediatamente contigui sempre all'interno dell'area senza poter escludere alcun territorio comunale immediatamente "confinante" (ad es. il Comune di Civitanova Marche potrà associarsi con il Comune di Porto Recanati e/o Porto San Giorgio, in quanto contigui nell'area di riferimento, e non ad esempio direttamente con il solo Comune di San Benedetto del Tronto senza includere i Comuni di Porto San Giorgio e di Grottammare).

fornite dai funzionari della Commissione europea consiglierebbero l'istituzione di un solo gruppo. La distribuzione delle aree ammissibili individuate, caratterizzata da discontinuità geografica, lascia ipotizzare, invece, la congenita e realistica condizione che si possano costituire più gruppi, equiparabili sotto il profilo dell'importanza dell'area ai fini dell'Asse 4.

Per quanto sopra, si ritiene legittimo lasciare al territorio la massima flessibilità e libertà nella formazione dei Gruppi garantendo la possibilità di finanziare fino ad un massimo di **3 Gruppi di Azione Costiera**, in considerazione oltretutto dell'innovazione introdotta dall'Asse 4 alle zone costiere e al settore ittico, con le conseguenti difficoltà di avvio di questo particolare strumento e della possibilità data ai Gruppi di mobilitare anche altre risorse territoriali oltre al FEP (Paragrafo 2.4.2 *Dotazione finanziaria, spese ammissibili e finanziamenti aggiuntivi*).

2.3 Criteri di eleggibilità del partenariato e modalità costitutive

I Gruppi di Azione Costiera dovranno possedere alcune caratteristiche sulla base di tre categorie principali di criteri, quali:

1. l'equilibrio socioeconomico nella composizione con particolare attenzione alle problematiche connesse alle attività ittiche.

In termini di equilibrio socioeconomico, intendendosi con ciò la capacità del partenariato di rispecchiare e rappresentare la composizione della zona di appartenenza, esso dovrà essere così composto:

- a) una componente pubblica formata da enti pubblici che partecipano nella compagine con un minimo del 20% e un massimo del 40% del numero dei soci;
- b) una componente privata formata rappresentanti ed esponenti del settore della pesca e dell'acquacoltura con un minimo del 20% e un massimo del 40% del numero dei soci e da altri pertinenti rappresentanti dei settori locali di rilievo in ambito socioeconomico ed ambientale (minimo 20% e massimo 40% dei soci).

Ai fini della realizzazione delle condizioni di equilibrio tra componente pubblica e componente privata, la composizione del partenariato suddetta si dovrà replicare anche nel livello decisionale rappresentato dall'organo collegiale del GAC al quale spetta, per norma o per statuto o per atto organizzativo interno, in relazione alla specifica forma con la quale si è costituito, la responsabilità delle decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili. La selezione delle operazioni deve avvenire attraverso una procedura trasparente che garantisca che i membri del GAC, qualora possibili beneficiari, non siano stati coinvolti nella fase di approvazione dei progetti.

2. l'organizzazione del partenariato.

I GAC possono costituirsi nelle seguenti forme giuridiche:

- A. Società di capitali, società consortili, società cooperative o associazioni con statuto atto a garantire il corretto funzionamento del partenariato e la titolarità alla gestione di

sovvenzioni pubbliche e un capitale sociale sottoscritto e versato secondo le disposizioni Statutarie.

- B. Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra diversi soggetti con un partner in grado di fungere da dirigente amministrativo. Il Capofila amministrativo responsabile della gestione amministrativa e finanziaria risponde dell'uso delle risorse trasferite ad esso a nome e per conto del GAC. L'incarico di Capofila amministrativo e finanziario risulta da atto valido ai sensi di legge e dovrà essere svolto da un Ente Pubblico.

Una volta ammesso a finanziamento, il gruppo sarà tenuto ad istituire un conto separato, ovvero garantire una codifica separata per l'attuazione della strategia di sviluppo locale e a stipulare un Convenzione con la Regione Marche in cui saranno stabiliti gli obblighi e la divisione delle funzioni tra le parti per la gestione dei pagamenti (capitolo 2.7).

3. le capacità finanziaria ed amministrativa e la capacità di attuare la strategia di sviluppo con successo.

Per assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo è necessario che il Gruppo abbia un'adeguata capacità amministrativa e finanziaria per gestire ed amministrare risorse pubbliche.

Il gruppo dovrà indicare con chiarezza i ruoli e le responsabilità assegnate in questo ambito al fine di garantire all'Autorità di gestione del programma la possibilità di valutarne le capacità.

Il livello di capacità gestionale della strategia di sviluppo è strettamente influenzata dalla composizione del partenariato in quanto la stessa dovrà adottare (vedi paragrafo 2.4) un approccio globale, basato sull'interazione fra attori, settori e operazioni (capitolo 1, paragrafo 1, *comma 5* del Documento *Attuazione dell'Asse 4 del FEP* della Commissione Europea, DG Mare del 15.01.2007).

In questo senso, il partenariato dovrà avere nella sua compagine rappresentanti in grado di elaborare ed attuare una strategia di sviluppo nella zona interessata sulla base di una comprovata esperienza in questo ambito.

2.4 Caratteristiche e contenuti della strategia integrata di sviluppo locale e del PSL (Piano di Sviluppo Locale)

Il gruppo propone e attua, d'intesa con l'Autorità di Gestione delegata sul territorio (Regione Marche, *PF Attività Ittiche e faunistico-venatorie*), una strategia integrata di sviluppo locale basata su un approccio dal basso verso l'alto.

Concretamente, ogni Gruppo di azione costiera avrà il compito di analizzare le difficoltà e le potenzialità di sviluppo del territorio di appartenenza per poter individuare le azioni più rispondenti alle esigenze ed alle capacità di sviluppo del relativo tessuto socio-economico. Le strategie finalizzate allo sviluppo sostenibile delle aree di pesca saranno poi realizzate attraverso un Piano tenendo conto che la maggioranza delle operazioni dovranno essere condotte dal settore privato.

Di seguito sono indicati i caratteri irrinunciabili che deve possedere la strategia proposta:



- Territoriale: il territorio rappresenta un elemento centrale della strategia. Questa va costruita attraverso un'analisi dei punti di forza e debolezza dell'area (analisi SWOT) al fine di prendere in considerazione i bisogni, le sfide, le minacce e le opportunità a lungo termine del territorio con particolare attenzione all'ambiente e ai mutamenti profondi nel settore pesca e acquacoltura;
- Integrata: La strategia dovrà essere maturata in seguito al coinvolgimento diretto ed attivo dei soggetti deputati a realizzare gli interventi, ovvero la comunità locale attraverso azioni di informazione ed animazione da parte dei GAC (approccio "bottom up"). L'incontro tra gli attori locali deve dare il via alla concertazione per produrre quelle interazioni tra settori e progetti che svincolano la strategia da qualsiasi logica corporativa e settoriale. L'analisi del territorio, la visione sul futuro dell'area nonché le priorità e gli obiettivi di sviluppo locale dovranno essere largamente ed effettivamente condivisi dai principali rappresentanti della comunità locale. L'integrazione tra operatori, settori ed operazioni dovrà essere misurabile (es. indicare e descrivere gli incontri realizzati etc.). Sempre in quest'ambito, la strategia dovrà dimostrare che il finanziamento pubblico è un incentivo per l'investimento dei privati;
- A lungo termine: gli obiettivi di sviluppo che la strategia si propone di innescare devono essere duraturi nel tempo e capaci di rendere maggiormente competitive le aree di pesca;
- Coerente e complementare: la strategia deve essere coerente con le esigenze del settore pesca e acquacoltura nonché complementare con gli strumenti di programmazione presenti per il comparto, soprattutto sotto il profilo socioeconomico. Questo carattere evidenzia il valore aggiunto che la strategia proposta dovrà avere anche nel superamento delle lacune che programmi nazionali e comunitari esistenti (es. gli altri Assi del FEP, FEASR, Fondo regionale, FSE, Interreg etc.) potrebbero avere.
- Trasferibile: la strategia deve prevedere la realizzazione di progetti di cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca al fine di favorire lo scambio di esperienze e di buone pratiche;
- Sostenibile: la strategia dovrà soddisfare ed innescare, attraverso obiettivi quantificabili, uno sviluppo in termini di sostenibilità ambientale intesa anche come patrimonio culturale, nel territorio di riferimento. Si dovranno produrre interventi capaci di contribuire ad eliminare la tradizionale contrapposizione tra tutela ambientale e sviluppo, evidenziando le notevoli potenzialità occupazionali in termini di nuovi profili occupazionali che il patrimonio culturale ed ambientale del territorio, opportunamente valorizzato, andrà a riservare;
- Misurabile: le azioni che si prevede di attivare e le corrispondenti risorse assegnate dovranno permettere il raggiungimento delle priorità e degli obiettivi della strategia. Nel piano dovrà essere definito un set di indicatori per misurarne l'efficacia (cap. 2.7.2)

In sintesi, i GAC dovranno presentare, ai fini dell'ammissibilità, un Piano di sviluppo locale (PSL) contenete i seguenti elementi:

- a) relazione di sintesi del confronto per la creazione del partenariato e delle attività di concertazione in sede locale per la condivisione della strategia di sviluppo;
- b) descrizione dell'area;
- c) analisi SWOT dell'area con riferimenti dedicati al settore ittico;
- d) descrizione della strategia di sviluppo locale (SSL) e chiara definizione degli obiettivi in termini di indicatori e dei tempi di realizzazione;
- e) descrizione delle misure ed azioni e della loro complementarietà rispetto al Programma Operativo FEP Italia 2007-2013 e alla programmazione dei fondi strutturali 2007-2013;
- f) descrizione delle procedure attuative del PSL, dando evidenza dell'adozione di procedure selettive trasparenti nella valutazione dei progetti che il GAC intende attuare, garantendo che chi ha determinato l'ammissibilità progettuale non sia al contempo beneficiario, nonché cronoprogramma indicativo;
- g) piano finanziario articolato per misure ed azioni;
- h) descrizione del GAC (partenariato, struttura, forma giuridica, organi, struttura amministrativa, sede);
- i) funzionamento del partenariato (consultazioni, procedure di monitoraggio, di valutazione periodica della strategia e del piano, procedure per la revisione della strategia, per l'informazione e l'animazione sul territorio).

2.4.1 Misure e azioni ammissibili

Le operazioni, nell'ambito del PSL, sono scelte dal gruppo nell'ambito delle misure di seguito riportate. Non è possibile finanziare in questo ambito le misure degli altri assi del FEP.

L'attuazione degli interventi previsti nella strategia di sviluppo locale predisposta dai gruppi può essere svolta:

- direttamente dai gruppi, purché determinino la realizzazione di iniziative con finalità collettiva;
- da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, esterni ai gruppi. In questo caso la selezione dei beneficiari, avverrà attraverso bandi emanati dai GAC.

La maggior parte delle operazioni dovrà essere condotta dal settore privato.

Di seguito la descrizione delle misure e operazioni che si potranno attuare con l'Asse 4 del FEP nella regione Marche in relazione ai macro obiettivi dell'Asse.



Macro obiettivo 4.1

Mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Misura 4.1.1. – Infrastrutture, servizi e prodotti**Azioni:**

- Azioni volte al sostegno alle infrastrutture ed ai servizi per la pesca, l'acquacoltura e il turismo a favore di tutto il tessuto socio-economico locale;
- Azioni di valorizzazione dei prodotti ittici locali attraverso il miglioramento e l'integrazione della filiera con la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici di qualità nonché coniugando le opportunità effettive di sviluppo del mercato ittico locale con fiere e manifestazioni enogastronomiche, con esercizi di ristorazione e di ospitalità turistica e indirizzando i prodotti verso mercati esterni al territorio del GAC con attività di marketing territoriale, di promozione congiunta di produzioni alimentari locali, di offerta turistica e di offerta ricreativa e culturale.

Tipologie di intervento

- commercializzazione: azioni di commercializzazione integrata dei prodotti ittici, turistici ed artigianali, volti anche al recupero e/o alla tutela di antichi mestieri legati al mare;
- azioni integrate intrasettoriali e intersettoriali: studi e progetti relativi alla filiera ittica, oppure orizzontali rispetto a più filiere produttive finalizzati all'introduzione di prodotti/servizi e processi produttivi innovativi;
- sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo: studio, pianificazione e realizzazione di esperienze pilota mirate a promuovere nuove forme organizzative, soprattutto nel settore della piccola pesca e dell'acquacoltura (es. consorzi d'area per l'erogazione di servizi ecc.)
- qualificazione dell'offerta: azioni di valorizzazione dei prodotti e del territorio anche attraverso marchi di qualità.

Beneficiari

I beneficiari sono Micro e piccole imprese singole o associate del settore della pesca e dell'acquacoltura e di altre categorie, Associazioni di categoria ed Organizzazioni di produttori, enti locali, GAC.

<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Beneficiario tipo</i>
Commercializzazione integrata	Micro e piccole imprese singole e associate Associazioni
	Imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura singole e associate Associazioni

Azioni integrate intrasettoriali e intersettoriali	Micro e piccole imprese ⁸ singole e associate Associazioni
	Imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura singole e associate Associazioni
	GAC ed Enti pubblici
Sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo	Micro e piccole imprese singole e associate Associazioni
	Imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura singole e associate Associazioni
	GAC ed Enti pubblici
Qualificazione dell'offerta	Micro e piccole imprese singole e associate Associazioni
	Imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura singole e associate Associazioni
	GAC ed Enti pubblici

Dotazione finanziaria ed intensità degli aiuti

Verrà lasciata al GAC la facoltà di scegliere quali misure attuare e con quale dotazione finanziaria sulla base dell'analisi territoriale e della strategia di sviluppo locale prodotte. Il contributo è concesso in conto capitale.

⁸ Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

(Raccomandazione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla nuova definizione delle micro e piccole imprese, recepita a livello nazionale con D.M. del 18 Aprile 2005)

h

Macro obiettivo 4.2

Preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone confrontate a problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca

Misura 4.2.1. - Qualità della vita/diversificazione**Azioni**

- a) Rafforzare la competitività delle zone di pesca (incluse iniziative finalizzate al marketing territoriale);
- b) Diversificazione delle attività mediante la promozione coordinata delle pluriattività dei pescatori creando posti di lavoro aggiuntivi e riconversione degli addetti verso attività del territorio esterne al settore della pesca;
- c) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo l'ecoturismo, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;

Tipologie di intervento

- a) recupero e adeguamento di strutture dedicate all'attività di pesca e acquacoltura per lo sviluppo dell'attività ricettiva;
- b) adeguamento imbarcazioni per l'attività di pesca turismo;
- c) acquisizione di consulenze specialistiche per sviluppo dell'ecoturismo nella fascia costiera;
- d) realizzazione di punti di sosta, di didattica e di ristoro attrezzati;
- e) acquisizione di servizi di consulenza specialistica per la progettazione e organizzazione e promozione dell'offerta congiunta delle attività turistiche, ricreative e culturali del settore ittico;
- f) messa in rete e promozione congiunta dell'offerta ricettiva, ricreativa e culturale del territorio, nonché degli eventi e manifestazioni che vi trovano ospitalità;
- g) realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.

Beneficiari

Proprietari privati e/o concessionari del territorio della fascia costiera, micro e piccole imprese singole o associate e privati anche associati, organizzazioni di produttori, enti locali, GAC.

Tipologia di intervento	Beneficiario tipo
Investimenti a finalità produttiva	Proprietari privati e/o concessionari del territorio della fascia costiera Micro e piccole imprese singole e associate Associazioni
	Imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura singole e associate Associazioni

	Enti pubblici
Investimenti a finalità non produttiva	Proprietari privati e/o concessionari del territorio della fascia costiera
	Micro e piccole imprese singole e associate
	Associazioni
	Imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura singole e associate
	Associazioni
	Enti pubblici
	GAC

Dotazione finanziaria e intensità degli aiuti

Verrà lasciata al GAC la facoltà di scegliere quali misure attuare e con quale dotazione finanziaria sulla base dell'analisi territoriale e della strategia di sviluppo locale prodotte.

Il contributo è concesso in conto capitale.



Macro obiettivo 4.3***Promuovere la qualità dell'ambiente costiero******Misura 4.3.1. - Gestione dell'ambiente/territorio*****Azioni**

- a) tutela dell'ambiente nelle zone di pesca per conservarne l'attrattività, rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con presenza di attività di pesca e acquacoltura, preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico;
- b) recupero del potenziale produttivo nel settore ittico se danneggiato da calamità naturali o industriali.

Tipologie di intervento

- a) qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale: interventi di tipicizzazione architettonica e paesaggistica, interventi di recupero delle tradizioni e delle identità culturali locali legate al mare;
- b) interventi rivolti alla fruizione integrata della fascia costiera: azioni di valorizzazione dell'ambiente e delle risorse costiere anche a finalità turistica, sportiva e ricreativa (es. centri visita, azioni di sviluppo delle strutture museali, sentieristica, ripristino aree incluse le vie di accesso e di sosta delle imbarcazioni da pesca, ovvero spazi del territorio terrestre prospiciente il mare anche in caso di emergenze ambientali);
- c) azioni a favore della tutela ambientale: iniziative di educazione ambientale e alimentare, azioni innovative di sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, di promozione del risparmio energetico e del recupero e riuso dei rifiuti, iniziative di sostegno alla certificazione ambientale (Iso 14000, EMAS, Ecolabel).

Beneficiari

Proprietari privati e/o concessionari del territorio della fascia costiera, imprese del settore e privati anche associati, enti locali, GAC.

<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Beneficiario tipo</i>
Qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale	Micro e piccole imprese singole e associate Associazioni
	Imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura singole e associate Associazioni
	GAL ed enti pubblici
Interventi rivolti alla fruizione integrata della fascia costiera	Micro e piccole imprese singole e associate Associazioni

	Imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura singole e associate Associazioni
	GAC ed Enti pubblici
Azioni a favore della tutela ambientale	Micro e piccole imprese singole e associate Associazioni
	Imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura singole e associate Associazioni
	GAC ed Enti pubblici

Dotazione finanziaria e intensità degli aiuti

Verrà lasciata al GAC la facoltà di scegliere quali misure attuare e con quale dotazione finanziaria sulla base dell'analisi territoriale e della strategia di sviluppo locale prodotte.

Il contributo è concesso in conto capitale.



Macro obiettivo 4.4

Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca

Misura 4.4.1. – Cooperazione**Azioni**

- a) attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi al fine di promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione che favoriscono l'istituzione di reti volte alla divulgazione di esperienze e scambio delle migliori pratiche

Beneficiari

I GAC della Regione.

Il GAC può affidare l'attuazione del progetto a un soggetto che, per capacità amministrativa e competenza tecnica, sia ritenuto maggiormente in grado di assicurare il miglior risultato operativo.

Dotazione finanziaria e intensità degli aiuti

Verrà lasciata al GAC la facoltà di scegliere quali misure attuare e con quale dotazione finanziaria sulla base dell'analisi territoriale e della strategia di sviluppo locale prodotte.

Il contributo è concesso in conto capitale fino al 100% della spesa ammessa.

Almeno il 2% delle risorse disponibili dovranno essere destinate al finanziamento di azioni di cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca al fine di promuovere la realizzazione di progetti con l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di buone pratiche e la creazione di network.

Misura 4.4.2. - Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione per i GAC**Azioni**

- a) sostegno tecnico per la costituzione di nuovi partenariati locali;
- b) sostegno tecnico per l'elaborazione, il controllo e la valutazione delle strategie di sviluppo locale;
- c) studi sulla zona interessata;
- d) misure di informazione sulla zona e la strategia di sviluppo locale destinate ai portatori d'interessi e al grande pubblico;
- e) formazione di personale incaricato della preparazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale, incluse azioni di formazione connesse alla gestione dei gruppi;
- f) iniziative promozionali e formazione di promotori di progetti

Esempi di tipologie di spesa

- a) Spese sostenute per l'operatività della struttura e per i compiti organizzativi ed amministrativi connessi al funzionamento del partenariato e all'attuazione del PSL:
 - ✓ compensi e oneri per gli organi di amministrazione; retribuzioni del personale e compensi per prestazioni di lavoro a progetto ed autonome;
 - ✓ acquisizioni di servizi amministrativi, contabili e finanziari;
 - ✓ acquisto e noleggio attrezzature;
- b) Partecipazione del personale e dei collaboratori del GAC ad iniziative formative e di assistenza tecnica promosse dall'Amministrazione regionale per la corretta ed efficace attuazione del PSL:
 - ✓ retribuzioni del personale;
 - ✓ rimborsi di spese di viaggio e soggiorno.
- c) Informazione e sensibilizzazione della popolazione, dei principali attori sociali e del partenariato del GAC sulla realtà territoriale, sulla strategia di sviluppo locale sulle politiche di sviluppo socioeconomico:
 - ✓ acquisizione di servizi e prestazioni professionali;
 - ✓ noleggio attrezzature, locali e spazi per iniziative pubbliche;
 - ✓ produzione e diffusione di materiale informativo;
 - ✓ realizzazione o aggiornamento di siti internet;
 - ✓ pubblicazioni di bandi e avvisi pubblici dei GAC.

Beneficiari

I GAC della Regione.

Dotazione finanziaria e intensità degli aiuti

La dotazione finanziaria di questa misura non potrà superare il 10% del bilancio complessivo assegnato al Gruppo.

Il contributo è concesso in conto capitale fino al 100% della spesa ammessa.

Potranno essere riconosciute solo le spese a valere sulla Misura 4.4.2 sostenute dal GAC a decorrere dalla data di approvazione della precedente delibera (D.G.R. n. 2171 del 21/12/2009).

2.4.2 Dotazione finanziaria, spese ammissibili e finanziamenti aggiuntivi

La dotazione complessiva da assegnare ai GAC per l'attuazione dell'Asse 4 del FEP rappresenta l'8,7% dei Fondi FEP gestiti dalla Regione Marche e corrisponde ad € 1.961.958,00.

A ciascun GAC ammesso a finanziamento sarà assegnata una somma equivalente al valore del 60% della dotazione finanziaria totale, cioè € 1.961.958,00 ed eventuali future integrazioni, suddivisa per il numero di GAC selezionati. Ciascun GAC otterrà poi una seconda tranches di finanziamento proporzionale alla popolazione residente nel territorio e al numero di addetti del comparto.

Il complesso delle risorse su cui ciascun GAC potrà contare deriva dalla seguente sommatoria:

1. un'attribuzione equivalente al valore del 60% di € 1.961.958,00 suddivisa per il numero di GAC ammessi.
2. La restata quota del 40% viene suddivisa in due tranches del 20%, ognuna delle quali verrà attribuita secondo i seguenti parametri⁹:
 - un'attribuzione proporzionale alla popolazione residente nel territorio del GAC il cui valore deriva dall'attribuzione di € 1,561509013 ad abitante (come da popolazione rilevata al 31/12/2007, tabella Cap. 2.1)
 - un'attribuzione proporzionale al numero degli addetti della filiera ittica all'interno del territorio del GAC il cui valore deriva dall'attribuzione di € 202,4724458 ad addetto (come da numero di addetti tabella Cap. 2.1)

I criteri che sottendono a tali assegnazioni sono la capacità di sostenere l'operatività dei GAC nella gestione delle misure e fornire paritetiche opportunità ai beneficiari e al comparto ittico delle diverse aree.

Il Piano finanziario che andrà presentato a supporto di ogni PSL dovrà prevedere una quota pubblica ed una quota privata, come segue:

1. La quota **di risorsa pubblica** di ogni PSL non potrà essere inferiore a € **550.000,00** e dovrà essere indicata la quota percentuale assorbita da ogni misura prevista, incluse le misure di gestione del gruppo e di cooperazione (misure 4.4.1 e 4.4.2) e la spesa per il Controllore finanziario indipendente (Punto 2.7 *Sistema di gestione e*

⁹ I valori di € 1,561509013 e 202,4724458 sono stati ottenuti suddividendo il 20% di € 1.958.961,00 per il totale rispettivamente della popolazione e degli addetti insistenti sull'intero territorio ammissibile all'Asse 4. In caso di GAC ammessi a finanziamento coprenti un territorio ridotto, detti valori verranno riparametrati al fine del pieno utilizzo delle risorse.

controllo). Il piano finanziario del PSL dovrà contenere in maniera dettagliata e puntuale per annualità le risorse che si intendono utilizzare per Misura.

2. La quota **di spesa privata** derivata dai co-finanziamenti di ogni PSL dovrà essere ugualmente indicata nel piano finanziario e calcolata secondo i massimali di contribuzione indicati nell'All. II del Reg. (CE) 1198/2006.

In caso di non completo utilizzo delle risorse dovuto a un numero di GAC coprenti un'area inferiore a quella potenzialmente ammissibile, ai GAC ammessi al finanziamento verrà richiesto, nel corso del primo anno, di presentare e sottoporre a valutazione un adeguamento del PSL comprensivo del piano finanziario per le risorse aggiuntive non assegnate in prima istanza.

Le spese relative alle operazioni attivate con l'Asse 4 del FEP seguono le indicazioni fornite dalle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 approvate con D.M. (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) n. 50 del 09.09.2009.

Inoltre, si specifica che non è possibile ammettere costi per operazioni attuate al di fuori del territorio di riferimento del GAC tranne per quelle azioni ammissibili che hanno natura non territoriale (ad esempio azioni di marketing territoriale, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica, di promozione dell'offerta ricreativa e culturale, scambi di esperienze....).

2.5 Procedure, calendario per la selezione dei gruppi e circuito finanziario

La procedura di selezione dei Gruppi si attuerà secondo le seguenti fasi:

- A. presentazione e divulgazione dell'iniziativa sul territorio, da parte dell'Organismo intermedio;
- B. pubblicazione di un avviso pubblico secondo le norme regionali di riferimento;
- C. ricezione delle domande e verifica della rispondenza con i requisiti di carattere formale e sostanziale stabiliti nell'avviso pubblico;
- D. valutazione e selezione dei gruppi, con assegnazione delle risorse.

A. Presentazione e divulgazione dell'iniziativa nel territorio

La Regione Marche, in qualità di organismo intermedio, ha avviato una serie di azioni di comunicazione e informazione volte ad ottenere una diffusione capillare dei contenuti dell'Asse 4 sul territorio. Tali azioni, rivolte a tutti i soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati che operano nel territorio e che possono a vario titolo contribuire allo sviluppo del settore ittico della regione mirano all'individuazione dei comprensori omogenei per i quali proporre i PSL, alla definizione delle linee di sviluppo strategico, alla consultazione e concertazione territoriale.

W

La Regione promuoverà un costante contatto con i territori potenziali beneficiari, al fine di mantenere elevata la loro attenzione rispetto al programma. Le azioni di informazione e formazione saranno a carico della Regione e troveranno copertura sulle risorse destinate all'assistenza tecnica del Programma.

B. Pubblicazione dell'avviso pubblico

Si procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico con cui i gruppi verranno invitati a presentare propria candidatura.

I programmi presentati dovranno avere carattere esecutivo, cioè contenere, in maniera dettagliata, tutti i dati afferenti obiettivi, aspetti tecnici, agevolazioni finanziarie previste e modalità di attuazione delle singole azioni o interventi per ciascuna misura che si intende attuare in relazione alle singole aree di intervento, al costo totale e al contributo pubblico stabiliti.

Il bando di gara verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito web della Regione Marche (www.pesca.marche.it), nonché su tutti quegli altri mezzi di comunicazione che potranno essere ritenuti validi allo scopo.

C. Ricezione delle domande e verifica della rispondenza con i requisiti di carattere formale e sostanziale (ammissibilità)

I gruppi risponderanno all'avviso di selezione presentando apposita istanza.

I criteri di ammissibilità per poter accedere alla fase di selezione corrispondono a quanto stabilito nei capitoli 2.1 *Le zone ammissibili*, 2.2 *Criteri di eleggibilità dell'area* e 2.3 *Criteri di eleggibilità del partenariato e modalità costitutive*.

D. Selezione dei gruppi

Responsabile della selezione dei gruppi sarà la Regione Marche, *P.F. Attività ittiche e faunistico-venatorie*, che per la valutazione delle istanze potrà avvalersi di un'apposita Commissione di esperti nel settore e nell'approccio Leader. Al fine di garantire una reale competizione tra i GAC ed una trasparente procedura di selezione, la valutazione e selezione dei gruppi ammissibili verrà effettuata sulla base di una scheda di valutazione strutturata in riferimento a criteri di valutazione ai quali verrà attribuito un peso in funzione degli elementi ritenuti maggiormente strategici.

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti aspetti (paragrafo 2.6)

1. Estensione dell'area
2. Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera e, in particolare, con le esigenze del settore pesca soprattutto sotto il profilo socioeconomico
3. Partecipazione del settore ittico al partenariato locale
4. Modalità di gestione del piano di sviluppo locale e dei finanziamenti (direttamente dal gruppo o da soggetti esterni al gruppo)
5. Azioni del Piano volte alla tutela dell'ambiente
6. Complementarietà del piano di sviluppo locale rispetto ad altre politiche di sviluppo del territorio (ad esempio i Piani di sviluppo locale elaborati nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale)

Durante la fase di selezione dei gruppi, gli uffici regionali addetti alla selezione potranno avviare una **fase negoziata** con i potenziali gruppi, ovvero produrre osservazioni mirate a migliorare le proposte presentate, soprattutto in relazione alle Misure da attuare nell'ambito dei singoli PSL.

2.6 Criteri di valutazione

I GAC e i rispettivi programmi, accertati i requisiti di ammissibilità, vengono selezionati, in **numero non superiore a 3**, in base al seguente sistema di valutazione e relativo punteggio per la redazione della graduatoria (Tabella n. 1).

Il totale del punteggio ottenuto da ogni proponente deve corrispondere almeno alla metà del totale massimo ottenibile (50/100 punti).

Tabella n. 1: criteri di selezione

TABELLA N. 1: CRITERI DI SELEZIONE			
DESCRIZIONE	PESO	VALORE	NOTE
	A	B	
1) Estensione dell'area (Min 0,4 punti - Max 4 punti)			
1.1) Estensione geografica dell'ambito di applicazione della strategia integrata di sviluppo proposta dal gruppo. Tasso di copertura territoriale rispetto all'estensione della zona ammissibile	2	Il piano prevede interventi da attuare in un territorio che rappresenta una percentuale compresa tra il 30% e il 50% dei comuni della zona ammissibile	0,1
		Il piano prevede interventi da attuare in un territorio che rappresenta una percentuale compresa tra il 50% e il 70% dei comuni della zona ammissibile.	0,5
		Il piano prevede interventi da attuare in un territorio che rappresenta una percentuale superiore al 70% dei comuni della zona ammissibile.	1
Il punteggio è assegnato in base all'estensione geografica (numero di comuni) dell'area interessata dalla strategia proposta dal Piano di sviluppo rispetto alla zona ammissibile			

h

1.2) Estensione demografica dell'ambito di applicazione della strategia integrata di sviluppo proposta dal gruppo. Tasso di copertura in termini di abitanti residenti rispetto al massimo della zona ammissibile	2	Il piano prevede interventi da attuare in un territorio in cui risiede una percentuale compresa tra il 30% e il 50% degli abitanti residenti nella zona ammissibile.	0,1	Il punteggio è assegnato in base all'estensione demografica (numero di abitanti residenti nei comuni) coinvolti dalla strategia proposta dal piano di sviluppo rispetto al massimo della zona ammissibile
		Il piano prevede interventi da attuare in un territorio in cui risiede una percentuale compresa tra il 50% e il 70% degli abitanti residenti nella zona ammissibile.	0,5	
		Il piano prevede interventi da attuare in un territorio in cui risiede una percentuale superiore al 70% degli abitanti residenti nella zona ammissibile.	1	
2) Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera e, in particolare, con le esigenze del settore pesca soprattutto sotto il profilo socioeconomico (Min 0 punti - Max 38 punti).				
2.1) Il piano di sviluppo riflette l'interesse e l'opinione della comunità di pesca	4	NESSUNO	0	Il piano è stato redatto dopo semplice consultazione della comunità di pesca. La comunità di pesca non è stata coinvolta in modo diretto e attivo nella definizione dei contenuti del Piano, ma semplicemente informata sui contenuti dello stesso.
		BASSO	0,3	Il piano è stato redatto dopo consultazione formale dei principali attori della comunità di pesca. Al Piano sono allegati verbali di riunioni, note e relazioni redatte dai rappresentanti della comunità di pesca e/o ogni altro documento atto a dimostrare il coinvolgimento dei principali attori della comunità di pesca nell'elaborazione della strategia proposta. I documenti allegati dimostrano che il Piano riflette l'interesse e l'opinione dei principali attori della comunità di pesca.
		MEDIO	0,7	Il piano è il risultato dell'attività di gruppi di lavoro incaricati di definire i contenuti della strategia proposta (negoziare le priorità, definire gli obiettivi, il budget ecc) dei quali hanno fatto parte e partecipato attivamente i principali attori della comunità di pesca. Al piano sono allegati i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro, relazioni e ogni altro documento atto a dimostrare il lavoro svolto dai gruppi e il percorso seguito per l'elaborazione della strategia. I documenti allegati dimostrano che il Piano riflette l'interesse e l'opinione dei principali attori della comunità di pesca.

		ALTO	1	Il piano è il risultato dell'attività di gruppi di lavoro incaricati di definire i contenuti della strategia proposta (negoziare le priorità, definire gli obiettivi, il budget ecc) dei quali hanno fatto parte e partecipato attivamente tutti gli attori della comunità della pesca. Al piano sono allegati i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro, relazioni e ogni altro documento atto a dimostrare il lavoro svolto dai gruppi e il percorso seguito per l'elaborazione della strategia. Il Piano è il frutto di una composizione armonica degli interessi dei principali attori della comunità di pesca e di quelli delle componenti sociali più vulnerabili della comunità (esempi: piccole cooperative di pescatori, pescatori non associati).
2.2) Il piano fornisce una rappresentazione analitica, veritiera e corretta dei principali punti di forza e di debolezza dell'area. Sono state realisticamente valutate le condizioni per il successo e i rischi di insuccesso.	2	NESSUNO	0	Il piano non affronta in modo dettagliato i principali punti di forza e di debolezza dell'area, le condizioni per il successo e i rischi di insuccesso.
		BASSO	0,3	Il piano descrive dettagliatamente i principali punti di forza e di debolezza dell'area e analizza le condizioni per il successo e i rischi di insuccesso della strategia proposta.
		MEDIO	0,7	Il piano descrive dettagliatamente i principali punti di forza e di debolezza dell'area e analizza le condizioni per il successo e i rischi di insuccesso a lungo termine della strategia proposta. Il piano descrive dettagliatamente le strategie proposte per affrontare e mitigare gli insuccessi.
		ALTO	1	Il piano descrive dettagliatamente i principali punti di forza e di debolezza dell'area e analizza le condizioni per il successo e i rischi di insuccesso a lungo termine della strategia proposta. Il Piano descrive dettagliatamente le strategie proposte per affrontare e mitigare gli insuccessi; le strategie proposte definiscono i soggetti coinvolti, i fondi disponibili e le modalità di intervento. L'analisi è effettuata da esperti del settore riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno condotto l'analisi) e contiene un'approfondita analisi economica e sociologica delle realtà presenti nella zona.
2.3) Il piano prende in considerazione i bisogni, le sfide, le opportunità e le minacce a lungo termine. Definisce le priorità della strategia. Prevede soluzioni per risolvere le principali problematiche della zona e affrontare le sfide.	2	NESSUNO	0	Il piano non presenta un'analisi dettagliata dei principali bisogni, sfide e opportunità della strategia proposta. Le sfide e le opportunità sono solo una ripetizione di quanto riportato nel regolamento FEP. Le priorità non sono definite chiaramente.
		BASSO	0,1	Il piano analizza e descrive genericamente i principali bisogni, sfide e opportunità della strategia proposta. Definisce le priorità e prevede soluzioni per risolvere le principali problematiche della zona e affrontare le sfide
		MEDIO	0,5	Il piano analizza dettagliatamente i principali bisogni, sfide e opportunità della strategia proposta. Definisce le priorità. Prevede soluzioni per risolvere le principali problematiche della zona e affrontare le sfide. A supporto dell'analisi condotta sono forniti dati certificati provenienti da ricerche condotte nei diversi settori economici.
		ALTO	1	Il piano analizza dettagliatamente i principali bisogni, sfide e opportunità della strategia proposta. Definisce le priorità. Prevede soluzioni per risolvere le principali problematiche della zona e affrontare le sfide. A supporto dell'analisi condotta sono forniti dati affidabili provenienti da specifiche ricerche condotte nei diversi settori economici dell'area. L'analisi è condotta da esperti del settore riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno condotto l'analisi).
2.4) Le azioni previste dal Piano e le corrispondenti risorse stanziare permettono di raggiungere le priorità e gli obiettivi della strategia proposta.	3	NESSUNO	0	Il piano prevede solo un elenco di azioni non collegate tra loro e le risorse allocate non corrispondono alle priorità stabilite dal Piano.
		BASSO	0,2	Il piano proposto definisce le priorità e gli obiettivi specifici e stabilisce, descrivendole dettagliatamente, le azioni strategiche finalizzate al raggiungimento degli stessi. Il Piano contiene una dettagliata analisi della fattibilità e sostenibilità finanziaria della strategia proposta.
		MEDIO	0,6	Il Piano proposto definisce le priorità e gli obiettivi specifici e stabilisce, descrivendole dettagliatamente, le azioni strategiche finalizzate al raggiungimento degli stessi. Il Piano contiene una dettagliata analisi della fattibilità e sostenibilità finanziaria della strategia proposta. La disponibilità di fondi privati e pubblici consente di attivare immediatamente le azioni ritenute strategiche.

h

		ALTO	1	Il Piano proposto definisce le priorità e gli obiettivi specifici e stabilisce, descrivendole dettagliatamente, le azioni strategiche finalizzate al raggiungimento degli stessi. Il Piano contiene una dettagliata analisi della fattibilità e sostenibilità finanziaria della strategia proposta. La disponibilità di fondi privati e pubblici consente di attivare immediatamente le azioni ritenute strategiche. L'analisi è effettuata da esperti del settore riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno condotto l'analisi).
2.5) Nel gruppo sono rappresentati gli attori e le organizzazioni principali che possono determinare il successo della strategia locale di sviluppo	4	NESSUNO	0	Il piano non individua i principali operatori e le organizzazioni che possono determinare il successo della strategia di sviluppo.
		BASSO	0,1	Il piano individua e indica i principali operatori e le organizzazioni che possono determinare il successo della strategia di sviluppo. Nel gruppo proponente sono presenti gli attori pubblici e privati che possono determinare il successo della strategia locale di sviluppo.
		MEDIO	0,5	Il piano individua e indica i principali operatori e le organizzazioni che possono determinare il successo della strategia di sviluppo. Nel gruppo proponente sono presenti gli attori pubblici e privati che possono determinare il successo della strategia locale di sviluppo e questi si impegnano formalmente a sviluppare la strategia nel lungo termine.
		ALTO	1	Il piano individua e indica i principali operatori e le organizzazioni che possono determinare il successo della strategia di sviluppo. Nel gruppo proponente sono presenti gli attori pubblici e privati che possono determinare il successo della strategia locale di sviluppo e questi si impegnano formalmente a sviluppare la strategia nel lungo termine. I membri del gruppo dimostrano di avere una tradizione di cooperazione e organizzazione avendo condotto altri progetti e azioni in collaborazione.
2.6) Il piano presentato definisce i ruoli svolti da ciascun partner e le responsabilità di ciascuno.	2	NESSUNO	0	Il piano non illustra dettagliatamente i ruoli svolti dai partner del gruppo e dai soggetti che si occuperanno dell'attuazione della strategia.
		BASSO	0,2	Il piano illustra dettagliatamente i ruoli svolti dai partner del gruppo e dai soggetti che si occuperanno dell'attuazione della strategia, definisce le responsabilità di ciascuno e i confini di ruolo nell'organizzazione.
		MEDIO	0,6	Il piano illustra dettagliatamente i ruoli svolti dai partner del gruppo e dai soggetti che si occuperanno dell'attuazione della strategia, definisce le responsabilità di ciascuno e i confini di ruolo nell'organizzazione. Per ciascuna attività vengono indicati i responsabili, i principali attori coinvolti, i luoghi dove le azioni verranno eseguite e i beneficiari delle stesse.
		ALTO	1	Il piano illustra dettagliatamente i ruoli svolti dai partner del gruppo e dai soggetti che si occuperanno dell'attuazione della strategia, definisce le responsabilità di ciascuno e i confini di ruolo nell'organizzazione. Per ciascuna attività vengono indicati i responsabili, i principali attori coinvolti, i luoghi dove le azioni verranno eseguite e i beneficiari delle stesse. I soggetti coinvolti dimostrano di possedere una specifica esperienza nei ruoli loro assegnati.
2.7) Il gruppo dimostra di aver siglato un numero sufficiente di accordi per il cofinanziamento della strategia proposta dal Piano di sviluppo.	4	NESSUNO	0	Non sono stati siglati accordi vincolanti per il cofinanziamento della strategia con fondi privati.
		BASSO	0,2	Sono stati siglati accordi vincolanti per il cofinanziamento in piccola percentuale della strategia con fondi privati (dal 0,1 al 5% del totale previsto dal piano di sviluppo).
		MEDIO	0,6	Sono stati siglati accordi vincolanti per il cofinanziamento in media percentuale della strategia con fondi privati (dal 5 al 25% del totale previsto dal piano di sviluppo).
		ALTO	1	Sono stati siglati accordi vincolanti per il cofinanziamento in media alta della strategia con fondi privati (superiore al 25% del totale previsto dal piano di sviluppo).
2.8) Il gruppo dimostra che vi è l'impegno formale per il cofinanziamento pubblico della strategia proposta dal Piano di sviluppo.	4	NESSUNO	0	Il gruppo non dimostra che vi è un impegno formale da parte di Enti pubblici a cofinanziare la strategia.
		BASSO	0,2	Il gruppo dimostra che vi è l'impegno formale e vincolante di Enti pubblici per il cofinanziamento della strategia (dal 0,1 al 5% del totale previsto dal Piano di sviluppo).
		MEDIO	0,6	Il gruppo dimostra che vi è l'impegno formale e vincolante di Enti pubblici per il cofinanziamento della strategia (dal 5 al 25% del totale previsto dal Piano di sviluppo).

		ALTO	1	Il gruppo dimostra che vi è l'impegno formale e vincolante di Enti pubblici per il cofinanziamento della strategia (superiore al 25% del totale previsto dal Piano di sviluppo)
2.9) Il piano prevede la presenza di azioni precise per stabilire la comunicazione, favorire lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare, rafforzare le capacità all'interno del gruppo e della comunità della zona di interesse.	2	NESSUNO	0	Il piano non prevede azioni precise per stabilire la comunicazione, favorire lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare, rafforzare le capacità all'interno del gruppo e della comunità della zona di interesse oppure il piano prevede semplici azioni di informazione sui contenuti del piano.
		BASSO	0,1	Il piano descrive in modo generico le azioni previste per stabilire la comunicazione, favorire lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare, rafforzare le capacità all'interno del gruppo e della comunità della zona di interesse.
		MEDIO	0,6	Il piano descrive in modo dettagliato le azioni previste per stabilire la comunicazione, instaurare rapporti di fiducia, motivare, rafforzare le capacità all'interno del gruppo e della comunità della zona di interesse. Il piano prevede un numero adeguato di azioni diffuse su tutta l'area interessata dalla strategia proposta e un dettagliato programma di attuazione delle stesse.
		ALTO	0,8	Il piano descrive in modo dettagliato le azioni previste per stabilire la comunicazione, favorire lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare, rafforzare le capacità all'interno del gruppo e della comunità della zona di interesse. Il piano prevede un numero adeguato di azioni diffuse su tutta l'area interessata dalla strategia proposta e un dettagliato programma di attuazione delle stesse sviluppato con la collaborazione esperti del settore riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti).
		MOLTO ALTO	1	Il piano descrive in modo dettagliato le azioni previste per stabilire la comunicazione, favorire lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare, rafforzare le capacità all'interno del gruppo e della comunità della zona di interesse. Il piano prevede un numero adeguato di azioni diffuse su tutta l'area interessata dalla strategia proposta e un dettagliato programma di attuazione delle stesse sviluppato con la collaborazione esperti del settore riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti).
2.10) Il piano prevede la diversificazione delle attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca.	2	NESSUNO	0	Il piano non prevede la diversificazione delle attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca.
		BASSO	0,1	Il piano tratta in modo generico la strategia per la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca.
		MEDIO	0,4	Il piano affronta dettagliatamente la strategia per la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca e fornisce un'analisi dettagliata della validità economica delle attività previste nel lungo termine.
		ALTO	0,7	Il Piano affronta dettagliatamente la strategia per la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca e fornisce un'analisi dettagliata della validità economica delle attività previste nel lungo termine. L'analisi è condotta da esperti del settore riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno condotto l'analisi).
		MOLTO ALTO	1	Il piano affronta dettagliatamente la strategia per la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca e fornisce un'analisi dettagliata della validità economica delle attività previste nel lungo termine. L'analisi è condotta da esperti del settore riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei

h 1

				professionisti che hanno condotto l'analisi). Il piano prevede la creazione di almeno 3 U.L.A. ¹⁰ .
2.11) Il piano prevede il sostegno delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca secondo le necessità manifestate dalle comunità di pesca.	2	NESSUNO	0	Il piano non prevede il sostegno delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca secondo le necessità manifestate dalle comunità di pesca o quelle previste non sono supportate da un accordo con la comunità di pesca.
		BASSO	0,1	Il piano prevede in modo generico il sostegno delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca secondo le necessità manifestate dalle comunità di pesca (documentate da verbali di riunioni, note predisposte da rappresentanti della comunità di pesca, ecc.)
		MEDIO	0,8	Il piano prevede in modo specifico il sostegno delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca secondo le necessità manifestate dalle comunità di pesca (documentate da verbali di riunioni, note predisposte da rappresentanti della comunità di pesca, relazioni sottoscritte dai rappresentanti della comunità di pesca ecc.). Il Piano descrive dettagliatamente i progetti da realizzare per sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca, il budget occorrente e la tempistica di realizzazione.
		ALTO	1	Il piano prevede in modo specifico il sostegno delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca secondo le necessità manifestate dalle comunità di pesca (documentate da verbali di riunioni, note predisposte da rappresentanti della comunità di pesca, relazioni sottoscritte dai rappresentanti della comunità di pesca ecc.). Il piano descrive dettagliatamente i progetti da realizzare per sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca, il budget occorrente e la tempistica. Al piano sono allegati progetti immediatamente cantierabili redatti da tecnici abilitati e le autorizzazioni per la realizzazione.
2.12) Il piano prevede la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca.	2	NESSUNO	0	Il piano non prevede interventi per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca.
		BASSO	0,1	Il piano prevede azioni isolate per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali limitate ad una piccola estensione (inferiore al 30%) della zona ammissibile interessata dallo stesso.
		MEDIO	0,5	Il piano prevede azioni strategiche integrate (es. creazione di reti turistiche) per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali limitate ad una piccola estensione (inferiore al 30%) della zona ammissibile interessata dallo stesso.
		ALTO	0,8	Il piano prevede azioni strategiche integrate (es. creazione di reti turistiche) per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali riferite ad una vasta estensione (compresa tra il 30 e il 60%) della zona ammissibile interessata dallo stesso.
		MOLTO ALTO	1	Il piano prevede azioni strategiche integrate e innovative (es. creazione di reti turistiche, azioni aventi carattere innovativo) per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali riferite ad una notevole estensione (superiore al 60%) della zona ammissibile interessata dallo stesso.
2.13) Il piano prevede azioni per la promozione e il miglioramento della capacità di accesso al mondo del lavoro, in particolare delle donne.	2	NESSUNO	0	Il piano non prevede azioni per la promozione e il miglioramento della capacità di accesso al mondo del lavoro.
		BASSO	0,1	Il piano prevede in generale interventi orientati a promuovere e migliorare la capacità di accesso nel mercato del lavoro.
		MEDIO	0,5	Il piano prevede specifiche azioni per la promozione e il miglioramento della capacità di accesso nel mondo del lavoro quali: percorsi di orientamento, percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo e all'aggiornamento delle competenze nei settori e per le attività ritenute strategiche nel piano di sviluppo e per le quali è richiesto un supporto dello sviluppo della professionalità; percorsi di formazione finalizzati alla creazione d'impresa in attività ritenute strategiche per l'attuazione della strategia proposta dal piano.

¹⁰ Per U.L.A. si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di U.L.A. Sono considerati dipendenti occupati gli iscritti nel libro matricola dell'azienda con l'esclusione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria.

		ALTO	1	Il Piano prevede specifiche azioni per la promozione e il miglioramento della capacità di accesso nel mondo del lavoro quali: percorsi di orientamento, percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo e all'aggiornamento delle competenze nei settori e per le attività ritenute strategiche nel piano di sviluppo e per le quali è richiesto un supporto dello sviluppo della professionalità; percorsi di formazione finalizzati alla creazione d'impresa in attività ritenute strategiche per l'attuazione della strategia proposta dal piano. Il piano prevede azioni specifiche mirate a promuovere e migliorare la capacità di accesso delle donne nel mondo del lavoro.
2.14) Il piano prevede azioni volte a favorire l'integrazione della prospettiva di genere favorendo la partecipazione delle donne.	2	NESSUNO	0	Il piano non prevede azioni volte a favorire l'integrazione della prospettiva di genere.
		BASSO	0,2	Il piano prevede generiche azioni volte a favorire l'integrazione della prospettiva di genere.
		MEDIO	0,5	Il piano prevede singole azioni, non integrate, volte a favorire l'integrazione della prospettiva di genere favorendo la partecipazione delle donne (progetti finalizzati a migliorare e incrementare il sistema dei servizi alle persone e alla famiglia, sportelli di incontro e divulgazione delle opportunità, percorsi di raccordo tra le esigenze di vita e di lavoro attraverso servizi per la conciliazione della vita lavorativa e familiare innovativi e modulati sui fabbisogni delle donne e delle famiglie).
		ALTO	1	Il piano prevede un sistema di azioni integrate distribuite su tutto il territorio interessato dalla strategia proposta dal piano di sviluppo volte a favorire la partecipazione delle donne (progetti finalizzati a migliorare e incrementare il sistema dei servizi alle persone e alla famiglia, sportelli di incontro e divulgazione delle opportunità, percorsi di raccordo tra le esigenze di vita e di lavoro mediante servizi per la conciliazione della vita lavorativa e familiare innovativi e modulati sui fabbisogni delle donne e delle famiglie).
2.15) Il gruppo è costituito con una forma di società di capitali o società consortile	1	SI	5	Il punteggio è assegnato in base alle caratteristiche del gruppo secondo la documentazione presentata
		NO	0	
3) Partecipazione del settore ittico al partenariato locale (Min 0 punti - Max 4 punti).				
3.1) Il piano di sviluppo locale è presentato da un gruppo caratterizzato da un'alta percentuale di rappresentanti del settore della pesca.	3	percentuale di rappresentanti del settore della pesca (dal 20 al 25%).	0	Il punteggio è assegnato in base alle caratteristiche del gruppo secondo la documentazione presentata
		percentuale di rappresentanti del settore della pesca (dal 25 al 35%).	0,3	
		percentuale di rappresentanti del settore della pesca (dal 35 al 40%).	1	
3.2) Il piano di sviluppo locale è presentato da un gruppo caratterizzato a livello decisionale da una percentuale di rappresentanti del	1	BASSO	0,3	Il piano di sviluppo locale è presentato da un gruppo caratterizzato a livello decisionale da una percentuale compresa tra il 20 e il 30% di rappresentanti del settore della pesca.

h

settore della pesca.			ALTO	1,6	Il piano di sviluppo locale è presentato da un gruppo caratterizzato a livello decisionale da una percentuale compresa tra 31 e 40% di rappresentanti del settore della pesca.
4) Modalità di gestione del piano di sviluppo locale e dei finanziamenti (direttamente dal gruppo o da soggetti esterni al gruppo) (Min 0 punti - Max 38 punti)					
4.1) Il capofila (qualora presente) del gruppo dimostra di possedere specifica esperienza nel settore (Min 0 punti - Max 10 punti)					
4.1.1) Il capofila ha maturato una specifica esperienza in materia di gestione di progetti cofinanziati da fondi europei	4	NESSUNO	0	Il capofila non ha maturato una specifica esperienza in materia di gestione di progetti cofinanziati da fondi europei.	
		BASSO	0,2	Il capofila ha partecipato quale partner ad un progetto cofinanziato da fondi europei.	
		MEDIO	0,6	Il capofila ha partecipato quale partner ad alcuni progetti cofinanziati da fondi europei (da 2 a 5 progetti)	
		ALTO	0,8	Il capofila ha partecipato quale partner a molti progetti cofinanziati da fondi europei (da 6 a 10 progetti) oppure ha partecipato quale capofila ad almeno un progetto cofinanziato da fondi europei	
		MOLTO ALTO	1	Il capofila ha partecipato quale partner a un numero elevato di progetti cofinanziati da fondi europei (superiore a 10) oppure ha partecipato quale capofila a più di un progetto cofinanziato da fondi europei	
4.1.2) Il capofila ha maturato una specifica esperienza in iniziative LEADER	2	NESSUNO	0	Il capofila non ha maturato una specifica esperienza in iniziative LEADER.	
		BASSO	0,2	Il capofila ha partecipato quale partner ad una iniziativa LEADER.	
		MEDIO	0,6	Il capofila ha partecipato quale partner a 2/3 iniziative LEADER	
		ALTO	1	Il capofila ha partecipato quale capofila ad almeno una iniziativa LEADER o ha partecipato quale partner a più di tre iniziative LEADER.	
4.1.3) Il capofila ha maturato una specifica esperienza nella gestione di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali	4	NESSUNO	0	Il capofila non ha maturato una specifica esperienza nella gestione di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali.	
		BASSO	0,2	Il capofila ha partecipato quale partner ad un progetto sviluppato nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali.	
		MEDIO	0,6	Il capofila ha partecipato quale partner ad alcuni progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali (da 2 a 5 progetti)	
		ALTO	0,8	Il capofila ha partecipato quale partner a molti progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali (da 6 a 10 progetti) oppure ha partecipato quale capofila ad almeno un progetto sviluppato nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali.	
		MOLTO ALTO	1	Il capofila ha partecipato quale partner a un numero elevato di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali (superiore a 10) oppure ha partecipato quale capofila a più di un progetto sviluppato nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali.	
4.2) Il gruppo dimostra di possedere specifica esperienza nel settore (Min 0 punti - Max 10 punti)					
4.2.1) Il gruppo (ad esclusione del capofila) ha maturato una specifica esperienza in materia di gestione di progetti cofinanziati da fondi europei	4	NESSUNO	0	Il gruppo non ha maturato una specifica esperienza in materia di gestione di progetti cofinanziati da fondi europei.	
		BASSO	0,1	Il gruppo ha partecipato ad un numero di progetti cofinanziati da fondi europei compresi tra 1 e 5	
		MEDIO	0,3	Il gruppo ha partecipato a diversi progetti cofinanziati da fondi europei (da 6 a 15 progetti)	
		ALTO	0,6	Il gruppo ha partecipato a molti progetti cofinanziati da fondi europei (da 16 a 30 progetti)	
		MOLTO ALTO	1	Il gruppo ha partecipato ad un numero elevato di progetti cofinanziati da fondi europei (superiore a 30 progetti)	
4.2.2) Il gruppo (ad esclusione	2	NESSUNO	0	Il gruppo non ha maturato una specifica esperienza in iniziative LEADER.	

del capofila) ha maturato una specifica esperienza in iniziative LEADER		BASSO	0,2	Il gruppo ha partecipato ad almeno una iniziativa LEADER
		MEDIO	0,6	Il gruppo ha partecipato ad un numero di iniziative LEADER compreso tra 1 e 5
		ALTO	1	Il gruppo ha partecipato ad un numero di iniziative LEADER superiore a 5
4.2.3) Il gruppo (ad esclusione del capofila) ha maturato una specifica esperienza nella gestione di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali.	4	NESSUNO	0	Il gruppo non ha maturato una specifica esperienza nella gestione di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali.
		BASSO	0,1	Il gruppo ha partecipato ad un numero di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali compreso tra 1 e 5.
		MEDIO	0,3	Il gruppo ha partecipato ad un numero di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali compreso tra 6 e 15.
		ALTO	0,6	Il gruppo ha partecipato ad un numero di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali compreso tra 16 e 30.
		MOLTO ALTO	1	Il gruppo ha partecipato ad un numero di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali superiore a 30
4.3) Il gruppo possiede adeguate capacità per provvedere alla gestione diretta dei finanziamenti (Min 0 punti - Max 18 punti)				
4.3.1) Il gruppo presenta una struttura organizzativa definita ed esperta che si occuperà della gestione dei finanziamenti	6	SI	1	Il gruppo si è dotato o intende dotarsi di uno specifico team di esperti che si occuperà della gestione dei finanziamenti (personale qualificato in materia di contabilità con specifica esperienza).
		NO	0	Il gruppo non si è dotato e non intende dotarsi di uno specifico team di esperti che si occuperà della gestione dei finanziamenti.
4.3.2) Il gruppo dispone di adeguate capacità logistiche per garantire la gestione del piano di sviluppo.	6	SI	1	Il gruppo dispone di beni mobili/immobili necessari per la gestione del piano di sviluppo, già presenti nella sua organizzazione. Il gruppo dispone di una sede di lavoro adeguata che sarà dedicata alla gestione del piano (numero sufficiente di uffici per il personale, sala riunioni ecc).
		NO	0	Il gruppo non dispone di beni mobili/immobili necessari per la gestione del piano di sviluppo, già presenti nella sua organizzazione.
4.3.3) Il gruppo presenta al suo interno competenze adeguate per garantire la certificazione delle spese in conformità a quanto previsto dalla struttura organizzativa definita dal Programma operativo del FEP.	6	SI	1	Il gruppo presenta al suo interno competenze adeguate per garantire la certificazione delle spese in conformità a quanto previsto dalla struttura organizzativa definita dal Programma operativo del FEP.
		NO	0	Il gruppo non presenta al suo interno competenze adeguate per garantire la certificazione delle spese in conformità a quanto previsto dalla struttura organizzativa definita dal Programma operativo del FEP.
5) Azioni del piano volte alla tutela dell'ambiente (Min 0 punti - Max 9 punti)				
5.1) Il piano prevede specifiche azioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali.	3	NESSUNO	0	Il piano non prevede azioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o le azioni proposte non sono supportate da adeguate relazioni scientifiche corredate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati redatte da professionisti riconosciuti.
		BASSO	0,2	Il piano prevede azioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali che interessa un'estensione di territorio entro il 30% della superficie totale della zona interessata dalla strategia. Le azioni proposte sono supportate da adeguate relazioni scientifiche corredate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati. Le relazioni sono redatte da professionisti riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno redatto le relazioni).
		MEDIO	0,6	Il piano prevede azioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali che interessa un'estensione di territorio compreso tra il 30% e il 60% della superficie totale della zona interessata dalla strategia. Le azioni proposte sono supportate da adeguate relazioni scientifiche corredate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati. Le relazioni sono redatte da professionisti riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno redatto le relazioni).

		ALTO	1	Il piano prevede azioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali che interessa un'estensione di territorio superiore al 60% della superficie totale della zona interessata dalla strategia. Le azioni proposte sono supportate da adeguate relazioni scientifiche corredate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati. Le relazioni sono redatte da professionisti riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno redatto le relazioni).
5.2) Il piano prevede una dettagliata analisi dei potenziali impatti sull'ambiente delle azioni previste.	3	NESSUNO	0	Il piano non prevede una dettagliata analisi dei potenziali impatti sull'ambiente provocati dalle azioni previste.
		BASSO	0,1	Il piano prevede una dettagliata analisi dei potenziali impatti sull'ambiente provocati dalle azioni previste. L'analisi non è supportata da studi scientifici specifici per l'area di riferimento.
		MEDIO	0,5	Il piano prevede una dettagliata analisi dei potenziali impatti sull'ambiente provocati dalle azioni previste supportata da studi scientifici specifici per l'area di riferimento.
		ALTO	1	Il piano prevede una dettagliata analisi dei potenziali impatti sull'ambiente provocati dalle azioni previste supportata da studi scientifici specifici per l'area di riferimento. L'analisi è stata effettuata da professionisti qualificati (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno condotto l'analisi).
5.3) Il piano prevede specifiche azioni per il risanamento di ambienti costieri degradati.	1	SI	1	Il piano prevede specifiche azioni per il risanamento di ambienti costieri degradati (esempio progetti per la pulizia delle coste).
		NO	0	Il piano non prevede azioni per il risanamento ambientale di ambienti costieri degradati (esempio progetti per la pulizia delle coste).
5.4) Il piano prevede attività di formazione e di sensibilizzazione della comunità volte alla tutela dell'ambiente (es. azioni di sensibilizzazione volte alla protezione di specie sensibili e che richiedono particolare tutela - azioni di sensibilizzazione dei consumatori per combattere il mercato di prodotti ittici sottotaglia e di cui è vietata la vendita)	2	NESSUNO	0	Il piano non prevede attività di formazione e di sensibilizzazione della comunità volte alla tutela dell'ambiente.
		BASSO	0,1	Il piano prevede attività isolate di formazione e di sensibilizzazione della comunità volte alla tutela dell'ambiente.
		MEDIO	0,5	Il piano prevede un sistema di azioni specifiche organizzate in percorsi di formazione e di sensibilizzazione della comunità volte alla tutela dell'ambiente.
		ALTO	1	Il piano prevede un sistema di azioni specifiche organizzate in percorsi di formazione e di sensibilizzazione della comunità volte alla tutela dell'ambiente. Le attività sono condotte da professionisti qualificati ed esperti nel settore (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che condurranno le attività).
6) Complementarietà del piano di sviluppo locale rispetto ad altre politiche di sviluppo del territorio (Min 0 punti - Max 7 punti)				
6.1) Il piano prevede metodi per garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con altri programmi finanziati da altri fondi strutturali comunitari con riferimento alle iniziative per la riconversione delle attività di pesca, per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca e per la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi.	3	NESSUNO	0	Il piano non prevede metodi e sistemi volti a garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con altri programmi finanziati da altri fondi comunitari.
		BASSO	0,5	Il piano non prevede metodi e sistemi volti a garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con pochi programmi (in numero inferiore a 3) finanziati da altri fondi comunitari.
		ALTO	1	Il piano non prevede metodi e sistemi volti a garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con numerosi programmi (in numero pari o superiore a 3) finanziati da altri fondi comunitari
6.2) Il piano prevede metodi per garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con	1	SI	1	Il piano prevede metodi per garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con azioni finanziate dall'Asse 4 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

azioni finanziate dall'Asse 4 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).		NO	0	Il piano non prevede metodi per garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con azioni finanziate dall'Asse 4 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
6.3) Il piano prevede metodi per garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con altri programmi finanziati da fondi nazionali e regionali con riferimento alle iniziative per la riconversione delle attività di pesca, per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca e per la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi.	3	NESSUNO	0	Assenza di metodi per garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con altri programmi finanziati da fondi nazionali e regionali.
		BASSO	0,5	Sono previsti metodi e sistemi di coordinamento che assicurano la sinergia con pochi programmi (in numero inferiore a 6) finanziati da fondi nazionali e regionali.
		ALTO	1	Sono previsti metodi e sistemi di coordinamento che assicurano la sinergia con numerosi programmi (in numero pari o superiore a 6) finanziati da fondi nazionali e regionali.
TOTALE	100			

h

2.7 Sistema di gestione e controllo

Allo scopo di adempiere a quanto richiesto dai regolamenti comunitari del FEP ed in particolare alle disposizioni di cui agli articoli 57-61 del Reg. (CE) 1198/06 e agli art. 38-53 del Reg. (CE) 498/2007 circa le modalità necessarie a garantire un adeguato sistema di gestione e controllo, la Regione Marche, in qualità di Organismo Intermedio (OI), è assoggettata ad una serie di obblighi che sono stati definiti mediante stipula di una convenzione di delega delle funzioni da parte dell'Autorità di Gestione (AdG) del Programma (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestale – ex Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura). Alla medesima è associata l'adozione di un manuale delle procedure e dei controlli che devono essere messi in atto dall'OI, in relazione a quanto stabilito dall'AdG.

Del pari, il GAC ammesso a finanziamento, al fine di adempiere alla prescrizioni regolamentari e documenti attuativi conseguenti, dovrà rispondere ad una serie di requisiti in materia di organizzazione della gestione e dei connessi controlli, che verranno nel dettaglio esplicitati in apposita convenzione tra Regione Marche e GAC finanziato.

Requisiti minimi obbligatori con riferimento alle procedure di gestione sono.

- identificazione di ruoli, mediante formalizzazione, con riferimento a:
 - funzioni di autorità di gestione (individuazione del Referente dell'Autorità di Gestione (RADG) del PSL, avente potere rappresentativo);
 - funzioni inerenti il trattamento delle operazioni ammissibili a finanziamento, con previsione di almeno tre figure distinte, individuate in istruttore, revisore e controllore, cui si ricollegano compiti diversificati nel trattamento delle operazioni;
- separazione nella gestione delle operazioni a titolarità tra chi segue la fase dell'ammissibilità e chi segue la fase della liquidazione;
- adozione di procedure di evidenza pubblica per le operazioni a titolarità e di avvisi pubblici per le misure a regia, finalizzati a selezionare i beneficiari, elaborati in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, al Programma operativo FEP, al PSL, nonché ai relativi provvedimenti attuativi;
- esplicitazione delle procedure gestionali di riferimento, mediante formalizzazione in un manuale di gestione e controllo, in linea con i requisiti prescritti dai regolamenti di settore. Il manuale deve essere sottoposto al vaglio dalla Regione Marche e la sua approvazione è vincolante al fine di qualsiasi erogazione connessa alle attività poste in essere dal GAC;
- espletamento di verifiche preordinate alla liquidazione: sul 100% delle operazioni per le verifiche amministrative; secondo un metodo di campionamento con soglia minima del 5%, che tenga conto delle indicazioni del regolamento (CE) n. 498/2007, per le verifiche in loco;

- trattamento e la conservazione dei documenti di spesa, mediante la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
- elaborazione dei dati necessari all'utilizzo dei programmi di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi.

Per quanto concerne i rapporti tra GAC e la Regione Marche:

- la Regione provvede alla liquidazione delle operazioni, sia a titolarità che a regia, direttamente a favore del beneficiario, solo se trattate conformemente al sistema di gestione e controllo, nel rispetto delle norme di riferimento. Al fine della liquidazione, il GAC provvede ad individuare un controllore finanziario indipendente, avente il compito di certificare la conformità delle procedure adottate, la legittimità della spesa e tutto quanto necessario a consentire la certificazione della spesa sostenuta al Referente dell'autorità di certificazione (RAdC) della Regione Marche. L'incarico di certificatore dovrà essere conferito a soggetto esterno al GAC, con costi a carico del GAC medesimo. In riferimento alla fase di liquidazione, si provvederà a liquidare su base trimestrale i progetti conclusi, siano essi a regia del GAC o realizzati da beneficiari esterni e le spese di gestione del gruppo. Tutte le spese di cui si richiede la liquidazione dovranno essere certificate;
- il GAC si obbliga ad adempiere a tutte le richieste formulate dalla Regione Marche, in qualità di OI, sia dell'AdG che dell'AdC (Autorità di Certificazione) del programma, riconducibili alle funzioni di gestione, certificazione ed audit.

L'attività di gestione e controllo comporta infatti la prioritaria conoscenza della legislazione specifica (nazionale e comunitaria). Solo a fini esemplificativi, e non esaustivi, si riporta al cap. 1.3 Riferimenti legislativi la normativa di riferimento.

h

Deliberazione n. 935 del 07/06/2010.

Integrazione DGR n. 2238/2009 avente oggetto: "Programmazione comunitaria 2007-2013 del fondo europeo per la pesca - Attivazione nell'ambito della misura 3.1 azioni collettive della tipologia di intervento prevista dall'art. 37 lett. m) del regolamento CE n. 1198/2006".

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di integrare la D.G.R. n. 2238 del 28/12/2009 inserendo la possibilità di realizzare piani di gestione locali anche per il traino pelagico e la circuizione, come meglio specificato nel documento istruttorio;
- di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto nel BUR Marche, ai sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17.

Deliberazione n. 939 del 07/06/2010.

LR n. 20/01 art. 4, comma 1, lett. a) e b) - Linee interpretative e di indirizzo in materia di applicazione della tassa automobilistica.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. a) e b) della l.r. 20/2001, sono adottate in materia di tassa automobilistica le linee interpretative e di indirizzo riportate nell'allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante.
- 2) Al Dirigente del Servizio Programmazione, e Politiche comunitarie è demandata l'adozione di tutte le misure organizzative e azioni informative necessarie all'applicazione della presente deliberazione.

ALLEGATO

Linee interpretative e di indirizzo in materia di tassa automobilistica

1) Esenzione per perdita di possesso

a) Veicoli con obbligo di iscrizione al PRA: nel caso di perdita di possesso di un veicolo per cui vi sia obbligo di iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), ai fini dell'esenzione della tassa automobilistica, occorre che il soggetto interessato abbia provveduto all'annotazione dello spossessamento al PRA con le modalità previste dal d.l. 953/1982. Faranno prova, in tal senso, esclusivamente le risultanze della carta di circolazione.

b) Veicoli senza obbligo di iscrizione al PRA: in caso di perdita di possesso di un mezzo per cui non vi sia obbligo di iscrizione al PRA, ai fini dell'esenzione della tassa automobilistica, occorre che il soggetto interessato abbia provveduto all'annotazione dello spossessamento al competente dipartimento dei trasporti terrestri.

2) Esenzioni per autocarri e autocorriere con particolari requisiti di vetustà o storici

a) Autocarri immatricolati da almeno 30 anni: ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa di possesso, i proprietari dei veicoli debbono provvedere a far annullare la portata del veicolo tramite rilascio di nuova carta di circolazione o apposita annotazione sulla carta di circolazione da parte del competente dipartimento dei trasporti terrestri.

b) Autoveicoli immatricolati da almeno 30 anni adibiti a trasporto pubblico di persone (autocorriere): ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa di possesso, i proprietari dei veicoli debbono provvedere a far annullare l'utilizzabilità dei posti aggiuntivi rispetto a quelli relativi al conducente e ad un accompagnatore tramite rilascio di nuova carta di circolazione o apposita annotazione sulla carta di circolazione da parte del competente dipartimento dei trasporti terrestri.

c) Autocarri e autoveicoli adibiti a trasporto pubblico di persone con immatricolazione da 20 a 29 anni: ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa di possesso debbono presentare, oltre che i documenti previsti per le tipologie sopra indicate anche il riconoscimento di interesse storico e collezionistico da parte dell'ASI.

L'avvenuta annotazione di quanto specificato nei punti 1 e 2 sulla carta di circolazione può essere comprovata, secondo quanto previsto dalla normativa generale in materia di documentazione amministrativa, mediante:

- esibizione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, al competente servizio regionale o a una delle agenzie abilitate dell'originale della carta di circolazione, riportante l'annotazione;
- produzione della copia della carta di circolazione, riportante l'annotazione, autenticata nelle forme previste dall'art. 18, comma 2, del d.p.r. 445/2000,
- produzione della copia della carta di circolazione, riportante l'annotazione, dichiarata autentica all'originale dall'interessato, nelle forme previste dall'art. 19, comma 1, del d.p.r. 445/2000.



Deliberazione n. 940 del 07/06/2010.

Legge n. 296/2006 - Presentazione dei progetti per l'accesso al fondo di cofinanziamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2009 dei progetti attuativi del piano sanitario nazionale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- d approvare i sottoindicati progetti per l'anno 2009 allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- sperimentazione del modello assistenziale Casa della Salute;
- malattie rare;
- implementazione delle reti delle unità spinali e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;
- attuazione del patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
- attuazione del documento programmatico "Guadagnare Salute - Rendere Facili le scelte salutari".

Allegato A

SCHEDA N. 1

GENERALITA'	
PROPONENTE	REGIONE MARCHE
Linea Progettuale	SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO ASSISTENZIALE CASA DELLA SALUTE
Titolo del progetto	Riduzione degli accessi al PS e miglioramento della rete assistenziale
Durata del progetto	12 mesi
Referente	Servizio Salute

ASPETTI FINANZIARI	
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 12.600.000
QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE ANNO 2009	€ 600.000
COFINANZIAMENTO ATTESO ANNO 2009	€ 12.000.000

CONTESTO	<p>La realtà distrettuale nelle Marche si caratterizza per una elevata disomogeneità dimensionale ed organizzativa determinata da differente concentrazione della popolazione e da specifiche configurazione orografiche, pertanto, è stato costruito un progetto in applicazione della DGR 272/08. che sviluppa un percorso di analisi dell'esistente e quindi di progettazione che, nella sua flessibilità, superi i vincoli di differenziazione e mancata unitarietà dell'intervento.</p> <p>La rete dell'emergenza e dei punti di primo intervento nelle Marche, normata dalla LR 36/98, non presenta sostanziali modifiche rispetto alla precedente progettazione nella sua situazione di installazione di servizi e luoghi di ero-</p>
----------	--

	<p>gazione delle prestazioni. Contigue a tali postazioni sono quelle della Continuità Assistenziale, che però non sono inquadrabili nell'emergenza, ma nella medicina generale e dovrebbero costituire il riferimento per i codici bianchi in orario non coperto dal medico di fiducia.</p> <p>Le EQUIPE TERRITORIALI rappresentano lo strumento sottodistrettuale di gestione della continuità dell'assistenza, normato dall'accordo integrativo regionale di cui alla DGR 751/07.</p> <p>Il riferimento funzionale e fisico per la continuità dell'assistenza è la CASA DELLA SALUTE derivato da una indicazione del Ministero della salute e implementato nella Regione Marche tramite la DGR 272/08.</p>
DESCRIZIONE	<p>L'obiettivo del progetto è incrementare le azioni di filtro rispetto all'accesso al PS e costruire un percorso alternativo e più appropriato per le prestazioni non differibili o percepite come tali dall'utenza che normalmente vengono codificate in area di PS come codici bianchi. L'intervento si caratterizza per una reingegnerizzazione del percorso con l'introduzione del modello "Triage" come momento di indirizzo e "filtro" dei percorsi. Per tale modello necessitano investimenti in formazione e informatizzazione dei dati che costituiscono la continuità dell'informazione nella presa-in cura.</p>
RELAZIONE ANNI PRECEDENTI	<p>In applicazione della citata DGR 272/08 è stato prodotto uno strumento di valutazione dell'esistente e di progettazione delle strutture inerenti la casa della salute. Tale strumento, partendo dall'analisi dell'esistente, compensa le differenze territoriali sia rispetto alle strutture presenti sia rispetto alle funzioni di "logistica" (accessibilità, trasporti, dispersione della popolazione) nonché rispetto la tipologia e specificità della domanda. Inoltre alcune esperienze in corso di implementazione hanno utilizzato lo strumento sopracitato fornendo una prima validazione (Casa della salute di Urbania Zt 2 di Urbino, Casa della salute di Treia ZT 9 Macerata)</p>
OBIETTIVI	<p>Obiettivi generali</p> <p>Implementazione della progettualità, che già precedentemente è stata concepita a valenza biennale con prima implementazione nell'anno 2008 e prosecuzione nell'anno 2009, non può che riprendere gli obiettivi di massima precedentemente presentati e correggerli per i nuovi elementi disponibili. Pertanto di seguito si riportano gli obiettivi precedentemente segnalati:</p> <ol style="list-style-type: none"> costruzione di una struttura/funzione in ambito distrettuale capace di garantire prestazioni nell'arco delle 24 ore in maniera appropriata e alternativa al percorso dei codici bianchi al Pronto soccorso; gli eventuali accessi impropri al PS comunque verranno captati da una struttura di CA ubicata laddove possibile in prossimità della struttura medesima; individuazione di una funzione di triage, non solo in sede di PS, che indi-

	<p>rizzi correttamente il percorso dell'utenza;</p> <p>d. accreditare la struttura distrettuale nella percezione dell'utenza come appropriata e efficace in alternativa alle strutture di PS;</p> <p>e. realizzare attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle strutture e dei percorsi.</p> <p>Obiettivi specifici</p> <p>a. Implementazione della Casa della salute, come contenitore funzionale dei soggetti interessati e non strutturati all'interno dell'emergenza.</p> <p>i. utilizzazione delle schede di valutazione prodotte dal gruppo di lavoro di cui alla DGR 272/08 e con verifica della validazione effettuata con le esperienze implementate attraverso il finanziamento 2008</p> <p>b. Implementazione degli obiettivi 2008 su un numero di strutture che porti la copertura della popolazione tramite le case della salute al raddoppio per l'anno 2009 rispetto all'anno precedente, ossia:</p> <p>c. ottimizzazione delle postazioni di CA ponendole, dove possibile, in prossimità del DEA-Pronto Soccorso.</p> <p>d. integrazione funzionale dei Punti di Primo Intervento nella rete distrettuale in modo da garantire l'appropriatezza del percorso dei Codici Bianchi e dell'informazione al MMG/PLS</p> <p>e. sviluppo della Equipe territoriale quale sede dell'integrazione funzionale della medicina generale.</p> <p>f. governo della domanda, anche tramite la continuità dell'informazione e la relativa informatizzazione dei percorsi del dato.</p> <p>g. attivazione degli strumenti di formazione /informazione degli operatori e utenti.</p>		
TEMPI ATTUAZIONE		Analisi dei risultati ottenuti tramite il percorso attuativo del progetto anno 2008	2 mesi
		Azione di feed-back sulla base del progetto 2008	2 mesi
		Costruzione delle nuove strutture con relativo sistema informativo a rete con copertura di una popolazione doppia rispetto all'anno precedente	9 mesi
		Verifica e ottimizzazione dei Sistemi di monitoraggio	1 mese
INDICATORI (di struttura, di processo, di risultato)	<p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero di accessi presso le strutture H24 territoriali • numero di pazienti trattati in triage/ numero di accessi in struttura H24 • numero di pazienti trattati in triage/ numero di accessi in PS 		

RISULTATI ATTESI	<ul style="list-style-type: none">• individuazione delle sedi delle strutture territoriali H24;• attivazione della funzione di Triage;• riduzione della percentuale di codici bianchi presso PS;• incremento nel tempo degli accessi alla struttura territoriale H24.
-------------------------	--

SCHEDA N. 2

GENERALITA'	
PROPONENTE	REGIONE MARCHE
Linea Progettuale	MALATTIE RARE
Titolo del progetto	<p>Malattie rare</p> <p>2A - Reti assistenziali per la presa in carico di soggetti con malattia rara</p> <p>2B - Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici per le malattie rare – Il caso delle malattie lisosomiali</p> <p>2C - Attivazione Registri regionali malattie rare</p>
Durata del progetto	Pluriennale - III annualità
Referente	Servizio Salute

ASPETTI FINANZIARI COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

aa 2007-2009 € 1.728.407

COSTO ANNO 2009 III° annualità	ripartizione in dettaglio	Costo complessivo	Quota finanziata dalla Regione Marche	Cofinanziamento atteso
	2 A: Reti assistenziali per la presa in carico di soggetti con malattia rara	€ 10.000	€ 3.000	€ 7.000
	2 B: Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici per le malattie rare – Il caso delle malattie lisosomiali	€ 300.000	€ 60.000	€ 240.000
	2 C: Attivazione Registri regionali malattie rare	€ 13.000	€ 3.000	€ 10.000
	Totale anno 2009	€ 323.000	€ 66.000	€ 257.000

CONTESTO	<p>La forte attenzione verso le problematiche connesse alle malattie rare le ha fatte identificare come uno dei settori rientranti nei progetti attuativi del PSN per i quali è possibile attingere a un cofinanziamento nazionale. La scelta operata a livello nazionale per i fondi relativi all'anno 2007 è stata quella di predisporre un progetto interregionale coordinato dalla Regione Toscana articolato in 3 grandi filoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presa in carico del paziente con malattia rara; • cooperazione tra più Regioni per assicurare processi diagnostico-terapeutici condivisi; • attivazione dei registri regionali ed interregionali. <p>La Regione Marche con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1337/2007 e n. 1284/2008 ha approvato nell'ambito dell'area progettuale delle malattie rare 3 progetti coerenti con i suddetti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Reti assistenziali per la presa in carico di soggetti con malattia rara"; 2. "Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici per le malattie rare – Il caso delle malattie lisosomiali"; 3. "Attivazione del registro regionale malattie rare". <p>Per una migliore comprensione dell'impostazione complessiva data inizialmente al progetto occorre tenere conto di alcuni fattori che ne hanno condizionato la declinazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) era già operante nella Regione Marche dal 2002 un Centro regionale di riferimento per le malattie rare presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona; 2) con il progetto la Regione Marche ha inteso mettere a punto un modello di rete assistenziale per le malattie rare che utilizzi tutte le strutture già esistenti che si occupano di patologia pediatrica e di tutte quelle discipline più spesso coinvolte nella problematica delle malattie rare (ad es. la neurologia); 3) si cerca di utilizzare il progetto come volano per la messa in rete di questi servizi e di queste competenze utilizzando le risorse aggiuntive per l'acquisizione di strumenti in grado di innalzare la qualità complessiva della risposta assistenziale; 4) la destinazione d'uso di tali risorse cerca di limitare di investire prevalentemente sul personale assunto "a progetto" visto che non si riuscirebbe a garantire la continuità nel relativo utilizzo concentrando il loro impiego su supporti "durevoli" al progetto stesso. <p>Date queste premesse la scelta per i finanziamenti 2008 è stata quella di privilegiare soprattutto l'acquisizione di risorse informatiche e diagnostiche per cercare di garantire il miglioramento dei processi assistenziali.</p> <p>Le risorse informatiche sono necessarie per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la condivisione dei dati all'interno della rete; - la trasmissione a distanza delle informazioni (Istituto Superiore Sanità (ISS);
----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - forme di teleconsulto tra i vari livelli all'interno della rete; - condivisione di protocolli diagnostici (criteri minimi per la diagnosi delle varie forme di malattia rara); - la razionalizzazione dei processi assistenziali (base dati disponibile in tempo reale in occasione di ciascuna visita e suo aggiornamento, programmazione delle visite di controllo, ecc.); - attivazione e gestione del Registro Regionale per le Malattie Rare. <p>Quanto alle risorse strumentali esse servono a qualificare ulteriormente il processo diagnostico ed il monitoraggio nei casi di malattia lisosomiale e l'espansione di tale attività ad altre malattie metaboliche.</p> <p>Il progetto si sub-articola in 3 sotto-progetti di cui il primo destinato alla formalizzazione e sviluppo della rete regionale dei servizi per i soggetti affetti da malattie rare, il secondo destinato allo specifico settore dell'assistenza e diagnosi delle malattie lisosomali ed altre malattie metaboliche ed il terzo destinato al consolidamento e messa a regime del Registro Regionale delle malattie rare. I tre sotto-progetti sono strettamente integrati tra loro. In particolare sia il secondo che il terzo sono un naturale sviluppo del primo.</p> <p>Per quanto riguarda i finanziamenti 2009, viene mantenuta la stessa articolazione per sotto-progetti e previsto come primo obiettivo il consolidamento delle azioni previste all'interno di ciascuno di essi.</p> <p>In ciascun sotto-progetto è previsto inoltre lo sviluppo di ulteriori azioni che verranno illustrate all'interno della sezione dedicata a ciascun sotto-progetto.</p> <p>Si è ritenuto pertanto di confermare sostanzialmente gli obiettivi e gli indicatori, proprio per sottolineare la continuità con le azioni intraprese negli anni precedenti.</p>
DESCRIZIONE	<p>L'area progettuale delle malattie rare si articola in 3 progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reti assistenziali per la presa in carico di soggetti con malattia rara (Scheda 2 A). • Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici per le malattie rare – Il caso delle malattie lisosomali (Scheda 2 B). • Attivazione registri regionali malattie rare (Scheda 2 C).
RELAZIONE ANNI PRECEDENTI	<p>Sotto-progetto 2 A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisione/aggiornamento dell'elenco dei referenti regionali; - costituzione gruppo di lavoro per individuazione criteri minimi di diagnosi; - pubblicazione e diffusione documento con i criteri minimi; - ridefinizione di una scheda informativa per la rilevazione dei pazienti. <p>Sotto-progetto 2 B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di un convegno interregionale per le malattie lisosomiali; - definizione di protocolli diagnostico-assistenziali condivisi con esperti di altre regioni per le malattie lisosomali in cui esista una terapia specifica (tera-

	<p>pia enzimatica).</p> <p>Sotto-progetto 2 C:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituzione presso il Centro regionale di riferimento di una segreteria dedicata alle malattie rare; - acquisto di un server dedicato al Registro regionale delle malattie rare; - acquisto di uno specifico software per il Registro regionale compatibile per il trasferimento dei dati al Registro nazionale.
OBIETTIVI	<p>Consolidare, sviluppare e completare le progettualità in atto.</p> <p>(vedi i singoli sotto progetti)</p>

SCHEDA N. 2 A

SOTTO- PROGETTO "Reti assistenziali per la presa in carico di soggetti con malattia rara";	
DESCRIZIONE	<p>Con il presente progetto si è inteso sviluppare il progetto relativo alle "Reti assistenziali per la presa in carico di soggetti con malattia rara" che prevede l'ottimizzazione ed il potenziamento della rete regionale delle malattie rare.</p> <p>Come ricordato nella parte generale, la Regione Marche ha individuato fin dal 2002 un unico centro di riferimento regionale collocato presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona, al fine di non disperdere risorse e per gestire in modo corretto il Registro Regionale della Malattie Rare.</p> <p>Allo stesso tempo vi è una rete capillare di servizi che già di fatto gestisce almeno parte dei processi assistenziali che riguardano i pazienti affetti da malattie rare.</p> <p>L'obiettivo del progetto è quello di arrivare alla formalizzazione di una rete regionale di servizi per soggetti affetti da malattia rara in grado di offrire le necessarie risposte assistenziale su tutto il territorio, rendendo competenti anche le strutture periferiche.</p> <p>Il progetto ha previsto l'identificazione di referenti territoriali in ciascuna Zona Territoriale e nelle Aziende sanitarie regionali sia per la gestione del Registro (vedi sotto progetto 3) che per il coordinamento dell'offerta ed il raccordo con il Centro Regionale di riferimento.</p> <p>Si ritiene necessario proseguire nell'attività di formazione/informazione nei confronti dei pazienti, degli operatori sanitari e degli operatori delle Associazioni di pazienti e familiari attraverso incontri specifici e la creazione di una sezione dedicata nell'ambito del sito ufficiale della Regione Marche.</p> <p>Si intende proseguire nella informatizzazione della rete che prevede l'applicazione di una scheda visibile dalle figure professionali che seguono il paziente e con la possibilità di elaborare piani di assistenza condivisi unitamente alla formulazione di un libretto sanitario che consenta di conoscere le problematiche a cui il paziente è andato incontro durante gli anni.</p> <p>Per l'annualità 2009 si intende promuovere una maggiore operatività integrata tra centro e referenti locali attraverso la definizione e verifica di protocolli operativi comuni e la definizione condivisa con le strutture territoriali di un progetto per l'attivazione dell'ADI per i soggetti affetti da specifiche malattie rare.</p> <p>Viene inoltre previsto un più stretto rapporto di collaborazione con il Centro Regionale ed i referenti locali</p>

	<i>per le malattie neuromuscolari in modo da avviare un processo che porterà a confluire nella rete regionale delle malattie rare le reti dedicate a specifiche malattie.</i>
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> - definizione di protocolli minimi di Pronto Soccorso per scompenso acuto in soggetti con malattie metaboliche o per problemi che possono insorgere acutamente nelle sindromi malformative (insufficienza respiratoria, insufficienza cardiaca, reflusso gastro esofageo, ipertensione, ...) da utilizzare su tutta la rete regionale; - definizione di protocolli assistenziali per alcune delle malattie rare più frequenti nella Regione Marche (dato desumibile dal Registro regionale); - definizione di un Progetto condiviso tra Territorio e Ospedale per l'avvio dell'ADI per soggetti con malattia lisosomiale finalizzato alla somministrazione domiciliare della terapia enzimatica; - avvio del rapporto con il Centro ed i referenti locali per le malattie neuromuscolari.
TEMPI ATTUAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - definizione protocolli di Pronto soccorso entro 12 mesi; - definizione protocolli assistenziali per alcune malattie rare entro 12 mesi - definizione progetto ADI entro 12 mesi - avvio dell'integrazione con il Centro regionale e la rete territoriale per le malattie neuromuscolari entro 12 mesi
INDICATORI (di struttura, di processo, di risultato)	<ul style="list-style-type: none"> - n. incontri formativi organizzati; - n. di protocolli condivisi; - n. centri che adottano il software; - n. centri che adottano i protocolli; - n. di operatori formati; - n. pazienti in carico; - creazione di una Carta dei Servizi regionale per le malattie rare.
RISULTATI ATTESI	Creazione di una rete regionale istituzionalizzata di servizi dedicati alle malattie rare con protocolli di lavoro e strumenti informativi ed informatici condivisi, integrando nel contempo le singole reti dedicate a specifiche patologie.

SCHEDA N. 2 B

SOTTO- PROGETTO "Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici per le malattie rare – Il caso delle malattie lisosomiali"	
DESCRIZIONE	<p>Con il presente progetto si è inteso sviluppare il progetto relativo allo "Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici per le malattie rare – Il caso delle malattie lisosomiali" che prevede di garantire migliori e più tempestive risposte nei confronti dei pazienti affetti da malattie lisosomiali.</p> <p>Il Centro di riferimento regionale, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona, rappresenta un centro di eccellenza per la diagnosi e la terapia di queste patologie riconosciuto a livello nazionale. Il laboratorio delle Malattie metaboliche presso la Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti (Centro regionale di riferimento) è uno dei pochi centri nazionali che si occupa delle malattie lisosomiali con più di 100 pazienti seguiti negli anni.</p> <p>Tra le azioni previste per l'annualità 2008 vi era l'avvio di un progetto pilota di screening delle malattie lisosomiali in pazienti con patologie croniche reumatiche, oculari, renali, ecc. e di un progetto pilota di screening neonatale per specifiche malattie lisosomiali trattabili (es, Mucopolisaccaridosi I) - da estendere successivamente ad altre Regioni sulla base dei risultati - in modo da garantire una diagnosi e conseguen-</p>

	<p>temente una terapia sempre più precoce.</p> <p>Nell'ambito del progetto si intendeva sviluppare in collaborazione con centri di altre Regioni un protocollo diagnostico-assistenziale e un potenziamento della capacità diagnostica del Centro regionale di riferimento, attraverso l'acquisto di adeguata strumentazione.</p> <p>Per l'annualità 2009 si intende procedere ad un miglioramento delle capacità diagnostiche del Centro regionale- anche attraverso l'attivazione di contratti di collaborazione per specifiche figure professionali ed alla definizione di protocolli operativi da adottare nel territorio.</p>
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> - messa a punto di una nuova metodica per la caratterizzazione dei glicosaminoglicani urinari per la diagnosi precoce di alcune malattie lisosomiali; - definizione di protocolli assistenziali condivisi con esperti di altre Regioni per alcune malattie lisosomiali.
TEMPI ATTUAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - definizione in collaborazione con Centri di altre regioni di protocolli diagnostico/terapeutici per le malattie lisosomiali entro 12 mesi; - definizione del Progetto pilota per la diagnosi precoce delle malattie lisosomiali entro 12 mesi; - messa a punto della nuova metodica diagnostica entro 12 mesi; - attivazione dei contratti di collaborazione subordinata alla erogazione del finanziamento.
INDICATORI (di struttura, di processo, di risultato)	<ul style="list-style-type: none"> - numero protocolli diagnostico-terapeutici delle malattie lisosomiali condivisi con esperti di Regioni diverse; - costituzione di un gruppo interregionale per le malattie lisosomiali; - numero protocolli formalizzati per le malattie lisosomiali trattabili dal Centro; - numero incontri con esperti/operatori regionali e fuori regione che seguono pazienti con malattia lisosomiale.
RISULTATI ATTESI	Miglioramento dell'assistenza ai pazienti affetti da malattie lisosomiali ed altre malattie metaboliche, anche attraverso il potenziamento della capacità diagnostica del Centro regionale di riferimento nell'ambito di numerose malattie genetico-metaboliche

SCHEDA N. 2 C

SOTTO- PROGETTO Attivazione Registri regionali malattie rare	
DESCRIZIONE	<p>Con il presente progetto si intendeva garantire l'“Attivazione dei registri regionali malattie rare” che prevede un crescente coinvolgimento dei referenti delle Zone Territoriali per la corretta e tempestiva alimentazione del Registro Regionale ed il potenziamento della dotazione informatica del Registro regionale.</p> <p>Nell'annualità 2008 si è ritenuto necessario potenziare ulteriormente la dotazione informatica del Registro Regionale attraverso l'acquisto di un server dedicato e la verifica ed eventuale rimodulazione della rete dei referenti regionali.</p> <p>Per l'annualità 2009 si intende sviluppare sul versante della comunicazione l'attività del Registro in modo da utilizzarlo come strumento di collegamento con quanti – operatori, pazienti e familiari – sono interessati alla problematica o seguono pazienti con malattia rara.</p>
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> - attivazione di un punto di informazione specialistico presso il Centro Regionale di riferimento per addebi ai lavori (Medici specialisti, MMG, PLS) e per pazienti e familiari; - trasmissione dati all'ISS di tutte le posizioni presenti nel Registro regionale

	- inserimento nel sito istituzionale della Regione Marche di uno spazio dedicato alle malattie rare
TEMPI ATTUAZIONE	- produzione report sull'attività di alimentazione/aggiornamento del Registro regionale svolta dai referenti della rete con cadenza semestrale; - operatività della sezione dedicata alle malattie rare nel sito regionale entro 12 mesi; - implementazione dell'attività di supporto specialistico della segreteria regionale per le malattie rare entro 1 mese.
INDICATORI <i>(di struttura, di processo, di risultato)</i>	- n. incontri con i referenti della rete; - n. di Zone Territoriali che utilizzano correttamente il Registro; - n. pazienti registrati; - n. pazienti con dati completi.
RISULTATI ATTESI	Migliorare la funzionalità del Registro Regionale delle malattie rare ed il suo utilizzo al fine di una verifica complessiva del progetto

SCHEDA N. 3

GENERALITA'	
PROPONENTE	REGIONE MARCHE
Linea Progettuale	IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE UNITÀ SPINALE E DELLE STRUTTURE PER PAZIENTI CEREBROLESÌ
Titolo del progetto	Implementazione rete Unità Spinale Unipolare
Durata del progetto	12 mesi
Referente	Servizio Salute

ASPETTI FINANZIARI	
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.600.000
QUOTA FIANANZIATA DALLA REGIONE ANNO 2009	€ 472.000
COFINANZIAMENTO ATTESO ANNO 2009	€ 1.100.000

CONTESTO	<p>Le lesioni da midollo spinale rappresentano una delle più complesse ed invalidanti patologie con pesante impatto psico-biologico e sociale per l'individuo che lo subisce, per la sua famiglia e per l'intera comunità di appartenenza.</p> <p>I dati epidemiologici sull'incidenza e sulla prevalenza delle lesioni midollari in Italia evidenziano una incidenza annua di paraplegia e tetraplegia da lesioni midollari di 18-22 nuovi casi per milione di abitanti (45% tetraplegia e 55% paraplegia). Di questi il 70% sono da ricondurre a cause traumatiche ed il 30% a cause non traumatiche. Tra quelle traumatiche il primo posto va agli incidenti stradali (45%) seguiti dagli infortuni sul lavoro (20%). Le persone colpite hanno per il 70% un'età inferiore ai 60 anni con picchi di frequenza a 20 e 55 anni ed un rapporto maschio – femmina di 4 a 1.</p>
DESCRIZIONE	La cura di pazienti con lesioni midollari acute provenienti dal territorio re-

	<p>gionale avviene nell'Azienda Ospedali Riuniti, prioritariamente all'interno del Dipartimento delle Scienze Neurologiche Mediche e Chirurgiche dove sono stati convertiti posti letto che sono ora disponibili per pazienti mielolesi in acuzie.</p> <p>Per quanto riguarda la fase di la fase post- acuzie, stabilizzazione e la fase di riabilitazione e recupero funzionale e socio-sanitario il progetto prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - implementare e consolidare i rapporti di collaborazione e di coordinamento con la rete della Unità Spinale Unipolare del territorio nazionale in particolare con le strutture delle regioni limitrofe (protocollo di intesa con la Regione Umbria) per: <ol style="list-style-type: none"> 1. accessi ambulatoriali, day hospital e ricoveri ordinari, per quei pazienti che necessitano di prestazioni altamente specialistiche non esistenti nella nostra regione; 2. per attuare programmi di formazione e realizzare accordi <p>Per quanto attiene il territorio oltre alla valorizzazione delle abilità tecnico-professionali già presenti si ritiene di costruire uno specifico profilo assistenziale ed un contestuale protocollo diagnostico terapeutico allo scopo di integrare le risorse esistenti garantire continuità assistenziale e garantire le necessarie risposte riabilitative;</p> <ul style="list-style-type: none"> - migliorare i livelli di conoscenza per allineare i livelli di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa agli standard raccomandati, anche attraverso la collaborazione con le strutture Unità Spinale Unipolare del territorio nazionale, di consolidata esperienza; - garantire l'integrazione con il territorio per l'erogazione del servizio riabilitativo nella fase post ricovero coinvolgendo strutture pubbliche e strutture private accreditate e convenzionate con il S.S.R; - mettere in rete regionale le strutture socio-sanitarie (distretti) per il reinserimento socio-familiare del soggetto mieloleso, per il corretto follow-up e il supporto protesico e con presidi specifici;
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di un percorso curativo-assistenziale plurispecialistico integrato, attuato mediante protocolli tecnico-operativi, raccomandati dalle Linee Guida del 2004 e già adottati da altre Unità Spinali Unipolari del territorio nazionale, come good practice e evidence based medicine • definizione di un accordo di programma, avvalendosi delle istituzioni regionali competenti, da attivare con le strutture sanitarie del territorio regionale marchigiano, coinvolte nel primo soccorso e nella fase

	<p>dell'emergenza (servizi territoriali di 118; ospedali di zona; servizio di elisoccorso) per garantire un intervento tempestivo ed efficace e centralizzare il Paziente che ha subito la lesione del midollo spinale, presso la struttura dell'USU degli Ospedali Riuniti di Ancona, entro le prime ore dall'evento lesivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • implementazione di una rete territoriale regionale finalizzata ad integrare l'USU con le strutture riabilitative e i distretti sociosanitari del territorio della Regione Marche, mediante il coinvolgimento attivo degli stessi ed il coordinamento delle attività e delle risorse per l'attuazione della fase di reinserimento socio-familiare del soggetto mieloso e la programmazione dei follow up, mediante visite di controllo ambulatoriale o in regime di day hospital. • costruzione della rete di assistenza per pazienti mielosi attraverso la creazione di un coordinamento centralizzato e messa in rete tra unità spinali, centri di riabilitazione e distretti socio-sanitari, mondo dell'associazionismo/volontariato e strutture sociali • formazione del personale medico, di assistenza infermieristica e riabilitativa integrato Ospedale-Territorio in logica interdisciplinare e multiprofessionale; • incremento dei rapporti di collaborazione con l'associazione degli utenti rappresentata nella Regione Marche dall'Associazione Paraplegici delle Marche; • realizzazione di un osservatorio regionale permanente sul fenomeno della mielolesione coerente con la nuova normativa sui flussi informativi richiesti dal ministero della Salute. 		
TEMPI ATTUAZIONE (CRONOPROGRAMMA)	Organizzazione delle strutture assistenziali e valutazione della fattibilità del progetto complessivo	6 mesi	
	Avvio del protocollo e e del profilo assistenziale su tutto l'ambito regionale	8 mesi	
	Messa a regime percorso riabilitativo extraospedaliero	12 mesi	
	Messa a regime registro regionale mielosi	12 mesi	
INDICATORI (di struttura, di processo, di risultato)	<ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio delle principali complicanze terziarie sui pazienti con mielolesioni nell'ambito del registro regionale 		

RELAZIONE ANNI PRECEDENTI	<p>La progettazione sta realizzando quanto previsto dal progetto 2007 :</p> <ul style="list-style-type: none">- creazione di un gruppo di lavoro multi professionale e multidisciplinare con la presenza delle competenze ospedaliere e territoriali;- creazione di P.L. dedicati per acuzie;- avvio della gara di appalto per la realizzazione degli arredi specifici per pazienti mielolesi;- messa a regime con un protocollo di intesa con la regione Umbria per il trattamento di stabilizzazione e le cure non presenti nella realtà regionale;- creazione di un percorso formativo per gli operatori clinico-assistenziali che garantiscono la cura dei pazienti in fase di acuzie;- ricognizione di un software per lo sviluppo di un registro mielolesi;- rilevazione delle criticità presenti sul territorio.
------------------------------	---

SCHEDA N. 4

GENERALITA'	
PROPONENTE	REGIONE MARCHE
Linea Progettuale	ATTUAZIONE DEL PATTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Titolo del progetto	Sostegno al "patto per la salute nei luoghi di lavoro"
Durata del progetto	12 mesi
Referente	Servizio Salute

ASPETTI FINANZIARI	
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 570.000
QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE ANNO 2009	€ 170.000
COFINANZIAMENTO ATTESO ANNO 2009	€ 400.000

CONTESTO	<p>Gli obiettivi strategici del "patto per la salute nei luoghi di lavoro" (DPCM 17 dicembre 2007) risultano del tutto coerenti con la programmazione regionale pregressa (PSR 2007 – 2009) e con quella che dovrà derivare dal PNP 2010 – 2012 approvato in data 29.04.10 dalla Conferenza Stato Regioni, in quanto questo atto mantiene sia il generale riferimento al DPCM 17.12.07, che diversi specifici obiettivi quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• migliorare la omogeneità degli interventi come copertura del territorio e come metodologia di intervento;• migliorare la conoscenza dei fenomeni per ottimizzare la qualità della programmazione degli interventi;• migliorare la capacità di realizzare interventi "efficaci";• monitorare gli obiettivi con indicatori di processo e di esito;• implementare le azioni di promozione;• sviluppare la capacità di concertare la programmazione tra istituzioni (sia tra centro e territorio, sia nel territorio);
----------	--

- rafforzare il ruolo del servizio pubblico quale riferimento e “regolatore” del sistema.

Tali obiettivi strategici trovano la loro applicazione in alcune priorità di azione condivise a livello nazionale, che hanno costituito anche buona parte delle progettualità previste dal Piano Regionale della Prevenzione delle Marche approvato nella nostra regione in coerenza con le linee guida nazionali concordate tra Regioni, CCM, Ministero della Salute, del Lavoro ed INAIL il 19 dicembre 2005. Negli anni successivi, con una coerenza molto forte e con un contributo regionale agli sviluppi nazionali significativo, la Regione Marche ha:

- costruito le basi del nodo regionale del SINP, oggi previsto dall'art. 8 del D.Lgs 81/08 (Decreto 2 SAP del 13.02.2008), il cui ultimo prodotto è il report 2009 sullo stato di salute dei lavoratori nelle Marche con dati dal 2000 al 2007;
- attivato con le altre regioni e l'ISPESL il sistema di monitoraggio nazionale delle attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- implementato il piano nazionale edilizia;
- approvato nell'ambito del comitato di coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08 il piano regionale agricoltura e selvicoltura la cui formalizzazione è in corso;
- approvato, a seguito dell'accordo Stato regioni del novembre 2008 il primo piano di finanziamento per la formazione ex art. 11 D.Lgs 81/08 il cui iter iniziato nel marzo 2009, si è concluso con la DGR 236 del 9/2/2010;
- rivisto e rafforzato il ruolo del comitato di coordinamento regionale, come indicato nel DPCM 21/12/07 (articolo 7 del D.Lgs. 81/08) mediante DGR 875 del 30.06.2008, che ormai opera a regime e che ha approvato il piano di lavoro 2010 nella seduta del 5 marzo u.s.;
- promosso la partecipazione dei soggetti sociali ed il sostegno alle imprese in particolare attraverso l'azione sinergica con l'INAIL regionale concordata nel 3° protocollo d'intesa del marzo 2008 (DGR 377 del 17.03.08).

Anche per il 2009, come previsto nel patto, la Regione Marche ha rispettato i criteri e vincoli generali di sistema rappresentati dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sia come prestazioni erogabili, che come modalità di finanziamento delle strutture territoriali, pur con un relativo decremento delle attività soprattutto di vigilanza, collegate presumibilmente con la entrata in vigore del D.Lgs 106/09 che ha comportato l'approfondimento di alcune importanti nuove procedure sanzionatorie.

Gli obiettivi del progetto previsto nella DGR 1045 del 22.6.09, ammesso a cofinanziamento, sono stati raggiunti nei limiti di quanto consentito dalle risorse regionali, ma in assenza – al momento- della erogazione dei fondi ministeriali previsti; la erogazione di tali contributi permetterà di raggiungere, nel tempo previsto, i risultati programmati. In particolare sono stati approvati tutti gli atti

	<p>che consentiranno l'avvio concreto del centro epidemiologico, della attività integrata con la Direzione Regionale del Lavoro, del consolidamento della attività del Comitato di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08. Sono state invece realizzate nel territorio le attività del piano di prevenzione in edilizia, ormai a regime, e le attività di informazione e di promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro inserite nel protocollo d'intesa INAIL – Regione che usufruiscono di finanziamento INAIL.</p>
OBIETTIVI DEL PROGETTO	<p>Gli obiettivi che seguono, in modo coerente con l'evoluzione del ruolo del comitato di coordinamento previsti per l'anno precedente, sono sostanzialmente collegati con il piano di lavoro annuale approvato dal comitato stesso il 5 marzo 2010.</p> <p>Le azioni di conoscenza portate a termine, come la ricerca sul ruolo degli RRLSS o la prima analisi sperimentale dei dati derivanti dall'applicazione dell'art. 40 del D.Lgs 81/08, così come quelle di attività diretta nel territorio da parte dei servizi di prevenzione delle ZZ.TT. dell'ASUR, hanno maturato la consapevolezza nei componenti del comitato di coordinamento (che rappresenta in modo ampio tutte le componenti istituzionali e sociali del "sistema") di alcune aree di intervento: la comunicazione come strumento per sostenere il cambiamento culturale, il medico competente nel ruolo assegnato dal D.Lgs 81/08 che ne potenzia gli aspetti "pubblicistici", l'agricoltura come comparto in cui intraprendere un'azione ampia di sensibilizzazione, informazione e formazione prima ancora che di controllo, il rischio cancerogeno ancor oggi privo di un piano nazionale e regionale di prevenzione. In sintesi le azioni strategiche da realizzare che, dunque, diventano obiettivi di questa progettualità, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Progettazione e inizio realizzazione di un piano di comunicazione regionale promosso dal Comitato di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08, complementare a quello in corso di progettazione e realizzazione a livello nazionale a cura del Ministero del Lavoro e concordato con la Commissione Consultiva Nazionale Permanente ex art. 6 D.Lgs 81/08. Parte centrale di tale piano sarà la realizzazione di un "community network" per il sostegno alle reti di soggetti istituzionali e sociali, che partecipano per ruolo alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli RR.LL.SS. 2. Progettazione e realizzazione di un programma di azioni a sostegno e per il miglioramento della attività svolta dai medici competenti ed in accordo con le progettualità nazionali concordate tra Regioni ed ISPESL. Tale programma comprenderà almeno: <ol style="list-style-type: none"> a. Istituzione di un tavolo tecnico permanente di confronto con le società scientifiche più rappresentative b. Piano regionale di aggiornamento con eventi formativi dedicati

	<ul style="list-style-type: none">c. Emanazione di linee di indirizzod. Programma per la gestione dei dati derivanti dalla applicazione dell'art. 40 del D.Lgs 81/08, in accordo con le indicazioni nazionali che deriveranno dallo specifico accordo Stato Regioni e successivo decreto ministeriale previsto dalla norma. <p>3. implementazione nel territorio della regione del piano nazionale "agricoltura-selvicoltura", secondo le indicazioni di attività previste per il primo anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">a. attuazione del piano di formazione degli operatori del SSRb. attività di informazione previste nell'accordo specifico siglato tra INAIL – Regioni e parti sociali nel febbraio 2010 con priorità per il rischio sicurezza legato alle macchine agricole.c. Partecipazione al sistema di registrazione nazionale degli infortuni da macchine agricole, nel quadro dei flussi informativi INAIL, ISPESL, Coordinamento delle Regionid. attuazione del percorso di formazione degli operatori agricoli anche attraverso la Integrazione dei corsi finalizzati al rilascio del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari con un modulo dedicato alla salute e sicurezza <p>4. progettazione ed avvio di sperimentazioni nel territorio per la prevenzione del rischio cancerogeno e la individuazione delle neoplasie professionali a partire dai dati forniti dal centro regionale per la epidemiologia occupazionale e di quelli derivanti dal sistema informativo integrato già attivo a livello regionale. In particolare si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">a. l'estensione ad altre ZZTT ASUR del progetto Mal Prof promosso da ISPESL INAIL e Regioni;b. utilizzo dei dati derivanti dal progetto OCCAM e dai primi dati forniti dal registro dei tumori ad alta frazione eziologica per la programmazione degli interventi sul campo;c. sperimentazioni territoriali per un più attivo coinvolgimento nelle segnalazione di sospette neoplasie professionali di MMG, Medici Competenti e strutture diagnostiche;d. programma di controllo di igiene industriale in un campione di aziende con rischio cancerogeno.
--	--

RISULTATI ATTESI	<p>Il risultato atteso con il precedente progetto era il consolidamento istituzionale di un metodo di lavoro dichiarato nella D.C. 164/05 "P.O. Tutela della salute nei luoghi di lavoro" ottenuto prima di tutto attraverso il funzionamento del comitato di coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08. Il raggiungimento dell'obiettivo è pienamente avviato. Ciò permette di impostare con questo secondo progetto la definizione di risultati di attività derivanti dalla operatività piena di tutto il sistema regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ad attività svolte dalle strutture territoriali del SSR.</p>	
INDICATORI (di struttura, di processo, di risultato)	Obiettivo 1	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 3 mesi realizzazione di un seminario di approfondimento promosso dal comitato di coordinamento per la condivisione degli obiettivi • Entro 6 mesi approvazione del piano di comunicazione regionale con atto formale regionale • Entro 9 mesi realizzazione di almeno due delle iniziative diverse dal portale indicate nel piano di comunicazione operativo • Entro 12 mesi svolgimento appalto per portale web promosso dal Comitato di Coordinamento
	Obiettivo 2	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 6 mesi approvazione da parte del Comitato di coordinamento del piano di attività regionale per il supporto ai medici competenti • Entro 9 mesi recepimento formale da parte della regione marche • Entro 12 mesi realizzazione di almeno 1/3 delle iniziative indicate nel piano di attività
	Obiettivo 3	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 12 mesi: Primo report epidemiologico di settore 100% piano di formazione per gli operatori SSR; 75% attività di informazione indicate nel protocollo intesa 2/2010 (INAIL, Regione, Partì sociali); 75% delle attività previste nel Piano Regionale Agricoltura per i SPSAL delle ZT ASUR (1 anno)
	Obiettivo 4	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 6 mesi redazione del piano di attività del centro epidemiologico occupazionale regionale • Entro 12 mesi primo report del centro • Entro 12 mesi estensione del progetto MalProf a più di 1/3 delle ZZ.TT. dell'ASUR • Entro 6 mesi sperimentazione in almeno 2 ZZ.TT. ASUR

	<p>dell'utilizzo sul campo del progetto "OCCAM"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entro 12 mesi approvazione ed avvio di un piano regionale di igiene industriale per la valutazione del rischio chimico cancerogeno nel territorio che coinvolga almeno il 50% delle ZZTT dell'ASUR
<p>RELAZIONE ANNI PRECEDENTI</p>	<p>La Regione Marche ha avviato concretamente già dal 2008 l'implementazione del Patto per la salute nei luoghi di lavoro. La DGR 1045/09 (L. 296/2006) – presentazione dei progetti per l'accesso al fondo di cofinanziamento alle Regioni e P.A. per l'anno 2008 dei progetti attuativi del PSN) formalizzava alcuni obiettivi del percorso che sono stati raggiunti limitatamente a quanto consentito dalle risorse regionali impegnate ed ha consolidato gli elementi strutturali per poter completare il raggiungimento degli obiettivi non appena verranno erogati i finanziamenti ministeriali.</p> <p>Il progetto qui presentato tenendo conto di tale quadro attuativo, prevede di sostenere attività coerenti con il complessivo "patto" che in parte sono proseguimento attuativo sul territorio (vedi piano agricoltura e piano di prevenzione rischio cancerogeno), in parte sono la conseguenza del consolidamento di attività del Comitato di coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08 (vedi Piano di comunicazione regionale e Programma di azioni a sostegno e per il miglioramento della attività svolta dai medici competenti, in accordo con le progettualità nazionali concordate tra Regioni ed ISPESL).</p>

SCHEDA N. 5

GENERALITA'	
PROPONENTE	REGIONE MARCHE
Linea Progettuale	PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE TRA DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI
Titolo del progetto	Interventi di riabilitazione e reinserimento sociale nelle aree di origine, per persone dimesse ed internate in proroga dall'OPG
Durata del progetto	12 mesi
Referente	Servizio Salute

ASPETTI FINANZIARI	
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€180.000,00
QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE ANNO 2009	€30.000,00
COFINANZIAMENTO ATTESO ANNO 2009	€150.000,00

CONTESTO	<p>Nelle Marche, con la applicazione della legge 180 del 1978 e la conseguente chiusura dei manicomi, l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi psichici ha la sua sede elettiva nell'ambito territoriale, che costituisce dunque la sede privilegiata per affrontare i problemi di salute mentale.</p> <p>Il principio di territorialità è parte integrante dello stesso ordinamento penitenziario che, all'articolo 42 della legge n.354/1975, stabilisce che nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.</p> <p>Il contesto in cui si colloca il presente progetto è quello di una Regione che al momento può contare su una articolata rete di strutture e di programmi che possono idoneamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dai programmi nazionali; infatti Nella Regione, che conta una popolazione di</p>
----------	--

	<p>n.1.564.171 abitanti, sono operativi n. 13 dipartimenti di salute mentale, con una diffusa rete di ambulatori e di centri diurni; n.12 DSM hanno almeno una o più residenze sanitarie psichiatriche pubbliche o private accreditate e diversi gruppi appartamento. Inoltre sono stati avviati in tutte le aree della Regione i cosiddetti "servizi del sollievo", di area sociale, integrativi dei servizi sanitari, i quali sono diventati servizi fondamentali per evitare l'allontanamento del familiare problematico e per migliorare complessivamente le autonomie familiari. Infine la Regione è ricca di strutture sociali che già intrattengono rapporti di collaborazione con i DSM.</p> <p>In questo quadro di riferimento s'innesta la gestione del presente progetto per il reinserimento delle persone internate, progetto che può beneficiare, da un lato di un tessuto socio-economico protettivo e non emarginante e ricco di strutture, dall'altro di un sistema gestionale omogeneo e semplificato per la presenza di una sola azienda sanitaria territoriale.</p>
DESCRIZIONE	<p>Le azioni, definite di terza fase, sono rivolte ad una prima quota di internati in OPG, di provenienza dai territori delle Marche, e finalizzate all'assunzione della responsabilità per la presa in carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi, da svolgersi sia in OPG, in preparazione della dimissione, sia nelle strutture residenziali e semiresidenziali del contesto sociale di appartenenza. Ai fini del conseguimento degli obiettivi generali enunciati, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (ASUR-Marche), è impegnata a promuovere il coordinamento sistematico tra gli operatori dei DSM, incaricati per l'attuazione del presente progetto. Detti operatori, in forme coordinate e/o delegate e senza sovrapposizioni, con il coordinamento di operatori di un DSM capofila (indicativamente il DSM di Ancona), sono impegnati ad avviare le seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. coordinarsi e collaborare innanzitutto con le istituzioni deputate alla gestione degli OPG ove sono presenti internati originari delle Marche, nello spostamento graduale del focus della gestione della misura di sicurezza verso strutture e programmi alternativi, nella prospettiva della regionalizzazione delle cure e del ridimensionamento e superamento dell'OPG. 2. contribuire alla formulazione della diagnosi di pericolosità sociale nei singoli casi, secondo modalità consentite dai regolamenti e dalla vigente normativa. 3. operare per evitare che le persone che scontano una misura di sicurezza in OPG, al termine della misura, restino ancora internate, in regime di proroga, per mancanza di adeguati progetti di reinserimento nel territorio di provenienza. 4. collaborare con gli operatori sanitari degli OPG, e con i magistrati di sor-

	<p>veglanza, alla definizione di programmi di cura, di riabilitazione e recupero sociale per ciascun internato, finalizzati alla dimissione.</p> <p>5. collaborare, con gli operatori dell'OPG, alla predisposizione di uscite dall'OPG</p> <p>6. promuovere l'apporto dei servizi sociali per far fronte agli eventuali bisogni di alloggio da parte dei pazienti dimessi da OPG.</p> <p>7. implementare percorsi di formazione e d'inserimento lavorativo.</p> <p>Per fare ciò i DSM delle Marche sono impegnati a:</p> <p>1. monitorare, anche per il tramite del solo DSM individuato per il coordinamento del progetto, la presenza degli internati negli OPG, al fine di individuare, in prima istanza, gli utenti in proroga della misura di sicurezza, in seconda istanza di conoscere la situazione giuridica. Verificare e monitorare altresì il flusso d'ingressi negli OPG.</p> <p>2. definire le forme di una stabile e coordinata collaborazione tra i DSM delle Marche e l'équipe dell'azienda sanitaria che gestisce l'OPG di bacino (Reggio Emilia).</p> <p>3. assicurare uno stabile e coordinato confronto con i responsabili sanitari degli OPG, ed in particolare con l'OPG di bacino (Reggio Emilia), per realizzare il decentramento nelle aree di provenienza, attraverso la condivisione di linee progettuali, percorsi di dimissione protetta e di inserimento nel territorio di residenza.</p> <p>4. partecipare alla definizione, con l'OPG di Reggio Emilia, e comunque con gli OPG ove siano presenti persone internate delle Marche, di programmi di cura, di riabilitazione e recupero sociale per ciascun internato.</p> <p>5. implementare, realizzare e monitorare progetti di reinserimento, integrati sociali e sanitari, individualizzati.</p> <p>collaborare con l'équipe dell'OPG, per rivalutare le situazioni dei singoli utenti e definire in tempo solleciti programmi operativi per rendere possibili le dimissioni dei pazienti internati.</p>
RELAZIONE ANNI PRECEDENTI	<p>Il progetto finanziato con la quota 2008 non è stato avviato in quanto in attesa della formale assegnazione del contributo già determinato per la Regione Marche. Il presente progetto utilizza la quota di un'annualità. Tiene comunque conto del progetto da avviarsi con i fondi 2008, appena formalizzato il relativo finanziamento e ne rappresenta la continuità. La previsione è di proseguire il progetto per i prossimi anni con modifiche ed eventuali correzioni successivi al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione. Le azioni di elaborazione e di messa in atto del programma operativo, sono finalizzate alla di-</p>

	<p>missione di almeno tre internati.</p> <p>Il progetto è realizzato tramite la definizione di un "budget di cura" individualizzato, con il quale poter attivare interventi multidisciplinari a favore dei pazienti dimessi da OPG.</p>	
OBIETTIVI	<p>Obiettivi Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> il raggiungimento, per i pazienti originari delle Marche, internati in OPG, miglioramenti significativi, in termini di salute, per effetto del loro reinserimento nel contesto sociale di provenienza. A tal fine le aziende sanitarie delle Marche, con la predisposizione di programmi territoriali individuali, sono impegnate a operare affinché il contatto con la società esterna non si trasformi in una ulteriore fonte di esasperazione della malattia psichiatrica e, di conseguenza, del rischio di commettere nuovi reati. <p>Obiettivi Specifici</p> <ul style="list-style-type: none"> Migliorare le condizioni di vita del paziente favorendone l'integrazione positiva e dinamica con l'ambiente esterno in collegamento con i servizi territoriali competenti. 	
TEMPI ATTUAZIONE	Monitorare presenze negli OPG	3 mesi
	Avviare il confronto per decentrare l'assistenza nelle aree di provenienza	6 mesi
	Definire forme di collaborazione strutturate con équipe dell'OPG e per la implementazione del nuovo OPG di bacino (Castelfranco E.)	11 mesi
	Partecipare alla definizione di programmi di cura individualizzati	10 mesi
	Realizzare progetti di reinserimento	7 mesi
	Monitorare l'implementazione programmi operativi	6 mesi
	Verificare e monitorare il flusso d'ingressi	12 mesi
	Collaborare con equipe OPG per rivalutare le posizioni	6 mesi
INDICATORI (di struttura, di processo, di risultato)	<ul style="list-style-type: none"> Numero valutazioni integrate Numero percorsi terapeutico-riabilitativi, interni all'OPG, elaborati con apporto dei DSM delle Marche. Numero pazienti internati, dimessi con progetti individualizzati elaborati con l'apporto dei DSM delle Marche. Numero strutture residenziali e semiresidenziali, sanitarie e sociali, con le quali si siano concordati, preparati e formalizzati precisi apporti e di- 	

	<p>sponibilità nella attuazione dei progetti.</p> <ul style="list-style-type: none">• Numero pazienti internati, dimessi ed assistiti nelle Marche, con progetti individualizzati elaborati con l'apporto dei DSM delle Marche.
RISULTATI ATTESI	<p>A breve-medio termine (3-6 mesi):</p> <ul style="list-style-type: none">• Consolidamento di una sistematica e coordinata collaborazione, dei DSM delle Marche, con l'OPG di riferimento (Reggio Emilia) e con tutti quelli che comunque ospitano pazienti originari delle Marche, per l'attivazione, per gli internati con misura di sicurezza non ancora scaduta o prorogata per motivi diversi dall'indisponibilità di progetti alternativi all'OPG, di percorsi terapeutico-riabilitativi interni all'OPG caratterizzati dal coinvolgimento dei DSM di competenza.• Partecipazione sistematica e coordinata dei DSM, alla definizione di progetti individualizzati per i singoli internati originari delle Marche, finalizzati al rafforzamento della componente terapeutico-riabilitativa delle attività interne all'OPG ed alla dimissione in strutture residenziali e semiresidenziali delle Marche. <p>A medio-termine (6-18 mesi):</p> <ul style="list-style-type: none">• Attivazione, per gli internati con misura di sicurezza già prorogata in ragione dell'indisponibilità di alternative all'OPG, di progetti terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione che prevedano la presa in carico, da parte dei DSM delle Marche, con programmi territoriali-residenziali.• Presa in carico territoriale di almeno n.3 pazienti internati in OPG, di competenza dei DSM della Regione Marche.

SCHEDA N. 6

GENERALITA'	
PROPONENTE	REGIONE MARCHE
Linea Progettuale	GUADAGNARE SALUTE: RENDERE FACILI LE SCELTE SALUTARI.
Titolo del progetto	Guadagnare Salute nelle Marche: linee regionali di indirizzo per il sostegno e lo sviluppo dei programmi di prevenzione e promozione della salute.
Durata del progetto	12 mesi
Referente	Servizio Salute

ASPETTI FINANZIARI	
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 360.000,00
QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE ANNO 2009	€ 80.000,00
COFINANZIAMENTO ATTESO ANNO 2009	€ 240.000,00

CONTESTO	<p>La Regione Marche, con la DGR 1045 del 22.06.09, relativa all'approvazione dei progetti per l'accesso al fondo di cofinanziamento delle Regioni e P.A. per l'anno 2008, è già impegnata nella linea progettuale: "Guadagnare Salute nelle Marche - Linee Regionali di Indirizzo per l'attuazione di programmi di prevenzione e promozione della salute".</p> <p>L'attuazione parziale di quanto previsto dalla DGR sopra citata, pur in assenza del cofinanziamento specifico approvato da parte del Ministero della Salute con nota DGROG n. 0003529-P-01.02.10, si è resa possibile grazie alla partecipazione in qualità di Regione partner a numerosi progetti nazionali o interregionali finanziati dal suddetto Ministero e coordinati dal Centro Controllo Malattie (CCM) e alle iniziative progettuali già in atto di livello regionale e locale.</p> <p>Dette progettualità hanno quindi consentito la realizzazione concreta delle</p>
----------	---

	<p>azioni sui temi di Guadagnare Salute, ma hanno soprattutto condotto a numerosi momenti di confronto sia di livello nazionale sia locale, tali da innescare un processo di maggiore integrazione tra i Servizi Sanitari e le altre realtà attive nei territori. Si è quindi sviluppata la consapevolezza della necessità di selezionare le metodologie fondate su buone pratiche già sperimentate e basate su evidenze, anche attraverso azioni di coordinamento regionale al fine di inquadrare il contrasto ai fattori di rischio in un'ottica di sistema.</p> <p>Particolare attenzione è stata prestata alla collaborazione con l'Istituzione Scolastica, anche sulla base delle esigenze di maggior coordinamento e omogeneità delle azioni, riscontrate dal mondo della scuola.</p> <p>Ulteriore sollecitazione è rappresentata dal nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012, approvato presso la Conferenza Stato Regioni in data 29.04.2010, che nell'area prevenzione di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari, tra gli altri obiettivi di sanità pubblica, conferma gli obiettivi di Guadagnare Salute e rafforza i concetti basilari di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approccio globale e non per singoli determinanti; • Trasversalità, intersectorialità, integrazione; • Empowerment. <p>Il medesimo Piano quindi ribadisce la necessaria valutazione di efficacia degli interventi, l'individuazione delle priorità e la scelta di strumenti che abbiano fornito prova di maggior successo.</p> <p>Quanto sopra esposto, rappresenta, allo stato attuale, la realtà che si è andata sviluppando nella Regione Marche, attraverso un forte processo di condivisione con tutte le componenti, non solo del mondo sanitario, a vario titolo coinvolte.</p>
OBIETTIVI DEL PROGETTO	<p>Gli obiettivi che seguono intendono consolidare quanto già in corso e in particolare s'individuano gli obiettivi di seguito descritti:</p> <p>1. Stabilizzare e/o potenziare i sistemi di sorveglianza.</p> <p>In tutta la realtà regionale sono attivi sistemi di sorveglianza a cura delle U.O. Epidemiologia dell'ASUR, afferenti alla Rete Epidemiologica Marchigiana (REM), e della rete dei Servizi SIAN.</p> <p>Proseguono gli interventi di sorveglianza nutrizionale attraverso l'iniziativa OKKIO alla Salute, così come previsto dal programma del Ministero della Salute/CCM, anche relativamente a quanto già programmato in tema di comunicazione.</p> <p>E' in corso di realizzazione l'indagine HBSC, i cui primi risultati si prevede potranno essere disponibili nell'ottobre 2010, come pure il sistema GYTS.</p>

Lo studio Passi è considerabile attività istituzionalizzata nell'ambito di tutte le Zone Territoriali dell'ASUR.

In una realtà pilota si sta sperimentando il sistema Passi d'Argento con l'obiettivo di incrementarlo progressivamente in tutto il territorio regionale.

Le informazioni derivanti dai suddetti sistemi di sorveglianza, attraverso idonee occasioni di comunicazione, diffusione e condivisione, rappresentano la base indispensabile per favorire i processi di programmazione e lo sviluppo di progettualità basate sui bisogni di salute della popolazione target.

2. Rafforzare e istituzionalizzare l'alleanza con l'Istituzione Scolastica.

Il Sistema sanitario regionale, nelle sue diverse componenti, ha esperienza ormai trentennale in tema di prevenzione e può vantare l'acquisizione di specifiche competenze nella promozione della salute in ambito scolastico.

Altresì le Istituzioni Scolastiche della Regione Marche, hanno anch'esse progettato e sperimentato buone prassi in parte validate e messe a sistema: l'educazione alla salute è parte integrante e imprescindibile dell'offerta formativa delle singole Istituzioni Scolastiche Autonome.

Entrambe le realtà, sanitaria e scolastica, hanno operato in questi anni anche in collaborazione con Enti locali, altre realtà istituzionali e non, studenti e famiglie, sperimentando modalità di compartecipazione importanti per il prosieguo dell'attività. In particolare la partecipazione congiunta al progetto interministeriale Salute e Pubblica Istruzione, denominato "Scuola e Salute: educazione alla salute e prevenzione primaria" coordinato a livello nazionale dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, ha ulteriormente rafforzato gli obiettivi condivisi.

Gli obiettivi sono quindi finalizzati ad azioni che:

- promuovano la riconduzione di tutte le iniziative e le proposte relative alla promozione e educazione alla salute in ambito scolastico a un quadro organizzativo e metodologico unitario;
- garantiscano la qualità degli interventi di promozione e educazione alla salute attraverso la diffusione di modalità accreditate relativamente alla progettazione, gestione e valutazione degli interventi.

3. Implementare le azioni di contrasto ai quattro fattori di rischio con riferimento a pratiche validate ed efficaci.

All'interno di un progressivo processo di miglioramento, gli interventi di prevenzione e di promozione della salute mirati a migliorare gli stili di vita, saranno pianificati sulla base delle "pratiche disponibili", secondo i principi della Evidence based prevention.

	<p>Sempre in quest'ottica si ribadisce l'importanza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricondurre a sistema le esperienze e le risposte presenti nel territorio; - affrontare i fattori di rischio con un approccio trasversale; - definire strategie intersettoriali tra loro coordinate; - sollecitare la condivisione delle azioni da parte dei diversi attori sociali e, ove possibile, promuovere la progettazione partecipata; - programmare la valutazione degli interventi come strategia per la loro implementazione. <p>Le iniziative di contrasto ai fattori di rischio e di promozione di stili di vita sani seguiranno quindi le strategie di intersectorialità, trasversalità e multidisciplinarietà in continuità con quanto già indicato nella DGR 1045/09 sopracitata.</p>
RISULTATI ATTESI	<p>OBIETTIVO 1. Stabilizzare e/o potenziare i sistemi di sorveglianza.</p> <p>1.a Gestione integrata delle informazioni sui determinanti e rischi comportamentali per la salute derivanti dai sistemi di sorveglianza</p> <p>1.b Consolidamento e coordinamento dei sistemi di sorveglianza attivati e definizione dell'organizzazione per Passi d'Argento</p> <p>1.c Formazione degli operatori sanitari per il miglioramento delle competenze per l'analisi, la gestione e la comunicazione dei dati epidemiologici.</p>
INDICATORI (di struttura, di processo, di risultato)	<p>1.a</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione report epidemiologico dedicato a fattori di rischio, stili di vita e prevenzione (STANDARD: 1 report regionale. TEMPO 2/4 mesi); ▪ n. gruppi di lavoro regionali per l'analisi, l'integrazione e la valorizzazione delle informazioni derivanti dai principali sistemi di sorveglianza attivati in Regione e altre fonti informative (STANDARD: 1 gruppo per ogni fattore di rischio. TEMPO 2/4 mesi); ▪ n. incontri effettuati dai gruppi di lavoro istituiti (STANDARD: almeno 2 incontri per ogni gruppo istituito. TEMPO 6 mesi); <p>1.b</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Estensione studio Passi: N. ZZ.TT. Asur coinvolte nello studio Passi sul totale delle ZZ.TT x 100 (STANDARD: 100% delle ZZ.TT. TEMPO 12 mesi); ▪ Estensione Okkio alla salute: N. ZZ.TT. Asur coinvolte nello studio Okkio alla salute sul totale delle ZZ.TT x 100 (STANDARD: 100% TEMPO 12 mesi); ▪ Produzione report di valutazione dell'attivazione dello Studio Passi d'ar-

	<p>gento (STANDARD: 1 report regionale. TEMPO 12 mesi);</p> <p>1.c</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ n. corsi formazione degli operatori referenti per l' Epidemiologia e la Promozione della Salute effettuati (STANDARD: 1 corso regionale. TEMPO 12 mesi); ▪ numero operatori sanitari formati (STANDARD: 50% degli operatori referenti Epidemiologia e referenti Promozione della Salute entro il tempo previsto).
RISULTATI ATTESI	<p>OBIETTIVO 2 Rafforzare e istituzionalizzare l'alleanza con l'Istituzione Scolastica;</p> <p>2.a Diffusione di modalità accreditate relativamente alla progettazione, gestione e valutazione degli interventi di promozione e educazione alla salute di qualità, attraverso la realizzazione di percorsi formativi congiunti;</p> <p>2.b Sperimentazione e realizzazione di progetti mirati alla diffusione di buone prassi per le fasce d'età più giovani (scuole dell'infanzia e primarie).</p>
INDICATORI (di struttura, di processo, di risultato)	<p>2.a</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero corsi di formazione congiunti, rivolti ai referenti scolastici individuati dal USR e agli operatori sanitari coinvolti nelle attività di prevenzione e promozione della salute, attivati sul territorio regionale (STANDARD: almeno 1 corso di formazione in Area Vasta. TEMPO 12 mesi); ▪ Numero partecipanti formati (STANDARD: 100% dei referenti scolastici provinciali e degli operatori sanitari dell'Area Vasta entro i tempi previsti). <p>2.b</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero interventi di educazione/promozione della salute realizzati in maniera congiunta. (STANDARD: almeno n.1 per ogni Area Vasta. TEMPO 6/12 mesi).
RISULTATI ATTESI	<p>Il contrasto ai 4 fattori di Rischio</p> <p>3.a Realizzazione di iniziative per il contrasto all'obesità con particolare attenzione al target infantile, attraverso la promozione del consumo di frutta e verdura e la diffusione di informazioni per la lotta alla sedentarietà;</p> <p>3.b Realizzazione di iniziative di promozione di stili alimentari sani rivolti alla popolazione adulta che prevedano la diffusione di informazioni per la lotta alla sedentarietà, orientate all'empowerment individuale e di comunità;</p> <p>3.c Realizzazione di interventi per la promozione e facilitazione dell'attività motoria con interventi intersettoriali e multidisciplinari che abbiano caratteristiche di sostenibilità su target specifici di popolazione (bambini, ado-</p>

	<p>scenti, anziani ecc.) che prevedano la diffusione di informazioni per una corretta alimentazione;</p> <p>3.d Realizzazione di interventi per la prevenzione dell'abitudine al fumo e il sostegno alla disassuefazione con particolare riguardo ai soggetti in età giovane-adulta e la popolazione femminile;</p> <p>3.e Realizzazione di interventi di sostegno al controllo del fumo passivo nei luoghi di lavoro;</p> <p>3.f Realizzazione di interventi di prevenzione del consumo di alcol nella popolazione giovanile con particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti stradali anche tramite il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine;</p> <p>3.g Realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione sui rischi connessi all'uso inadeguato di alcol nella popolazione generale con particolare attenzione ai target donne – anziani e nei luoghi di lavoro, anche mediante accordi con la piccola, media e grande distribuzione, nonché con le associazioni dei consumatori, le OO.SS e le associazioni di categoria;</p> <p>3.h Sperimentazione di iniziative di sviluppo di percorsi di salute multifattoriali, attraverso l'utilizzo di programmi e metodologie che favoriscano processi di cambiamento rivolti a gruppi di destinatari quali: operatori sanitari, docenti, studenti.</p>
<p>INDICATORI</p> <p>(di struttura, di processo, di risultato)</p>	<p>3.a</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ n. iniziative di contrasto all'obesità rivolte al target infantile realizzate secondo strategie integrate multidisciplinari e in un'ottica di rete (STANDARD: almeno n.1 progetto realizzato in ognuna Area Vasta entro i tempi stabiliti . TEMPO 6/12 mesi); <p>3.b</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ n. iniziative di promozione di stili alimentari sani rivolti al target adulti realizzate secondo strategie integrate multidisciplinari e in un'ottica di rete (STANDARD: almeno n.1 progetto realizzato in una Area Vasta TEMPO 6/12 mesi); <p>3.c</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ n. iniziative di promozione dell'attività motoria realizzate secondo strategie integrate multidisciplinari e in un'ottica di rete (STANDARD: almeno n.1 progetto in una Area Vasta. TEMPO 6/12 mesi); <p>3.d</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ n. iniziative per la prevenzione dell'abitudine al fumo realizzate secondo strategie integrate multidisciplinari e in un'ottica di rete (STANDARD: al-

	<p>meno n.1 progetto in una Area Vasta TEMPO 6/12 mesi);</p> <p>3.e</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ n. corsi di formazione rivolti ai tecnici della prevenzione dei Dipartimenti di Prevenzione (STANDARD: 1 corso regionale. TEMPO 12 mesi); ▪ n. delle aziende e delle realtà coinvolte nel progetto di monitoraggio e controllo del divieto di fumo (STANDARD: almeno 1 intervento in una Area Vasta su base regionale. TEMPO 12 mesi); <p>3.f</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ n. iniziative integrate Dipartimenti di Prevenzione/Dipartimenti Dipendenze di prevenzione del consumo di alcol rivolte al target giovanile, in collaborazione con le altre realtà interessate: Enti Locali, Prefetture, Ass.ni Volontariato ecc. (STANDARD: almeno n.1 progetto realizzato in una Area Vasta . TEMPO 8/12 mesi); <p>3.g</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ campagne informative realizzate sui rischi connessi al consumo di alcol (STANDARD: almeno n.1 progetto realizzato in una Area Vasta. TEMPO 12 mesi); <p>3.h</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziative sperimentali realizzate secondo una metodologia di percorsi di salute multifattoriale (STANDARD almeno 1 progetto di un percorso di salute multi fattoriale in una Area Vasta, rivolto ad almeno 2 dei gruppi destinatari. TEMPO 12 mesi).
RELAZIONE ANNI PRECEDENTI	<p>Il presente progetto intende dare continuità e fornire occasione di ulteriore sviluppo a iniziative di prevenzione e promozione della salute efficaci e basate sulle evidenze, che prevedano metodologie di valutazione sin dalla fase progettuale. Il potenziamento dei sistemi di sorveglianza (obiettivo 1) rappresenta lo strumento principale per una corretta lettura epidemiologica e per l'individuazione dei bisogni di salute della popolazione, nonché per il sostegno alla programmazione. Con il rafforzamento della collaborazione con l'Istituzione Scolastica (obiettivo 2) s'intende realizzare azioni congiunte che facilitino l'inserimento delle progettualità all'interno dei curricula scolastici e sostengano lo sviluppi di processi per una "Scuola che promuove Salute". Il contrasto ai quattro fattori di rischio (obiettivo 3) si realizza attraverso azioni che prevedono l'integrazione dei servizi sanitari al loro interno, ricercando la collaborazione e la condivisione con le altre Istituzioni coinvolte e mettendo al centro la persona e non i singoli problemi.</p>

*Sintesi progetti**Progetti attuativi PSR cofinanziati anno 2009
Quote richiesta al Ministero*

Scheda 1	Riduzione degli accessi al PS e miglioramento della rete assistenziale	12.000.000
Scheda 2	Malattie Rare	257.000
Scheda 3	Implementazione rete Unità Spinale Unipolare	1.100.000
Scheda 4	Sostegno al "Patto per la salute nei luoghi di lavoro"	400.000
Scheda 5	Promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari	150.000
Scheda 6	Guadagnare Salute nelle Marche: linee regionali di indirizzo per il sostegno e lo sviluppo dei programmi di prevenzione e promozione della salute.	240.000
TOTALE		14.147.000

Deliberazione n. 941 del 07/06/2010.

TAR Marche - Ricorso notificato in data 24.5.2010 - Prot. avvocatura regionale n. 323495 - Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianto per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Pasquale De Bellis.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti il T.A.R. Marche dal soggetto indicato nel documento istruttorio, con ricorso notificato in data 24/05/2010, acquisito al n. 323495 del protocollo dell'Avvocatura regionale;

di affidare l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Marche all'Avv. Pasquale DE BELLIS dell'Avvocatura regionale, conferendogli ogni più opportuna facoltà al riguardo, ivi compresa quella della costituzione nell'eventualità di proposizione di motivi aggiunti;

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in Ancona presso la sede dell'Avvocatura della Regione Marche sita in Via Giannelli, n. 36.

Deliberazione n. 942 del 07/06/2010.

Assistenza legale - Assunzione a carico della Regione Marche degli oneri relativi alla difesa del dipendente - Proc. pen. RG n. 6925/2006 sentenza del GUP del tribunale di Ancona n. 1617/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di assumere a carico della Regione Marche, gli oneri relativi alla difesa del dipendente indicato nel documento istruttorio, pari ad Euro 15.263,97 (al lordo delle ritenute di legge e comprensivi degli importi dovuti per la liquidazione della parcella da parte del competente Consiglio dell'Ordine Professionale), nel procedimento penale R.G.N.R. n. 6925/2006, conclusosi con sentenza di assoluzione del G.U.P. del Tribunale di Ancona, n. 1617/2009;

- l'onere derivante dal presente atto, fa carico al capitolo 10313101 del bilancio regionale per l'anno 2010. L'impegno sarà assunto all'atto della liquidazione, con successivo decreto del Dirigente della P.F. "Coordinamento dell'Avvocatura regionale".

Deliberazione n. 943 del 07/06/2010.

Missione estera del presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca

dell'8 giugno 2010: riunione presso il Parlamento Europeo sul tema "Macro Regione Adriatico-Ionica" - Importo euro 400,00 - UPB 1.02.01 cap. 10201102 bil. 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- la partecipazione del Presidente della Giunta Regionale Gian Mario Spacca alla missione estera relativa alla riunione presso il Parlamento Europeo sul tema "Macro Regione Adriatico-Ionica" dell'8 giugno 2010;
- che l'onere connesso a tale provvedimento è stimabile in via presuntiva in € 400,00 e fa carico alla UPB 1.02.01 - capitolo 10201102 del Bilancio per l'anno 2010;
- l'autocertificazione delle spese per le quali non sarà possibile ottenere regolari fatture o ricevute fiscali.

Deliberazione n. 944 del 07/06/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti - Determina del direttore generale dell'INRCA di Ancona n. 303/2010 concernente: "Stipula convenzione tra l'INRCA ed il dipartimento di scienze biomediche dell'Università degli studi di Teramo" - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare la determina n. 303 del 6.05.2010, adottata dal Direttore Generale dell'INRCA di Ancona.

Deliberazione n. 945 del 07/06/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti - ASUR - Determine del direttore generale dell'ASUR n. 143/2010 concernente la fornitura in service, per la U.O. patologia clinica della zona territoriale n. 6 di Fabriano, di un sistema analitico integrato per diagnostica di biochimica clinica ed immunometria, e n. 458/2010 "Chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio" - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare la determina n. 143 del 3.02.2010, del Direttore Generale dell'ASUR, a seguito dei chiarimen-

ti ed elementi integrativi di giudizio forniti dal medesimo con l'atto deliberativo n. 458 del 10.05.2010;
- non costituisce oggetto della presente attività di controllo tutta la parte relativa ad una procedura di gara di prossima indizione.

Deliberazione n. 946 del 07/06/2010.

L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti - ASUR - Determina del direttore generale n. 460/2010, concernente la convenzione con l'associazione opere caritative francescane per l'erogazione di prestazioni nel 4° alloggio protetto, situato in via Cialdini, n. 86 di Ancona, riservato ai malati di AIDS e patologie correlate - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare la determina n. 460 dell'11.05.2010, adottata dal Direttore Generale dell'ASUR, con le seguenti prescrizioni:

1) In merito al punto 5) del dispositivo dell'atto n. 460/2010, e cioè all'onere di Euro 10.761,20, si evidenzia che, ad oggi, non sono disponibili le risorse nazionali per il finanziamento di tali attività. Si prescrive, pertanto, quanto segue:

a) La Zona Territoriale n. 7 di Ancona dovrà far fronte ai costi di Euro 10.761,20, per il periodo 1.07.2010 - 31.12.2010, con le risorse disponibili nel proprio budget 2010 e, nel caso in cui saranno disponibili i finanziamenti nazionali vincolati, sarà possibile, una volta rendicontati i costi, accedere a tale finanziamento;

b) la Zona Territoriale n. 7 di Ancona dovrà garantire tali attività, con risorse proprie, in attesa dell'eventuale finanziamento vincolato, ritenute giuste le disposizioni del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche, indicate nella nota prot. n. 158957/S04/NS del 16.03.2010 "Settore Hiv/Aids - Attuazione D.A. n. 138/2004: continuità assistenziale nel corso del 2010".

Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona.

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Dott. MARIO CONTI

ABBONAMENTO ORDINARIO

(ai soli Bollettini ordinari esclusi
i supplementi e le edizioni speciali
e straordinarie)

Annuo (01.01.2010 - 31.12.2010) € 100,00

Semestrale (01.01.2010 - 30.06.2010 o
01.07.2010 - 31.12.2010) € 55,00

ABBONAMENTO SPECIALE

(comprensivo dei bollettini ordinari,
dei supplementi e delle edizioni speciali
e straordinarie)

Annuo (01.01.2010 - 31.12.2010) € 125,00

Semestrale (01.01.2010 - 30.06.2010 o
01.07.2010 - 31.12.2010) € 68,00

COPIA BUR ORDINARIO € 2,50

COPIA SUPPLEMENTO - COPIA EDIZIONE SPECIALE - COPIA EDIZIONE STRAORDINARIA

(fino a 160 pagine) € 2,50

(da pagina 161 a pagina 300) € 5,50

(da pagina 301 a pagina 500) € 7,00

(oltre le 500 pagine) € 8,00

COPIE ARRETRATE

il doppio del prezzo

(si considerano copie arretrate i numeri dei bollettini
stampati negli anni precedenti a quello in corso)

I versamenti dovranno essere effettuati sul C.C.P. n. 13960604 intestato al

“BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE MARCHE

Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona”.

Si prega di inviare a “BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE MARCHE

**Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona” l’attestazione del versamento o fotocopia di esso con
la esatta indicazione dell’indirizzo cui spedire il Bollettino Ufficiale.**

(Anche tramite Fax: 071/8062411)

Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c. legge 662/96 - Filiale di Ancona

**Il Bollettino è in vendita presso la Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Marche -
Giunta Regionale Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona e c/o gli sportelli informativi di
Ancona Via G. da Fabriano Tel. 071/8062358 - Ascoli Piceno Via Napoli, 75 Tel. 0736/342426
- Macerata Via Alfieri, 2 Tel. 0733/235356 - Pesaro V.le della Vittoria, 117 Tel. 0721/31327.**

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:

<http://www.regione.marche.it/bur>

Stampa: Grafica Veneta spa
TREBASELEGHE (PD)